SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 248

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 22 ottobre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 199

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 19 aprile 2002.

Decreto legislativo n. 204/1998. Linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo. (Deliberazione n. 35/2002).

02A09119

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 settembre 2002, n. **228.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Torino il 29 gennaio 2001.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Torino il 29 gennaio 2001.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Alla realizzazione delle opere della parte comune italo-francese necessaria per il collegamento ferroviario, ai sensi di quanto disposto dall'Accordo di cui all'articolo 1, provvede, per quanto di competenza di parte italiana, la società Ferrovie dello Stato spa a carico del proprio bilancio, nell'ambito delle risorse annualmente trasferite alla società stessa dal bilancio dello Stato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 settembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 948):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (RUGGIERO) il 7 dicembre 2001.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 29 gennaio 2001 con parere delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 8ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 7 e 12 febbraio 2002.

Relazione scritta annunciata il 19 marzo 2002 (atto n. 948/A - relatore sen. PIANETTA).

Esaminato in aula ed approvato il 28 maggio 2002.

Camera dei deputati (atto n. 2798).

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 3 giugno 2002 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII, IX e X.

Esaminato dalla III commissione il 18 giugno e il 3 luglio 2002.

Esaminato in aula il 24 luglio 2002 e approvato il 18 settembre 2002.

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE

PER LA REALIZZAZIONE

DI UNA NUOVA LINEA FERROVIARIA

TORINO – LIONE

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese,

considerato l'Accordo firmato il 15 gennaio 1996 a Parigi, relativo alla costituzione della Commissione Intergovernativa per la preparazione della realizzazione di una nuova linea ferroviaria tra Torino e Lione,

convinti della necessità di favorire un migliore equilibrio tra le diverse modalità di trasporto, in particolare nella zona sensibile delle Alpi,

convinti che la modalità ferroviaria disponga di grandi possibilità di sviluppo finora non sufficientemente sfruttate,

desiderosi di dare un contributo significativo alla applicazione della Convenzione alpina, firmata a Salisburgo il 7 novembre 1991,

desiderosi di mettere in pratica, per quanto riguarda l'attraversamento delle Alpi, gli obiettivi e gli orientamenti contenuti negli Schemi multimodali di servizi collettivi di trasporto viaggiatori e merci in Francia e nel Piano Generale dei Trasporti e della Logistica in Italia,

prendendo atto delle raccomandazioni presentate loro dalla Commissione Intergovernativa nel rapporto del 15 gennaio 2001,

in applicazione delle decisioni prese nel vertice italo-francese del 29 gennaio 2001 a Torino,

adottano le seguenti disposizioni:

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

I Governi italiano e francese si impegnano, in applicazione al presente Accordo, a costruire o a far costruire le opere della parte comune italo-francese necessarie alla realizzazione di un nuovo collegamento ferroviario misto merci-viaggiatori tra Torino e Lione la cui entrata in servizio dovrebbe avere luogo alla data di saturazione delle opere esistenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente Accordo si intende per:

A) sezione internazionale, l'insieme delle opere, impianti ed attrezzature ferroviarie costruite e da costruire tra il Sillon alpin ed il Nodo ferroviario di Torino. Essa è costituita da tre parti:

i) la parte francese tra il Sillon alpin e i dintorni di St. Jean de Maurienne.

ii) la parte comune italo-francese, tra i raccordi con la linea storica più vicini, da una parte e dall'altra della frontiera, ubicati in prossimità di Bussoleno/Bruzolo in Italia e di Saint Jean de Maurienne in Francia,

iii) la parte italiana, tra i dintorni di Bussoleno/Bruzolo ed il Nodo di Torino,

B) «CIG», la Commissione Intergovernativa italo-francese istituita dall'Accordo del 15 gennaio 1996;

c) promotore, l'organo comune, dotato di personalità giuridica, costituito in parti uguali tra i due gestori delle infrastrutture delle reti ferroviarie nazionali italiana e francese e da essi creato ai fini di realizzare i compiti specificati nel successivo articolo 6.

Articolo 3

Parte comune italo-francese

a) La parte comune italo-francese della nuova linea ferroviaria Torino-Lione è costituita:

i) da un tunnel ferroviario a due canne di circa 52 km, scavato sotto le Alpi in territorio italiano e francese, comprendente una stazione sotterranea di emergenza e di servizio a Modane,

ii) in Italia, dalle opere di raccordo di detto tunnel di base alla linea storica ed alla futura nuova linea in prossimità di Bussoleno/Bruzolo,

iii) da tutte le opere annesse (stazioni, installazioni elettriche, ...) necessarie all'esercizio ferroviario, e da quelle che successivamente i due Governi riterranno debbano far parte di detta parte comune italo-francese.

b) Tali opere potranno essere realizzate per fasi funzionali.

Articolo 4

Messa in opera

Il titolo II del presente Accordo definisce la prima fase della realizzazione della parte comune italo-francese della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. Il presente Accordo sarà integrato da protocolli addizionali per definire le modalità di realizzazione delle fasi seguenti.

TITOLO II

Prima fase

Articolo 5

Studi, ricognizioni e lavori preliminari della parte comune italò-francese

L'oggetto del presente titolo è la definizione delle condizioni secondo le quali saranno condotti nella prima fase, che inizia nel 2001, gli studi, le ricognizioni e i lavori preliminari della parte comune italo-francese della sezione internazionale. Essa si concluderà allorché la CIG avrà proposto ai due Governi un progetto di protocollo addizionale al presente Accordo per la realizzazione delle opere definitive della parte comune italo-francese del collegamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 4.
I suddetti lavori comportano, in particolare, l'esatta definizione del tracciato e delle procedure di valutazione ambientale applicabili nei due Stati, lo scavo delle discenderie e delle gallerie di prospezione, i lavori annessi e l'insieme degli studi necessari alla definizione del progetto della parte comune italo-francese del collegamento.

Articolo 6

Il promotore

a) Nel rispetto delle legislazioni europee e nazionali di ciascuno dei due Paesi, nonché delle competenze loro delegate dai due Governi, i gestori delle infrastrutture delle reti ferroviarie nazionali italiana e francese affidano la conduzione di tali studi, ricognizioni e lavori preliminari al promotore indicato al precedente articolo 2-§ c

b) A tale titolo, sotto l'autorità della Commissione Intergovernativa e conformemente al programma che essa avrà approvato, il promotore è responsabile degli studi relativi al progetto ed alla conduzione dei lavori di ricognizione della parte comune italo-francese di questo collegamento.

c) Alla conclusione di detta fase di studi e ricognizioni, egli proporrà alla CIG l'entità definitiva delle opere della nuova linea, la loro ubicazione, la consistenza finanziaria previsionale e le relative modalità di realizzazione.

d) Inoltre, i due gestori delle infrastrutture delle reti ferroviarie nazionali italiana e francese e il promotore si associano, nel rispetto delle rispettive competenze, per condurre gli studi generali della sezione internazionale del collegamento Torino-Lione. La CIG sarà tenuta al corrente dei risultati di tali studi.

Gli stessi gestori di infrastrutture possono, di comune accordo, affidargli ogni altro studio, ricognizione e lavoro che ritengano utile fargli realizzare su tale sezione internazionale.

e) Lo statuto del promotore e le eventuali modifiche, sono approvati dalla CIG a nome dei due Governi.

Articolo 7

Disposizioni demaniali e fondiarie

a) Per la durata del presente Accordo, e quando un'opera di ricognizione abbia uscite sul territorio di un solo paese, tale opera sarà considerata situata interamente sul territorio del paese in cui sono ubicate tali uscite. Se un'opera di ricognizione presenta più uscite localizzate da una parte e dall'altra del confine, questo sarà fissato, all'interno dell'opera, alla verticale del confine a cielo aperto.

b) Le acque e i minerali utili trovati nel corso dei lavori sono attribuiti sulla base della legislazione dello Stato sul cui territorio la scoperta è stata fatta, indipendentemente dal loro scopritore.

c) Fino alla designazione dell'organismo incaricato dei lavori di scavo del tunnel di base, e salvo disposizioni contrarie di modifica del presente Accordo, le opere realizzate restano di proprietà comune e indivisibile del promotore designato al summenzionato articolo 6, egli è responsabile del loro mantenimento in buono stato e della loro sicurezza.

Articolo 8

Disposizioni legislative e regolamentari

a) I Governi si accordano sull'armonizzazione delle procedure legali necessarie alla buona conduzione degli studi, ricognizioni e lavori preliminari. A tale scopo, si impegnano a fissare, per quanto possibile, disposizioni simili da una parte e dall'altra.

b) Le questioni fiscali, doganali, sociali, sanitarie e di sicurezza pubblica sollevate dalla costruzione delle opere di ricognizione del tunnel di base sono regolate in conformità all'ordinamento giuridico in vigore in ciascuno dei due Paesi.

Articolo 9

Commissione Intergovernativa

Ai fini del presente Accordo:

a) La composizione e le competenze della Commissione Intergovernativa, così come previste dell'Accordo del 15 gennaio 1996, restano invariate.

b) Nel quadro di questa prima fase sono attribuite alla CIG le competenze supplementari seguenti:

i) approvare il tracciato definitivo del progetto;

ii) proporre ai due Governi, sotto forma di protocollo aggiuntivo al presente Accordo e conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, le caratteristiche delle opere definitive, le modalità della loro realizzazione e del loro finanziamento nonché le condizioni di esercizio;

iii) approvare il programma di studi, ricognizioni e lavori preliminari della parte comune italo-francese affidati al promotore, seguirne la realizzazione e controllarne i risultati;

iv) emettere qualsiasi parere e raccomandazione all'attenzione dei due Governi.

c) La Commissione intergovernativa informa le collettività locali italiane e francesi interessate sull'avanzamento degli studi e dei lavori. Inoltre le regioni Piemonte e Rhône-Alpes si confermano associate ai lavori della CIG.

Essa presiede al buon coordinamento delle procedure nazionali di concertazione e di consultazione che le autorità responsabili, in conformità del rispettivo ordinamento giuridico di ciascuno dei due Paesi, sono incaricate di condurre a buon fine, fornendo tutte le informazioni necessarie per la loro conduzione.

d) Per l'esecuzione degli incarichi che le sono attribuiti dal presente Accordo, la Commissione Intergovernativa:

i) stabilisce il proprio regolamento interno e lo sottopone all'approvazione dei due Governi;

ii) si dota di due segretariati nazionali o di un segretariato comune le cui spese sono a carico del promotore;

iii) crea un Comitato di sicurezza incaricato di assisterla nelle decisioni che essa propone ai due Governi e che interessino le questioni legate alla sicurezza pubblica della costruzione, della gestione e dell'esercizio delle opere realizzate o progettate;

iv) si avvale della collaborazione delle amministrazioni di ciascun Governo. Essa può ricorrere, per quanto necessario, a qualsiasi organismo o esperto di sua scelta;

v) viene informata regolarmente dai gestori delle infrastrutture sull'avanzamento dei lavori di ammodernamento della linea storica;

vi) consulta gli operatori delle reti ferroviarie nazionali di ciascuno dei due Paesi sui risultati dei propri studi, sulle conclusioni a cui giunge e sulle sue proposte, nell'ambito di un Comitato di operatori ferroviari nazionali istituito a tale scopo.

Articolo 10

Finanziamento della prima fase

a) Gli studi generali della sezione internazionale del progetto Torino-Lione, nonché il progetto ed i lavori della parte italo-francese di tale collegamento inscritti nel programma della prima fase, sono finanziati in parti uguali dai due Paesi. Tale ripartizione non pregiudica quella che sarà adottata per la realizzazione delle opere definitive.

b) I due Governi sollecitano il sostegno dei fondi europei destinati a finanziare le reti transeuropee (RTE).

TITOLO III

Disposizioni finali

Articolo 11

Revisione

Il presente Accordo può essere modificato per via diplomatica tra i due Governi in particolare per:

a) rivedere le disposizioni di cui all'art. 3 relative alla consistenza del progetto, all'articolo 6 relative al promotore, all'articolo 7-§ c relative alla proprietà, al mantenimento in buono stato ed alla sicurezza delle opere realizzate dal promotore, e all'articolo 9 relative alla CIG,

ii)prevedere la realizzazione di studi complementari e la definizione di opere o installazioni supplementari se quelle la cui realizzazione era inizialmente prevista si rivelino insufficienti o inadeguate.

Articolo 12

Regolamento delle controversie

a) I due Governi devono tentare di risolvere ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, o delle decisioni e regolamenti della Commissione Intergovernativa, tramite via diplomatica.

b) Nel caso in cui non si sia pervenuti, entro un termine ragionevole, alla soluzione tramite negoziazione, la controversia è sottoposta ad un tribunale arbitrale la cui decisione sarà obbligatoria.

c) Il tribunale arbitrale sarà composto da due membri ed un arbitro super partes. Ciascuno dei due Governi nominerà un membro. L'arbitro super partes, che non dovrà essere cittadino di uno dei due Paesi, sarà designato di comune accordo dai due Governi.

d) Se la designazione comune dell'arbitro super partes non ha luogo entro 6 mesi a partire dal momento in cui uno dei due Governi ha proposto il regolamento arbitrale della lite, procederà a tale designazione il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia su richiesta della Parte più tempestiva.

Articolo 13

Ratifica ed entrata in vigore

Ciascuno dei Governi notifica all'altra parte il completamento delle procedure costituzionali previste per l'entrata in vigore del presente Accordo, che avrà validità il primo giorno del secondo mese successivo al giorno della ricezione della seconda notifica.

In fede di che, i Rappresentanti dei due Governi debitamente autorizzati a tal proposito hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto il loro sigillo.
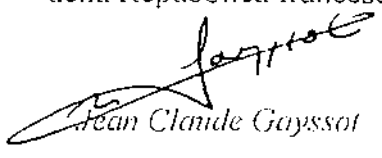
Fatto a Torino il 29 gennaio 2001 in due esemplari, in lingua francese e italiana, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana
Pier Luigi Bersani

Per il Governo della Repubblica francese
Jean Claude Gayssot

02G0262

DECRETO LEGISLATIVO 20 settembre 2002, n. **229.**

Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, Legge Comunitaria 2001, ed in particolare l'allegato *B*, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

Vista la direttiva 1999/42 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2002;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 2002;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto legislativo detta disposizioni per assicurare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi nei settori di attività di cui all'allegato *A*, ai seguenti soggetti di seguito denominati beneficiari:

a) cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;

b) società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea, a condizione che, nel caso in cui abbiano soltanto la sede sociale all'interno dell'Unione europea, la loro attività, presenti un legame effettivo e continuato con l'economia di uno Stato membro dell'Unione europea.

2. Alle condizioni stabilite dal presente decreto le conoscenze e competenze attestate da diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un altro Stato membro dell'Unione europea sono riconosciute in Italia per l'accesso o l'esercizio a titolo autonomo o subordinato, di attività di cui all'allegato *A*.

3. Le norme contenute nel presente decreto non possono essere invocate in alcun modo per finalità diverse da quelle relative all'ambito di applicazione di cui ai

commi 1 e 2. Esse non possono essere invocate per la definizione degli aspetti, anche contrattuali, relativi alla costituzione e qualificazione del rapporto di lavoro.

Art. 2.

Riconoscimento

1. Per le attività elencate nell'allegato *A*, il cui accesso o esercizio è subordinato dalla normativa vigente al possesso di conoscenze e capacità generali o professionali, il riconoscimento è subordinato alla dimostrazione dell'esercizio effettivo dell'attività in un altro Stato dell'Unione europea.

2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, per le attività elencate nell'allegato *A*, prima parte, se le conoscenze e competenze richieste dalle norme nazionali dello Stato d'origine o di provenienza attestate da diploma, certificato o altri titoli, in possesso del richiedente, vertono su argomenti sostanzialmente diversi per contenuto da quelli contemplati dalla legislazione vigente nello Stato italiano, tenuto conto anche, ove disponibili, dei dispositivi e degli indicatori di trasparenza di cui alla risoluzione del Consiglio del 15 luglio 1996 sulla trasparenza dei certificati di formazione professionale, il riconoscimento è subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento o di una prova attitudinale di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, a scelta del richiedente.

3. In deroga al comma 2, per le attività elencate nell'allegato *A*, prima parte, esercitate a titolo autonomo o con mansioni direttive, per le quali la normativa vigente richiede la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali, il riconoscimento è subordinato al superamento della prova attitudinale.

4. Gli oneri conseguenti all'attuazione dei commi 2 e 3 sono a carico dei soggetti interessati.

Art. 3.

Riconoscimento sulla base dell'esperienza professionale

1. Per le attività comprese nell'allegato *A*, prima parte, lista I, è considerato esercizio effettivo dell'attività di cui all'articolo 2, comma 1, quello prestato alternativamente per un periodo pari a:

a) sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda;

b) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;

c) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, nel caso in cui il beneficiario dimostri di avere esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno cinque anni;

d) cinque anni consecutivi in funzioni direttive, di cui almeno tre anni con mansioni tecniche che implichino la responsabilità di almeno uno dei reparti dell'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente.

2. Per le attività comprese nell'allegato *A*, prima parte, lista II, è considerato esercizio effettivo dell'attività, di cui all'articolo 2, comma 1, quello prestato, alternativamente, per un periodo pari a:

a) sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda;

b) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente, ovvero quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;

c) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di avere esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno cinque anni;

d) cinque anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente, ovvero sei anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente.

3. Per le attività comprese nell'allegato *A*, prima parte, lista III, è considerato esercizio effettivo dell'attività di cui all'articolo 2, comma 1, quello prestato, alternativamente, per un periodo pari a:

a) sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda;

b) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;

c) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno cinque anni.

4. Per le attività comprese nell'allegato *A*, prima parte, lista IV, è considerato esercizio effettivo dell'attività, di cui all'articolo 2, comma 1, quello prestato, alternativamente, per un periodo pari a:

a) cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda;

b) due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;

c) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;

d) due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno tre anni;

e) tre anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente.

5. Per le attività comprese nell'allegato *A*, prima parte, lista V, lettere *a)* e *b)* dell'allegato *A*, prima parte, è considerato esercizio effettivo dell'attività, di cui all'articolo 2, comma 1, quello prestato, alternativamente, per un periodo pari a:

a) tre anni come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda a condizione che l'attività in questione non sia cessata da più di due anni alla data in cui è depositata la domanda prevista nell'articolo 6;

b) tre anni come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, a condizione che l'attività in questione non sia cessata da più di due anni alla data in cui è depositata la domanda prevista nell'articolo 6.

6. Per le attività comprese nell'allegato *A*, prima parte, lista VI, è considerato esercizio effettivo dell'attività, di cui all'articolo 2, comma 1, quello prestato, alternativamente, per un periodo pari a:

a) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda;

b) due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;

c) due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno tre anni;

d) tre anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente.

7. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 6, lettere *a)* e *c)*, l'attività non deve essere cessata da più di dieci anni alla data in cui è depositata la domanda prevista nell'articolo 6.

Art. 4.

Dirigente d'azienda

1. Ai soli fini di cui all'articolo 3, si considera dirigente d'azienda qualsiasi persona che abbia svolto in un'impresa del settore professionale corrispondente, alternativamente:

a) la funzione di direttore d'azienda o di filiale;

b) la funzione di institore o vice direttore d'azienda, se tale funzione implica una responsabilità corrispondente a quella dell'imprenditore o del direttore d'azienda rappresentato;

c) la funzione di dirigente con mansioni commerciali o tecniche e responsabile di uno o più reparti dell'azienda.

Art. 5.

Titoli equivalenti

1. In sostituzione della formazione prevista all'articolo 3, comma 1, lettere *b)* e *d)*, comma 2, lettere *b)* e *d)*, comma 3, lettera *b)*, e comma 4, lettere *b), c),* ed *e),* sono riconosciuti i certificati rilasciati dall'autorità competente dello Stato membro di origine o di provenienza che attestino l'equivalenza delle conoscenze e le capacità nell'attività in questione, ad una formazione professionale di almeno due o tre anni, a seconda dei casi.

2. Nel caso in cui la formazione sia di durata almeno pari a due anni ed inferiore a tre, i requisiti di cui all'articolo 3 sono soddisfatti se la durata dell'esperienza professionale in qualità di lavoratore autonomo o di dirigente di azienda di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b)* e *d)*, comma 2, lettera *b)*, prima opzione, comma 3, lettera *b)*, comma 4, lettera *b)*, o come lavoratore dipendente di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *d)*, prima opzione, è aumentata del periodo necessario a coprire la minore durata della formazione.

Art. 6.

Procedura di riconoscimento

1. Le regioni e le province autonome individuano l'autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari.

2. Fino all'individuazione di cui al comma 1, sulle domande di riconoscimento provvedono:

a) il Ministero delle attività produttive per le attività di cui all'allegato *A*, prima parte, Lista I, Lista II, Lista III, Lista IV, Lista V, Lista VI e non comprese nelle lettere *b), c)* e *d);*

b) il Ministero per i beni e le attività culturali per le attività di cui all'allegato *A*, prima parte, Lista I, punto I, limitatamente alle attività che riguardano lavori di restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali e Lista VI, punto 3, limitatamente alle attività afferenti al settore sportivo;

c) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le attività di cui all'allegato *A*, prima parte, Lista VI, punto 3, classe ex 851 e 855;

d) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le attività di cui all'allegato *A*, prima parte, Lista IV e Lista VI nelle parti afferenti ad attività di trasporto.

3. Il riconoscimento di cui al comma 1 ha valore su tutto il territorio nazionale e il relativo procedimento di riconoscimento deve concludersi entro quattro mesi dalla data di presentazione della documentazione completa da parte del beneficiario.

Art. 7.

Prova di altri requisiti

1. Nei casi in cui, per l'ammissione all'esercizio delle attività di cui all'allegato *A*, sono richiesti requisiti di onorabilità, di assenza di dichiarazione di fallimento e di assenza di sanzioni a carattere professionale o amministrativo, i soggetti di cui all'articolo 1 possono avvalersi, ai fini della relativa prova, di un estratto del casellario giudiziale o, in sua mancanza, di un documento equipollente rilasciato dall'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato d'origine attestanti il possesso dei requisiti medesimi.

2. Nel caso in cui i requisiti di cui al comma 1 non risultino dal documento di cui al medesimo comma, essi possono essere certificati da un attestato rilasciato dalle autorità di cui al comma 1 che faccia riferimento agli elementi richiesti dalle norme nazionali.

3. Qualora lo Stato membro d'origine o di provenienza non rilasci né il documento di cui al comma 1 né l'attestato di cui al comma 2, l'interessato può presentare una dichiarazione giurata o, se non prevista nello Stato d'origine o di provenienza, una dichiarazione solenne dinanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente o ad un notaio dello Stato d'origine o di provenienza.

4. Qualora la dichiarazione di cui al comma 3 è diretta ad attestare l'assenza di un precedente fallimento, essa può essere resa anche davanti ad un organismo professionale competente, ove esistente, dello Stato d'origine o di provenienza.

5. Il requisito della capacità finanziaria è soddisfatto da attestati rilasciati da una banca dello Stato membro d'origine o di provenienza, da cui risultino certificati i requisiti previsti dalle norme vigenti.

6. La prova della copertura assicurativa contro le conseguenze pecuniarie della responsabilità professionale può essere fornita da un attestato rilasciato da un istituto assicurativo di un altro Stato membro, nel quale sia precisato che l'assicuratore soddisfa le prescrizioni legislative regolamentari in vigore nello Stato ospitante per quanto riguarda le modalità e l'estensione della garanzia.

7. Al momento della presentazione, i documenti e gli attestati di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 non devono essere di data anteriore a tre mesi.

Art. 8.

Certificazioni di requisiti acquisiti in Italia

1. Ai fini del riconoscimento in altri Stati membri dell'Unione europea delle conoscenze e capacità generali o professionali di cui all'articolo 2, comma 1, rilasciano un attestato riguardante il tipo e la durata della relativa attività, conforme al modello di cui all'allegato *B*:

a) nel caso di attività esercitate in forma di lavoro autonomo: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) per le attività esercitate in forma di lavoro dipendente: le direzioni provinciali del lavoro.

2. I requisiti di onorabilità e assenza di dichiarazione di fallimento di cui all'articolo 7, comma 1, sono attestati, ai fini del riconoscimento in altri Stati membri dell'Unione europea, da:

a) la Procura della Repubblica del Tribunale del luogo di nascita dell'interessato, se nel territorio italiano;

b) la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma negli altri casi.

3. Il requisito di assenza di sanzioni a carattere professionale o amministrativo di cui all'articolo 7, comma 1, è attestato, ai fini del riconoscimento in altri Stati membri dell'Unione europea, da:

a) per le attività di stimatore, intermediari del commercio: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) per l'attività di interprete: la Questura della provincia dove si esercita l'attività;

c) per gli uffici di informazioni commerciali: la Prefettura della provincia dove l'ufficio esercita l'attività;

d) per le attività che prevedono l'iscrizione in registri, ruoli, elenchi o albi: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. Per i casi non riconducibili a quanto indicato ai commi 1 e 3, i requisiti di cui agli stessi commi sono attestati dalle autorità di cui all'articolo 6.

Art. 9.

Attività di coordinamento

1. Ai fini di predisporre la relazione biennale alla Commissione europea sull'applicazione del presente decreto, le autorità competenti al riconoscimento di cui all'articolo 6 mettono a disposizione del Dipartimento per le politiche comunitarie le informazioni e i dati statistici necessari.

2. Il Dipartimento per le politiche comunitarie assolve, altresì, ai compiti:

a) di coordinatore nazionale presso la Commissione europea;

b) di informazione sulle condizioni e procedure di riconoscimento delle qualifiche professionali nei settori di attività di cui al presente decreto.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, comma quinto, della Costituzione, le disposizioni del presente decreto trovano applicazione nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con le modalità e nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 5, della legge 1° marzo 2002, n. 39.

2. Ciascuna Regione o Provincia autonoma adotta le eventuali norme di attuazione della direttiva n. 1999/42/CE, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO *A*
(previsto dall'art. 1, comma 1)

Parte prima

Attività collegate alle categorie di esperienza professionale

Lista I

Classi comprese nella *direttiva 64/427/CEE*, modificata dalla *direttiva 69/77/CEE*, e nelle direttive 68/366/CEE, 75/368/CEE e 75/369/CEE

1

Direttiva 64/427/CEE

(Direttiva di liberalizzazione 64/429/CEE)

Nomenclatura NICE (corrispondente alle classi ISIC 23-40)

Classe 23 — Industria tessile

232	Trasformazione di fibre tessili con sistema laniero
233	Trasformazione di fibre tessili con sistema cotoniero
234	Trasformazione di fibre tessili con sistema serico
235	Trasformazione di fibre tessili con sistema per lino e canapa
236	Industria delle altre fibre tessili (juta, fibre dure), fabbricazione di cordami
237	Fabbricazione di tessuti a maglia, maglieria, calze
238	Finissaggio dei tessili
239	Altre industrie tessili

Classe 24 — Fabbricazione di calzature, di articoli di abbigliamento e di biancheria per la casa

241	Fabbricazione a macchina di calzature (escluse quelle in gomma e in legno)
242	Fabbricazione a mano di calzature e loro riparazione
243	Fabbricazione di articoli d'abbigliamento e biancheria per casa (eccettuate le pellicce)
244	Confezione di materassi, copriletto ed altri articoli di arredamento
245	Fabbricazione di pellicce e articoli in pelo

Classe 25 — Industrie del legno e del sughero (esclusa l'industria del mobile in legno)

251	Taglio e preparazione industriale del legno

	252	Fabbricazione di articoli semi finiti in legno
	253	Carpenteria, falegnameria, pavimenti in legno (produzione di serie)
	254	Fabbricazione di imballaggi in legno
	255	Fabbricazione di altri oggetti in legno (mobili esclusi)
	259	Fabbricazione di articoli in paglia, sughero, giunco e vimini, spazzole, scope e pennelli
	260	Industrie del mobile e in legno.
Classe 27	Industrie della carta e della sua trasformazione	
	271	Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone
	272	Trasformazione della carta e del cartone, fabbricazione di articoli in pasta-carta
Classe 28	280	Stampa, edizioni e industrie collegate
Classe 29	Industria del cuoio e delle pelli	
	291	Concia del cuoio e delle pelli
	292	Fabbricazione di articoli in cuoio e in pelle
ex Classe 30	Industria della gomma, delle materie plastiche, delle fibre artificiali e sintetiche e dei prodotti amilacei	
	301	Trasformazione della gomma e dell'amianto
	302	Trasformazione delle materie plastiche
	303	Produzione di fibre artificiali e sintetiche
ex Classe 31	Industria chimica	
	311	Fabbricazione di prodotti chimici di base e fabbricazione seguita da trasformazione più o meno spinta degli stessi
	312	Fabbricazione specializzata di prodotti chimici destinati principalmente all'industria e all'agricoltura (da aggiungere: fabbricazione di grassi e oli industriali di origine vegetale o animale compresa nel gruppo ISIC 312)
	313	Fabbricazione specializzata di prodotti chimici destinati principalmente al consumo privato e all'ufficio (da escludere: fabbricazione di prodotti medicinali e farmaceutici (ex gruppo ISIC 319)
Classe 32	320	Lavorazione del petrolio
Classe 33	Industria dei prodotti minerali non metallici	
	331	Fabbricazione di materiale da costruzione in laterizio
	332	Industria del vetro
	333	Fabbricazione di gres, porcellane, maioliche, terracotte e prodotti refrattari
	334	Fabbricazione di cemento, calce e gesso
	335	Fabbricazione di elementi per costruzione in calcestruzzo, cemento e gesso
	339	Lavorazione della pietra e di prodotti minerali non metallici
Classe 34	Produzione e prima trasformazione dei metalli ferrosi e non ferrosi	
	341	Siderurgia (secondo il trattato CECA ivi comprese le cokerie siderurgiche integrate)
	342	Fabbricazione di tubi d'acciaio
	343	Trafilatura, stiratura, laminatura dei nastri, produzione di profilati a freddo
	344	Produzione e prima trasformazione di metalli non ferrosi
	345	Fonderie di metalli ferrosi e non ferrosi
Classe 35	Fabbricazione di oggetti in metallo (eccettuate la macchine e il materiale da trasporto)	
	351	Forgiatura, stampaggio, imbutitura di grandi pezzi
	352	Seconda trasformazione e trattamento anche superficiale dei metalli
	353	Costruzioni metalliche
	354	Costruzione di caldaie e serbatoi
	355	Fabbricazione di utensili e articoli finiti in metallo (materiale elettrico escluso)
	359	Attività ausiliarie delle industrie meccaniche
Classe 36	Costruzione di macchine non elettriche	
	361	Costruzione di macchine e trattori agricoli
	362	Costruzione di macchine per ufficio
	363	Costruzione di macchine utensili per la lavorazione dei metalli, di utensileria e utensili per macchine

	364	Costruzione di macchine tessili ed accessori; costruzione di macchine per cucire
	365	Costruzione di macchine e apparecchi per le industrie alimentari, chimiche e affini
	366	Costruzione di macchine per le miniere, le industrie siderurgiche e le fonderie, per il genio civile e l'edilizia; costruzione di materiale per sollevamento e trasporto
	367	Fabbricazione di organi di trasmissione
	368	Costruzione di altri macchinari specifici
	369	Costruzione di altre macchine e apparecchi non elettrici
Classe 37	Costruzione di macchine e materiale elettrico	
	371	Fabbricazione di fili e cavi elettrici
	372	Fabbricazione di motori, generatori, trasformatori, interruttori ed altro materiale elettrico per impianti
	373	Fabbricazione di macchine e materiale elettrico per l'industria
	374	Fabbricazione di materiale per telecomunicazioni, radar, di contatori, strumenti di misura e di apparecchiature elettromedicali
	375	Costruzione di apparecchiature elettroniche, di apparecchi radio, televisione, elettroacustici
	376	Costruzione di apparecchi elettrodomestici
	377	Fabbricazione di lampadine e altro materiale per illuminazione
	378	Produzione di pile ed accumulatori
	379	Riparazione, montaggio, lavori d'installazione (di macchine elettriche)
ex Classe 38	Costruzione di materiale da trasporto	
	383	Costruzione di automezzi e loro parti staccate
	384	Riparazione di automezzi, cicli, motocicli
	385	Costruzione di cicli, motocicli e loro parti staccate
	389	Costruzione di materiale da trasporto NAC
Classe 39	Industrie manifatturiere diverse	
	391	Fabbricazione di strumenti di precisione e di apparecchi di misura e controllo
	392	Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e di apparecchi ortopedici (scarpe ortopediche escluse)
	393	Fabbricazione di strumenti ottici e di apparecchiature fotografiche
	394	Fabbricazione e riparazione di orologi
	395	Bigiotteria, oreficeria, gioielleria, taglio delle pietre preziose
	396	Fabbricazione e riparazione di strumenti musicali
	397	Fabbricazione di giochi, giocattoli e articoli sportivi
	399	Industrie manifatturiere diverse
Classe 40	Edilizia e genio civile	
	400	Edilizia e genio civile (imprese non specializzate); demolizione
	401	Costruzione di immobili (d'abitazione ed altri)
	402	Genio civile: costruzione di strade, ponti, ferrovie, ecc.
	403	Installazioni varie per l'edilizia
	404	Finitura dei locali

2

Direttiva 68/366/CEE (Direttiva di liberalizzazione 68/365/CEE)

Nomenclatura NICE

Classe 20 A	200	Industrie dei grassi vegetali e animali
	20 B	Industrie alimentari (eccettuata la fabbricazione di bevande)
	201	Macellazione del bestiame, preparazione e conservazione della carne
	202	Industria casearia
	203	Preparazione di conserve di frutta e di legumi
	204	Conservazione del pesce ed altri prodotti del mare
	205	Lavorazione delle granaglie
	206	Panetteria, pasticceria, biscottificio
	207	Produzione e raffinazione dello zucchero
	208	Industria del cacao, cioccolato, caramelle e gelati
	209	Fabbricazione di prodotti alimentari diversi
Classe 21	Fabbricazione di bevande	
	211	Industria dell'alcole etilico di fermentazione, del lievito e delle bevande alcooliche
	212	Industria del vino e delle bevande alcooliche assimilate (senza malto)
	213	Produzione di birra e malto
	214	Industria delle bevande analcoliche e delle acque gassate
	ex 30	Industria della gomma, delle materie plastiche, delle fibre artificiali e sintetiche e dei prodotti amilacei
	304	Industria dei prodotti amilacei

3

Direttiva 75/368/CEE (attività previste nell'articolo 5, paragrafo 1)

Nomenclatura ISIC

ex 04	Pesca	
	043	Pesca nelle acque interne
ex 38	Costruzione di materiale da trasporto	
	381	Costruzione navale e riparazione di navi
	382	Costruzione di materiale ferroviario
	386	Costruzione di aerei (compresa la costruzione di materiale spaziale)
ex 71	Attività ausiliarie dei trasporti e attività diverse dai trasporti che rientrano nei seguenti gruppi:	
	ex 711	Esercizio di carrozze con letti e carrozze ristoranti; manutenzione del materiale ferroviario nelle officine di riparazione e pulizia delle carrozze
	ex 712	Manutenzione del materiale da trasporto urbano, suburbano e interurbano di viaggiatori
	ex 713	Manutenzione di altri materiali da trasporto stradale di viaggiatori (quali automobili, autocarri, taxi)
	ex 714	Esercizio e manutenzione di opere ausiliarie di trasporto stradale (quali strade, gallerie e ponti stradali a pagamento, stazioni stradali, parcheggi, depositi di autobus e tram)
	ex 716	Attività ausiliarie relative alla navigazione interna (quali esercizio e manutenzione delle vie navigabili, porti ed altri impianti per la navigazione interna: rimorchio e pilotaggio nei porti, posa di boe, carico e scarico di battelli ed altre attività analoghe, quali salvataggio di battelli, alaggio ed utilizzazione di depositi di barche)
73	Comunicazioni: poste e telecomunicazioni	
ex 85	Servizi personali	
	854	Lavanderia, lavaggio a secco e tintoria
	ex 856	Studi fotografici: Ritratti e fotografie commerciali, esclusa l'attività di fotoreporter
	ex 859	Servizi personali non classificati altrove, unicamente manutenzione e pulitura di immobili o di locali

4

Direttiva 75/369/CEE **(articolo 6: quando l'attività è considerata industriale o artigianale)**

Nomenclatura ISIC

Esercizio ambulante delle seguenti attività:

a) acquisto e vendita di merci

- da parte di venditori ambulanti e di merciaiuoli (ex gruppo ISIC 612);

- su mercati coperti ma non in posti fissati stabilmente al suolo, e su mercati non coperti;

b) attività che formano oggetto di altre direttive recanti misure transitorie le quali escludono esplicitamente, o non menzionano, la forma ambulante di tali attività.

Lista II

Direttiva 82/470/CEE **(articolo 6, paragrafo 3)**

Gruppi 718 e 720 nomenclatura ISIC

Le attività ivi contemplate consistono in particolare:

- **nell'organizzare, presentare e vendere, a forfait o a provvigione, gli elementi isolati o coordinati (trasporto, alloggio, vitto, escursioni, ecc.) di un viaggio o di un soggiorno, a prescindere dal motivo dello spostamento (art. 2, punto B, lettera a).**

Lista III

Direttiva 82/489/CEE

ex 855	Parrucchieri (ad esclusione delle attività di pedicure e delle scuole professionali di cure di bellezza).

Lista IV

Direttiva 82/470/CEE **(articolo 6, paragrafo 1)**

Gruppi 718 e 720 nomenclatura ISIC

Le attività ivi contemplate consistono in particolare:

- nell'agire come intermediario tra gli imprenditori di diversi modi di trasporto e le persone che spediscono o che si fanno spedire delle merci e nell'effettuare varie operazioni collegate:

aa) concludendo per conto di committenti, contratti con gli imprenditori di trasporto;

bb) scegliendo il modo di trasporto, l'impresa e l'itinerario ritenuti più vantaggiosi per il committente;

cc) preparando il trasporto dal punto di vista tecnico (ad esempio: imballaggio necessario al trasporto); effettuando diverse operazioni accessorie durante il trasporto (ad esempio: provvedendo all'approvvigionamento di ghiaccio per i vagoni refrigeranti);

dd) assolvendo le formalità collegate al trasporto, quali la redazione delle lettere di vettura; raggruppando le spedizioni e separandole;

ee) coordinando le diverse parti di un trasporto col provvedere al transito, alla rispedizione, al trasbordo e alle varie operazioni terminali;

ff) procurando rispettivamente dei carichi ai vettori e delle possibilità di trasporto alle persone che spediscono o si fanno spedire delle merci;

- nel calcolare le spese di trasporto e controllarne la composizione;

- nello svolgere alcune pratiche a titolo permanente o occasionale, in nome e per conto di un armatore o di un vettore marittimo (presso autorità portuali, imprese di approvvigionamento navi, ecc.)

[Attività previste all'articolo 2, punto A, lettere a), b) o d)].

Lista V

Direttiva 64/222/CEE e *direttiva 70/523/CEE*

a)

[articolo 4, punto 5, lettera a) della presente direttiva]

Direttiva 64/222/CEE

(Direttive di liberalizzazione 64/223/CEE e 64/224/CEE

0. **Le disposizioni della presente direttiva si applicano alle attività non salariate attinenti al commercio all'ingrosso, ad eccezione di quello dei medicinali e prodotti farmaceutici, o dei prodotti tossici e degli agenti patogeni, nonché di quello del carbone (gruppo ex 611).**
1. **Attività professionali dell'intermediario incaricato, in virtù di uno o più mandati, di preparare o concludere operazioni commerciali a nome e per conto di terzi.**

2. Attività professionali dell'intermediario che, senza un incarico permanente, mette in relazione persone che desiderano contrattare direttamente, o prepara le operazioni commerciali o aiuta a concluderle.

3. Attività professionali dell'intermediario che conclude operazioni commerciali a nome proprio per conto di terzi.

4. Attività professionali dell'intermediario che effettua per conto di terzi vendite all'asta all'ingrosso.

5. Attività professionali degli intermediari che vanno di porta in porta per raccogliere ordinazioni.

6. Attività di prestazioni di servizi effettuate a titolo professionale da un intermediario salariato che è al servizio di una o di più imprese commerciali, industriali o artigianali.

b)

[articolo 4, punto 5, lettera b) della presente direttiva]

Direttiva 70/523/CEE

Attività non salariate del commercio all'ingrosso di carbone e attività degli intermediari in materia di carbone (ex gruppo 6112, nomenclatura ISIC)

Lista VI

Direttive 68/364/CEE, 68/368/CEE, 75/368/CEE, 75/369/CEE, 82/470/CEE

1

Direttiva 68/364/CEE

(Direttiva di liberalizzazione 68/363/CEE)

Ex gruppo 612 ISIC — Commercio al minuto

Attività escluse:

012	Locazione di macchine agricole
640	Affari immobiliari, locazione
713	Locazione di automobili, di vetture e di cavalli
718	Locazione di carrozze e vagoni ferroviari
839	Locazione di macchine per ditte commerciali
841	Locazione di posti di cinematografo e noleggio di film
842	Locazione di posti di teatro e noleggio di attrezzature teatrali
843	Locazione di battelli, locazione di biciclette, locazione di apparecchi automatici per introduzione di moneta
853	Locazione di camere ammobiliate
854	Locazione di biancheria
859	Locazione di indumenti

2

Direttiva 68/368/CEE

(Direttiva di liberalizzazione 68/367/CEE)

Nomenclatura ISIC

Ex classe 85 ISIC:

1. Ristoranti e spacci di bevande (gruppo ISIC 852)

2. Alberghi e simili, terreni per campeggio (gruppo ISIC 853)

3

Direttiva 75/368/CEE (articolo 7)

Tutte le attività elencate nell'allegato della *direttiva 75/368/CEE*, fatte salve le attività riprese nell'articolo 5 di detta direttiva (lista I, n. 3 del presente allegato).

Nomenclatura ISIC

ex 62	Banche ed altri istituti finanziari	
	ex 620	Agenzie di brevetti ed imprese di distribuzione dei canoni
ex 71	Trasporti	
	ex 713	Trasporti su strada di passeggeri, esclusi i trasporti effettuati con autoveicoli
	ex 719	Esercizio di condutture destinate al trasporto di idrocarburi liquidi e di altri prodotti chimici liquidi
ex 82	Servizi forniti alla collettività	
	827	Biblioteche, musei, giardini botanici e zoologici
ex 84	Servizi ricreativi	
	843	Servizi ricreativi non classificati altrove:
		- attività sportive (campi sportivi, organizzazioni di incontri sportivi, ecc.), escluse le attività di istruttore sportivo
		- attività di gioco (scuderie di cavalli, campi da gioco, campi da corse, ecc.)
		- attività ricreative (circhi, parchi di attrazione ed altri divertimenti, ecc.).
ex 85	Servizi personali	
	ex 851	Servizi domestici
	ex 855	Istituti di bellezza ed attività di manicure, escluse le attività di pedicure, le scuole professionali di cure di bellezza e di parrucchiere
	ex 859	Servizi personali non classificati altrove escluse le attività dei massaggiatori sportivi e parasanitari e delle guide di montagna, raggruppate nel modo seguente:
		- disinfezione e lotta contro gli animali nocivi
		- locazione di vestiti e guardaroba
		- agenzie matrimoniali e servizi analoghi
		- attività a carattere divinatorio e congetturale
		- servizi igienici ed attività connesse
		- pompe funebri e manutenzione dei cimiteri
		- guide accompagnatrici ed interpreti turistici

4

***Direttiva 75/369/CEE* (articolo 5)**

Esercizio ambulante delle seguenti attività:

a) acquisto e vendita di merci:

- da parte di venditori ambulanti e di merciaiuoli (ex gruppo ISIC 612)

- su mercati coperti ma non in posti fissati stabilmente al suolo e su mercati non coperti;

b) attività che formano oggetto di misure transitorie che escludono esplicitamente, o non menzionano, la forma ambulante di tali attività.

5

***Direttiva 82/470/CEE* (articolo 6, paragrafo 2)**

[Attività menzionate nell'articolo 2, punto A, lettere c) ed e), punto B, lettera b), punto C e D]

Tali attività consistono in particolare:

- nel dare a noleggio vagoni o carrozze ferroviarie per il trasporto di persone o merci;

- nel fungere da intermediario nell'acquisto, vendita o nolo di navi;

- nel preparare, negoziare, e concludere contratti per il trasporto di emigranti;

- nel ricevere qualsiasi oggetto o merce in deposito per conto del depositante, sotto il regime doganale o non doganale, in depositi, magazzini generali, magazzini per la custodia di mobili, depositi frigoriferi, silos, ecc.;

- nel rilasciare al depositante un titolo che rappresenti l'oggetto o la merce ricevuta in deposito;

- nel fornire recinti, alimenti e luoghi di vendita per il bestiame in temporanea custodia, sia prima della vendita, sia in transito per il o dal mercato;

- nell'effettuare il controllo o la perizia tecnica di autoveicoli;

- nel determinare le dimensioni, il peso o il volume delle merci.

Parte seconda

Attività diverse da quelle previste nella parte prima

1

Direttive 63/261/CEE, 63/262/CEE, 65/1/CEE, 67/530/CEE, 67/531/CEE, 67/532/CEE, 68/192/CEE, 68/415/CEE e 71/18/CEE

Nomenclatura ISIC

Classe ex 01 Agricoltura

in particolare:

a) agricoltura generale, compresa la viticoltura, la coltivazione di alberi da frutto, la produzione delle sementi, l'orticoltura, la floricoltura e la coltivazione di piante ornamentali anche in serra

b) l'allevamento del bestiame, l'avicoltura, la coniglicoltura, l'allevamento di animali da pelliccia e allevamenti vari, l'apicoltura, la produzione della carne, del latte, della lana, delle pelli e pellicce, delle uova e del miele;

c) i lavori di agricoltura, d'allevamento ed orticoltura effettuati a forfait o sotto contratto.

2.

Direttiva 63/607/CEE

(Films)

3

Direttiva 64/223/CEE

Nomenclatura ISIC

ex Gruppo 611	Commercio all'ingrosso (escluso quello dei medicinali e prodotti farmaceutici, dei prodotti tossici e degli agenti patogeni e quello del carbone)

4

Direttiva 64/428/CEE

Nomenclatura NICE

	Gruppo	
Classe 11		Estrazione e preparazione dei combustibili solidi
	111	Estrazione e preparazione di carbon fossile
	112	Estrazione e preparazione di lignite
Classe 12		Estrazione di minerali metallici
	121	Estrazione di minerali di ferro
	122	Estrazione di minerali metallici non ferrosi ed attività connesse
	ex 130	Estrazione di petrolio e di gas naturale (prospezione e trivellazione escluse)
Classe 14	140	Estrazione di materiale da costruzione e di terre refrattarie
Classe 19	190	Estrazione di altri minerali, torbiere

5

Direttiva 65/264/CEE

(Cinema)

6

Direttiva 66/162/CEE

Nomenclatura ISIC

Ramo 5	Elettricità, gas, acqua, vapore e servizi sanitari

7

Direttiva 67/43/CEE

Nomenclatura ISIC

Ex Gruppo 640	Affari immobiliari (escluso 6401)
Gruppo 839	Servizi forniti alle imprese non classificate altrove (ad eccezione delle attività del settore della stampa, dell'agente di dogana, di consulenze in materia economica, finanziaria, commerciale e statistica, nonché in materia di lavoro, di uffici recupero - crediti)

8

Direttiva 67/654/CEE

Nomenclatura ISIC

Classe 02		Silvicoltura e sfruttamento forestale
	021	Silvicoltura
	022	Sfruttamento forestale

9

Direttive 68/369/CEE e 70/451/CEE

Nomenclatura ISIC

ex Gruppo 841	Produzione, distribuzione e proiezione di film

10

Direttiva 69/82/CEE

Nomenclatura ISIC

ex Classe 13		
	ex 130	Petrolio grezzo e gas naturale (prospezione e trivellazione)

11

Direttiva 70/522/CEE

Nomenclatura ISIC

ex Gruppo 6112	Carbone

ALLEGATO *B*
(previsto dall'art. 8, comma 1)

(MODELLO)

....
(Autorità od organismo competente) (Luogo)

ATTESTATO

riguardante le attività esercitate in conformità delle disposizioni delle direttive adottate dal Consiglio delle Comunità europee, concernenti le modalità delle misure transitorie in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi

Il signor
La signora ....
La signorina (cognome, nome)

nato(a) il .... a ....

di nazionalità ....

domiciliato(a) a ....

I. ha esercitato, come risulta dai documenti giustificativi presentati,

1. un'attività indipendente

dal .... al ....

denominazione e indirizzo dell'impresa ....

....

natura dell'attività dell'impresa (¹) ....

....

dal .... al ....

denominazione e indirizzo dell'impresa ....

....

natura dell'attività dell'impresa (¹) ....

....

2. le funzioni di capo dell'impresa/filiale

dal .... al ....

Denominazione e indirizzo dell'impresa/della filiale

....

Denominazione e indirizzo dell'impresa/della filiale (¹)

....

Anni	Mesi
....	....
....	....
....	....

Anni | Mesi

dal .... al ....

Denominazione e indirizzo dell'impresa/della filiale ....

....

Natura dell'attività dell'impresa/della filiale [1]

....

3. le funzioni di rappresentante dell'impresa/del capo dell'impresa

dal .... al ....

denominazione e indirizzo dell'impresa ....

....

natura dell'attività dell'impresa [1] ....

....

dal .... al ....

denominazione e indirizzo dell'impresa ....

....

natura dell'attività dell'impresa [1] ....

....

4. funzioni direttive

— con mansioni tecniche [2]

— con mansioni commerciali [2]

— nella gestione dell'impresa, con mansioni caratteristiche della sua professione [2]

ed avendo la responsabilità di almeno un reparto dell'impresa

dal .... al ....

denominazione e indirizzo dell'impresa ....

....

natura dell'attività dell'impresa [1] ....

....

dal .... al ....

denominazione e indirizzo dell'impresa ....

....

natura dell'attività dell'impresa [1] ....

....

5. un'attività dipendente

dal .... al ....

denominazione e indirizzo dell'impresa ....

....

natura dell'attività dell'impresa [1] ....

....

dal .... al ....

denominazione e indirizzo dell'impresa ....

....

natura dell'attività dell'impresa [1] ....

....

II. ha comprovato di aver conseguito una formazione nella professione di ....

dal .... al ....

sancita da ....

(specificare il titolo o diploma riconosciuto dallo Stato)

rilasciato da ....

(nome dell'Istituto)

oppure riconosciuta pienamente valida da ....

....

(organizzazione professionale competente)

Il presente attestato è rilasciato per comprovare, dinanzi alle competenti autorità degli Stati membri delle Comunità europee, la formazione professionale conseguita o le attività professionali esercitate da parte del richiedente ai fini del rilascio dell'autorizzazione, eventualmente prescritta dalle disposizioni legislative dello Stato ospitante, per l'esercizio di una delle attività professionali indipendenti previste dalle direttive.

Data ....

Timbro/firma

(Da riempire solo per le attività per le quali esiste una descrizione nel paese ospitante)

Dettagli riguardanti le attività esercitate

1. Denominazione della professione: ....

(nel paese di provenienza)

....

(nel paese ospitante)

2. Denominazione, attività e indirizzo dell'impresa (indicare eventualmente il campo di attività del reparto)	Descrizione precisa delle attività esercitate (richiamandosi alla monografia professionale del paese ospitante, stabilita dalla Commissione delle Comunità europee, citando se possibile le cifre ivi usate):
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....

(*) Indicare le mansioni esercitate dal richiedente nell'impresa o nella filiale.
(*) Cancellare le menzioni inutili.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001. L'allegato B della citata legge così recita:

«93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.

1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche.

1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).

1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte.

1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre l999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.

2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (quarta direttiva assicurazione autoveicoli).

2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico).

2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva.

2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.

2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso.

2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico.

2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.

2000/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2000, recante modifica della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.

2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).

2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie.

2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza.

2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001, sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.

2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.

2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio.

2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.

2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.

2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE, 96/25/CE e 1999/29/CE del Consiglio, relative all'alimentazione animale.

2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie.

2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.

2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.».

— La direttiva 1999/42 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, è pubblicata in GUCE L 201 del 31 luglio 1999.

Note all'art. 2:

— La risoluzione del Consiglio del 15 luglio 1996, reca: «Trasparenza delle certificazioni della formazione professionale.».

— Il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, reca: «Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE.».

Gli articoli 9 e 10 del citato decreto così recitano:

«Art. 9 *(Tirocinio di adattamento).* — 1. Il tirocinio di adattamento consiste nell'esercizio dell'attività corrispondente alla professione in relazione alla quale è richiesto il riconoscimento, svolta sotto la responsabilità di un professionista abilitato.

2. Il tirocinio può essere accompagnato da una formazione complementare.

3. Il tirocinio è oggetto di valutazione finale.

4. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere ripetuto.».

«Art. 10 *(Prova attitudinale).* — 1. La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la capacità all'esercizio della professione, tenendo conto che il richiedente il riconoscimento è un professionista qualificato nel Paese di origine o di provenienza.

2. Le materie su cui svolgere l'esame devono essere scelte in relazione alla loro importanza essenziale per l'esercizio della professione.

3. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi.».

Nota all'art. 6:

— Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, reca: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.».

Note all'art. 10.

— L'art. 117, quinto comma della Costituzione, così recita: Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».

— Per la legge 1° marzo 2002, n. 39, vedi note alle premesse. L'art. 1, comma 5, della citata legge così recita:

«5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa regionale e provinciale entrano in vigore, per le regioni e province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.».

— Per la direttiva 1999/42/CE, vedi note alle premesse.

02G0259

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Petilia Policastro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Petilia Policastro (Crotone) ed il sindaco nella persona del dott. Michael Angelo Tavernese;

Considerato che, in data 15 settembre 2002, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2002, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Petilia Policastro (Crotone) è sciolto.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 2002

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Petilia Policastro (Crotone) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Michael Angelo Tavernese.

Il citato amministratore, in data 15 settembre 2002, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base alla quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Petilia Policastro (Crotone).

Roma, 1° ottobre 2002

Il Ministro dell'interno: PISANU

02A12330

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Aquino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 sono stati eletti il consiglio comunale di Aquino (Frosinone) ed il sindaco nella persona del sig. Giuseppe Tomassi;

Considerato che, in data 23 agosto 2002, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2002, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il Consiglio comunale di Aquino (Frosinone) è sciolto.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 2002

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Aquino (Frosinone) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giuseppe Tomassi.

Il citato amministratore, in data 23 agosto 2002, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base alla quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Aquino (Frosinone).

Roma, 1° ottobre 2002

Il Ministro dell'interno: PISANU

02A12331

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 24 settembre 2002.

Rettifica dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 157 del 2 luglio 1999, relativo al consorzio ASI di Avellino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Vista la legge del 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui è stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo del 3 aprile 1993, n. 96, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/1981, per la parte relativa alle attività produttive;

Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministero del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed in particolare l'art. 1, relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla Gestione separata terremoto costituita presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 13 della legge del 10 febbraio 1989, n. 48;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 22 giugno 1993, con il quale fu individuata la Direzione generale della produzione industriale quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;

Considerato che alla Direzione generale suddetta è subentrata, per quanto concerne tra l'altro le competenze in argomento, la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, recante «Regolamento di riorganizzazione degli uffici di livello direzionale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato»;

Visto l'art 10, comma 5, della legge 7 agosto 1997, n. 266, che prevedeva il trasferimento, tramite consegna attraverso un commissario *ad acta*, ai consorzi A.S.I. di Salerno, Avellino e Potenza (costituiti a norma dell'art. 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317), per quanto di rispettiva competenza, degli impianti e delle opere infrastrutturali realizzate nelle aree industriali di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981, e dei lotti di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493/1993, unitamente agli importi residui dei contributi assegnati in relazione ai predetti lotti nei limiti delle disponibilità esistenti, nonché dell'esercizio delle funzioni amministrative;

Visto il verbale d'intesa in data 26 giugno - 2 luglio 1998, redatto ai sensi dell'art. 15, comma 1, legge n. 241/1990, sottoscritto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dai rappresentanti aventi titolo dei consorzi A.S.I. interessati e dai delegati delle regioni Campania e Basilicata, volto tra l'altro ad articolare nel tempo le consegne in argomento;

Visto l'art. 15, commi 4 e 5, della legge n. 144/1999;

Visto il decreto n. 157/MICA/GST del 2 luglio 1999 con il quale, tra l'altro, vengono trasferiti al consorzio ASI di Avellino i lotti revocati di cui all'art. 39 del testo unico n. 76 del 30 marzo 1990, ricadenti nell'area industriale di Morra de Sanctis, come individuati all'art. 1, comma 2, di detto decreto n. 157, e che risultano erroneamente trascritte alcune particelle la superficie totale del lotto n. 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, che istituisce il Ministero delle attività produttive;

Vista la nota telefax del consorzio ASI di Avellino del 12 settembre 2002;

Visto l'appunto redatto dall'ufficio B5 di questo M.A.P.;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1 del decreto n. 157 del 2 luglio 1999, quanto riportato sotto la dizione «Area Ind.le di Morra de Sanctis» viene sostituito come segue:

«lotto n. 4: rif. Cat.: lotto della superficie di mq. 30.112, ubicato nel comune di Morra de Sanctis (Avellino), distinto in catasto al foglio n. 34 con le particelle nn. 1149 e 1174, decreto di revoca n. 7741 del 4 dicembre 1991, contributo residuo L. 1.808.010.790 (€ 933.759,65)».

Art. 2.

Il consorzio ASI di Avellino provvederà a propria cura ed onere alla volturazione ed intestazione dei suoli, fermo restando il ricorso all'esenzione da tasse ed imposte in quanto ed ove previsto dalla normativa, e specificamente da quella vigente in materia di interventi ex legge n. 219/1981. Le particelle eventualmente in corso di volturazione a favore di questo Ministero potranno essere intestate direttamente al consorzio ASI da parte del concessionario delle opere, che in tal caso provvederà a notificargli il presente decreto. Le

particelle oggetto di procedure espropriative tuttora in corso saranno comunque volturate e trascritte successivamente al perfezionamento delle procedure stesse.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2002

Il direttore generale: SAPPINO

02A12327

DECRETO 24 settembre 2002.

Rettifica dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 156 del 2 luglio 1999, relativo al consorzio ASI di Potenza.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Vista la legge del 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui è stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo del 3 aprile 1993, n. 96, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/1981, per la parte relativa alle attività produttive;

Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministero del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed in particolare l'art. 1, relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla Gestione separata terremoto costituita presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 13 della legge del 10 febbraio 1989, n. 48;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 22 giugno 1993, con il quale fu individuata la Direzione generale della produzione industriale quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;

Considerato che alla Direzione generale suddetta è subentrata, per quanto concerne tra l'altro le competenze in argomento, la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, recante «Regolamento di riorganizzazione degli uffici di livello direzionale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato»;

Visto l'art. 10, comma 5, della legge 7 agosto 1997, n. 266, che prevedeva il trasferimento, tramite consegna attraverso un commissario *ad acta*, ai consorzi A.S.I. di Salerno, Avellino e Potenza (costituiti a norma dell'art. 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317), per quanto di rispettiva competenza, degli impianti e delle opere infrastrutturali realizzate nelle aree industriali di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981, e dei lotti di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493/1993, unitamente agli importi residui dei contributi assegnati in relazione ai predetti lotti nei limiti delle disponibilità esistenti, nonché dell'esercizio delle funzioni amministrative;

Visto il verbale d'intesa in data 26 giugno - 2 luglio 1998, redatto ai sensi dell'art. 15, comma 1, legge n. 241/1990, sottoscritto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dai rappresentanti aventi titolo dei consorzi A.S.I. interessati e dai delegati delle regioni Campania e Basilicata, volto tra l'altro ad articolare nel tempo le consegne in argomento;

Visto l'art. 15, commi 4 e 5, della legge n. 144/1999;

Visto il decreto n. 156/MICA/GST del 2 luglio 1999 con il quale, tra l'altro, vengono trasferiti al consorzio ASI di Potenza le opere infrastrutturali pertinenti all'area industriale di S. Nicola di Melfi come individuate all'art. 2 del suddetto decreto n. 156;

Visto che risultano tuttora intestate a questo MAP alcune particelle facenti parte dell'area industriale di S. Nicola di Melfi, e precisamente le particelle nn. 174, 175, 176, 1123 e 1124 iscritte in catasto al comune di Melfi (Potenza) al foglio n. 5, erroneamente non trasferite con il decreto n. 156/1999, art. 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, che istituisce il Ministero delle attività produttive;

Vista la nota del consorzio ASI di Potenza n. 6366 del 27 agosto 2002;

Visto l'appunto redatto dall'ufficio B5 di questo M.A.P.;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 2 del decreto n. 156 del 2 luglio 1999, quanto riportato sotto la dizione «Area industriale di S. Nicola di Melfi», viene sostituito come segue:

« — Strade e verde attrezzato: comune di Melfi (Potenza), foglio n. 4, particelle nn. 45, 44, 177, 43, 82, 62, 418, 422, 412, 408, 421, 458, 472, 461, 471, 472, 464, 466, 454, 456, 463, 467, 56, 172, 173, 176, 410 - foglio n. 5, particelle nn. 978, 973, 618, 637, 649, 974, 591, 983, 980, 624, 587, 635, 971, 174, 175, 176, 1123, 1124 - superficie totale ha.aa.ca. 13.14.38.».

Art. 2.

Il consorzio ASI di Potenza provvederà a propria cura ed onere alla volturazione ed intestazione dei suoli, fermo restando il ricorso all'esenzione da tasse ed imposte in quanto ed ove previsto dalla normativa, e specificamente da quella vigente in materia di interventi ex legge n. 219/1981. Le particelle eventualmente in corso di volturazione a favore di questo Ministero potranno essere intestate direttamente al consorzio ASI da parte del concessionario delle opere, che in tal caso provvederà a notificargli il presente decreto. Le particelle oggetto di procedure espropriative tuttora il corso saranno comunque volturate e trascritte successivamente al perfezionamento delle procedure stesse.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2002

Il direttore generale: SAPPINO

02A12328

DECRETO 8 ottobre 2002.

Approvazione delle proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui alla legge n. 488/1992, riferite alle domande presentate per il bando del 2002 del settore industria e fissazione del termine finale di presentazione delle domande per il medesimo bando.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attività produttive, la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992, che prevede, in particolare, una rilevante partecipazione delle regioni nella programmazione ed assegnazione delle risorse finanziarie e nel procedimento di formazione delle graduatorie;

Visto, in particolare, che, secondo le condizioni ed i termini indicati nelle predette direttive, ciascuna regione può formulare proprie proposte relative a settori di attività o aree ritenuti prioritari, ai fini della formazione di una graduatoria regionale speciale, nonché specifiche priorità, con riferimento a particolari aree del territorio, specifici settori merceologici e tipologie di investimento, sia in relazione alla graduatoria ordinaria che a quella speciale, ai fini della determinazione del punteggio relativo all'indicatore di cui al punto 5.c5.4 delle predette direttive;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2002 con il quale è stato definito il piano programmatico di riparto delle risorse finanziarie tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per il bando del «settore industria» del 2002 ed è stato fissato al 6 settembre 2002 il termine ultimo per l'indicazione da parte delle dette regioni e province autonome delle proprie proposte concernenti la formazione delle graduatorie speciali e le relative risorse, le specifiche priorità e i relativi punteggi, secondo quanto previsto dalle citate direttive, con riferimento al suddetto bando;

Viste le proposte avanzate dalle regioni e province autonome;

Considerato che l'art. 1-*bis* del citato decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, prevede che il Ministero delle attività produttive promuova un più stretto raccordo con le amministrazioni regionali interessate per l'esame degli interessi pubblici coinvolti e, in particolare, per la valutazione delle proposte regionali, tramite ricorso agli strumenti procedimentali di coordinamento di cui agli articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che l'art. 6-*bis* del medesimo decreto ministeriale prevede che il Ministro delle attività produttive, valutata la compatibilità delle proposte avanzate dalle singole regioni e province autonome con lo sviluppo di tutte le aree interessate oltre che con le disposizioni del medesimo decreto, le approvi ai fini della formazione delle graduatorie;

Viste le determinazioni concordate tra il Ministero delle attività produttive e le richiamate regioni e province autonome nel corso della riunione del 26 settembre 2002, convocata ai sensi del citato art. 1-*bis* per le valutazioni di cui al citato art. 6-*bis*;

Visto il decreto ministeriale del 6 novembre 2001 concernente la fissazione del termine iniziale per la presentazione delle domande del richiamato bando del «settore industria» per l'anno 2002;

Considerato che il richiamato decreto prevede che alla fissazione del termine finale per il medesimo bando si provveda con successivo decreto in modo che non trascorrano meno di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle proposte regionali;

Decreta:

Articolo unico

1. Sono approvate le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992, in merito alle domande presentate per il bando del 2002 e riferite alle predette regioni e province autonome per le attività estrattive, manifatturiere, di servizi, delle costruzioni e di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda; tali proposte, concernenti la formazione delle graduatorie speciali e le risorse finanziarie alle stesse destinate nonché le priorità regionali ed i relativi punteggi utili per l'indicatore regionale di cui al punto 5.c5.4 del detto testo unico, sia con riferimento alle graduatorie regionali ordinarie che speciali, sono riportate, rispettivamente, negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

2. Per le regioni e le province autonome che non hanno proposto la graduatoria speciale, viene formata la sola graduatoria regionale ordinaria. Per le regioni e le province autonome che non hanno avanzato alcuna proposta di priorità con i relativi punteggi finalizzata all'indicatore di cui al comma 1, quest'ultimo assume valore pari a zero per tutte le iniziative della corrispondente graduatoria, ordinaria o speciale, della regione medesima. Analogamente assumono valore pari a zero le singole priorità non espresse.

3. Il termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 per il bando del 2002 del «settore industria» di cui al precedente comma 1, è fissato al trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2002

Il Ministro: MARZANO

ALLEGATO 1

Legge n. 488/1992 - Proposte regionali relative alla formazione di graduatorie speciali ed alle risorse finanziarie alle stesse destinate per il bando del «settore industria» del 2002 sulla base del piano programmatico di riparto delle risorse di cui al decreto ministeriale 17 luglio 2002

regione	tipo di graduatoria speciale	misura delle risorse disponibili destinata alla graduatoria speciale
PIEMONTE	NESSUNA	--
VALLE D'AOSTA	NESSUNA	--
LOMBARDIA	NESSUNA	--
TRENTINO ALTO ADIGE		
TRENTO	NESSUNA	--
BOLZANO	NESSUNA	--
VENETO	AREA	15%
FRIULI VENEZIA GIULIA	AREA	20%
LIGURIA	ATTIVITA'	50%
EMILIA ROMAGNA	AREA	50%
TOSCANA	AREA	30%
UMBRIA	AREA	20%
MARCHE	AREA	20%
LAZIO	AREA	45%
ABRUZZO	AREA	30%
MOLISE	AREA	40%
CAMPANIA	AREA	50%
PUGLIA	ATTIVITA'	50%
BASILICATA	ATTIVITA'	30%
CALABRIA	ATTIVITA'	50%
SICILIA	ATTIVITA'	40%
SARDEGNA	ATTIVITA'	25%

ALLEGATO 2

Priorità regionali e relativi punteggi utili per l'indicatore regionale

REGIONE PIEMONTE
GRADUATORIA ORDINARIA
(Industria 2002)

Priorità

AREA: REGIONE PIEMONTE TUTTE LE AREE AMMISSIBILI DELLA REGIONE		
Attività	**Tipologia**	**Punti**
TUTTE LA ATTIVITA' AMMISSIBILI	Nuovo Impianto, Ampliamento	2
	Ammodernamento	1

REGIONE VALLE D'AOSTA
GRADUATORIA ORDINARIA
(Industria 2002)

Priorità

Nessuna.

REGIONE LOMBARDIA
GRADUATORIA ORDINARIA
(Industria 2002)

Priorità

Nessuna.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
GRADUATORIA ORDINARIA
(Industria 2002)

Priorità

Nessuna.

PROVINCIA AUTONAMA DI BOLZANO
GRADUATORIA ORDINARIA
(Industria 2002)

Priorità

Nessuna.

REGIONE VENETO
GRADUATORIA ORDINARIA
(Industria 2002)

Priorità

AREA: REGIONE VENETO
TUTTE LE AREE AMMISSIBILI DELLA REGIONE

Attività	Tipologia	Punti
CA.10 - ESTRAZIONE DI CARBON FOSSILE E LIGNITE; ESTRAZIONE DI TORBA, CA.11 - ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE; SERVIZI CONNESSI ALL'ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS NATURALE, ESCLUSA LA PROSPEZIONE, CA.12 - ESTRAZIONE DI MINERALI DI URANIO E DI TORIO, CB.13 - ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI, CB.14 - ALTRE INDUSTRIE ESTRATTIVE, DA.15 - INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE, DA.16 - INDUSTRIA DEL TABACCO, DB.17 - INDUSTRIE TESSILI, DB.18 - CONFEZIONE DI ARTICOLI DI VESTIARIO; PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE, DC.19 - PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, ARTICOLI DA CORREGGIAIO, SELLERIA E CALZATURE, DD.20 - INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO, DE.21 - FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEI PRODOTTI DI CARTA, DE.22 - EDITORIA, STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI, DF.23 - FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI, DG.24 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI, DH.25 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE, DI.26 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI, DJ.27 - PRODUZIONE DI METALLI E LORO LEGHE, DJ.28 - FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSE MACCHINE E IMPIANTI, DK.29 - FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI, COMPRESI L'INSTALLAZIONE, IL MONTAGGIO, LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE, DL.30 - FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO, DI ELABORATORI E SISTEMI INFORMATICI, DL.31 - FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI N.C.A., DL.32 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHI RADIOTELEVISIVI E DI APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI, DL.33 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHI MEDICALI, DI APPARECCHI DI PRECISIONE, DI STRUMENTI OTTICI E DI OROLOGI, DM.34 - FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI, DM.35 - FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO, DN.36 - FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE, E.40 - PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DI GAS, DI VAPORE E ACQUA CALDA, F.45 - COSTRUZIONI, SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLE NOTE N.01, N.02 (con esclusione del movimento merci relativo ai trasporti marittimi (codice ISTAT I.63.11.2)), N.03, DALLA N.05 ALLA N.22, N.25 e N.26	Trasferimento	17
	Ammodernamento, Riattivazione	16
	Ampliamento, Ristrutturazione	15
	Nuovo Impianto, Riconversione	14
DN.37 - RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO, SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLE NOTE N.02 (limitatamente al movimento merci relativo ai trasporti marittimi (codice ISTAT I.63.11.2)), N.04, N.23 e N.24	Trasferimento	20
	Ammodernamento, Riattivazione	19
	Ampliamento, Ristrutturazione	18
	Nuovo Impianto, Riconversione	17

REGIONE VENETO
GRADUATORIA SPECIALE PER AREA GEOGRAFICA
(Industria 2002)

Priorità

AREA: AREA SPECIALE VENETO
AGORDO, AGUGLIARO, ALBETTONE, ALLEGHE, ASIAGO, ASIGLIANO VENETO, BARBARANO VICENTINO, BORCA DI CADORE, CALTRANO, CALVENE, CAMPAGNA LUPIA, CAMPIGLIA DEI BERICI, CANALE D'AGORDO, CASTEGNERO, CENCENIGHE AGORDINO, CIBIANA DI CADORE, COLLE SANTA LUCIA, COMELICO SUPERIORE, CONCO, DANTA DI CADORE, ENEGO, FALCADE, FARA VICENTINO, FORNO DI ZOLDO, FOZA, GALLIO, GOSALDO, GRANCONA, LA VALLE AGORDINA, LIVINALLONGO DEL COL DI LANA, LONGARE, LUGO DI VICENZA, LUSIANA, MAROSTICA, MASON VICENTINO, MIRA, MOLVENA, MONTEGALDA, MONTEGALDELLA, MOSSANO, NANTO, NOVENTA VICENTINA, PIANEZZE, PIOVENE ROCCHETTE, POIANA MAGGIORE, RIVAMONTE AGORDINO, ROANA, ROCCA PIETORE, ROTZO, SALCEDO, SAN GERMANO DEI BERICI, SAN NICOLO' DI COMELICO, SAN PIETRO DI CADORE, SAN TOMASO AGORDINO, SANTO STEFANO DI CADORE, SAPPADA, SARCEDO, SELVA DI CADORE, SOSSANO, TAIBON AGORDINO, VALLADA AGORDINA, VALSTAGNA, VILLAGA, VODO CADORE, VOLTAGO AGORDINO, ZOLDO ALTO, ZOPPE' DI CADORE, ZOVENCEDO, ZUGLIANO

Attività	**Tipologia**	**Punti**
CA.10 - ESTRAZIONE DI CARBON FOSSILE E LIGNITE; ESTRAZIONE DI TORBA, CA.11 - ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE; SERVIZI CONNESSI ALL'ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS NATURALE, ESCLUSA LA PROSPEZIONE, CA.12 - ESTRAZIONE DI MINERALI DI URANIO E DI TORIO, CB.13 - ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI, CB.14 - ALTRE INDUSTRIE ESTRATTIVE, DA.15 - INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE, DA.16 - INDUSTRIA DEL TABACCO, DB.17 - INDUSTRIE TESSILI, DB.18 - CONFEZIONE DI ARTICOLI DI VESTIARIO; PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE, DC.19 - PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, ARTICOLI DA CORREGGIAIO, SELLERIA E CALZATURE, DD.20 - INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO, DE.21 - FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEI PRODOTTI DI CARTA, DE.22 - EDITORIA, STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI, DF.23 - FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI, DG.24 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI, DH.25 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE, DI.26 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI, DJ.27 - PRODUZIONE DI METALLI E LORO LEGHE, DJ.28 - FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSE MACCHINE E IMPIANTI, DK.29 - FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI, COMPRESI L'INSTALLAZIONE, IL MONTAGGIO, LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE, DL.30 - FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO, DI ELABORATORI E SISTEMI INFORMATICI, DL.31 - FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI N.C.A., DL.32 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHI RADIOTELEVISIVI E DI APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI, DL.33 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHI MEDICALI, DI APPARECCHI DI PRECISIONE, DI STRUMENTI OTTICI E DI OROLOGI, DM.34 - FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI, DM.35 - FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO, DN.36 - FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE, E.40 - PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DI GAS, DI VAPORE E ACQUA CALDA, F.45 - COSTRUZIONI, SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLE NOTE N.01, N.02 (con esclusione del movimento merci relativo ai trasporti marittimi (codice ISTAT I.63.11.2)), N.03, DALLA N.05 ALLA N.22, N.25 e N.26	Trasferimento	17
	Riattivazione, Ammodernamento	16
	Ristrutturazione, Ampliamento	15
	Riconversione, Nuovo Impianto	14
DN.37 - RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO, SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLE NOTE N.02 (limitatamente al movimento merci relativo ai trasporti marittimi (codice ISTAT I.63.11.2)), N.04, N.23 e N.24	Trasferimento	20
	Riattivazione, Ammodernamento	19
	Ristrutturazione, Ampliamento	18
	Riconversione, Nuovo Impianto	17

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
GRADUATORIA ORDINARIA
(Industria 2002)

Priorità

AREA: REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA TUTTE LE AREE AMMISSIBILI DELLA REGIONE		
Attività	**Tipologia**	**Punti**
CA.10 - ESTRAZIONE DI CARBON FOSSILE E LIGNITE; ESTRAZIONE DI TORBA, CB.13 - ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI, DF.23 - FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI, DM.34 - FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI, DN.37 - RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO	Nuovo Impianto, Riattivazione	25
	Ristrutturazione, Riconversione	24
	Ampliamento, Ammodernamento	23
	Trasferimento	22
CB.14 - ALTRE INDUSTRIE ESTRATTIVE, DC.19 - PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, ARTICOLI DA CORREGGIAIO, SELLERIA E CALZATURE, DG.24 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI, DH.25 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE, DL.32 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHI RADIOTELEVISIVI E DI APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI, DM.35 - FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	Nuovo Impianto, Riattivazione	27
	Ristrutturazione, Riconversione	26
	Ampliamento, Ammodernamento	25
	Trasferimento	24
DA.15 - INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE, DD.20 - INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO, DJ.28 - FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSE MACCHINE E IMPIANTI, DN.36 - FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE, F.45 - COSTRUZIONI	Nuovo Impianto, Riattivazione	30
	Ristrutturazione, Riconversione	29
	Ampliamento, Ammodernamento	28
	Trasferimento	27
DB.17 - INDUSTRIE TESSILI, DB.18 - CONFEZIONE DI ARTICOLI DI VESTIARIO; PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE, DL.31 - FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI N.C.A.	Nuovo Impianto, Riattivazione	28
	Ristrutturazione, Riconversione	27
	Ampliamento, Ammodernamento	26
	Trasferimento	25
DE.21 - FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEI PRODOTTI DI CARTA, DJ.27 - PRODUZIONE DI METALLI E LORO LEGHE, DL.30 - FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO, DI ELABORATORI E SISTEMI INFORMATICI, E.40 - PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DI GAS, DI VAPORE E ACQUA CALDA	Nuovo Impianto, Riattivazione	26
	Ristrutturazione, Riconversione	25
	Ampliamento, Ammodernamento	24
	Trasferimento	22
DE.22 - EDITORIA, STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI, DI.26 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI, DK.29 - FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI, COMPRESI L'INSTALLAZIONE, IL MONTAGGIO, LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE, DL.33 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHI MEDICALI, DI APPARECCHI DI PRECISIONE, DI STRUMENTI OTTICI E DI OROLOGI	Nuovo Impianto, Riattivazione	29
	Ristrutturazione, Riconversione	28
	Ampliamento, Ammodernamento	27
	Trasferimento	26

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
GRADUATORIA SPECIALE PER AREA GEOGRAFICA
(Industria 2002)

Priorità

AREA: AREA SPECIALE FRIULI- VENEZIA GIULIA
ARBA, CAVASSO NUOVO, COSEANO, DIGNANO, FANNA, MANIAGO, MEDUNO, MONTEREALE VALCELLINA, RIVE D'ARCANO, SEQUALS, VIVARO

Attività	Tipologia	Punti
DA.15 - INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE, DJ.28.4 - Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri, DJ.28.5 - Trattamento e rivestimento dei metalli, lavorazioni di meccanica generale per conto terzi, DJ.28.6 - Fabbricazione di articoli di coltelleria, utensili e oggetti diversi in metallo	Nuovo Impianto, Riattivazione	20
	Riconversione, Ristrutturazione	19
	Ammodernamento, Ampliamento	18
	Trasferimento	17

REGIONE LIGURIA
GRADUATORIA ORDINARIA
(Industria 2002)

Priorità

AREA: REGIONE LIGURIA
TUTTE LE AREE AMMISSIBILI DELLA REGIONE

Attività	Tipologia	Punti
TUTTE LA ATTIVITA' AMMISSIBILI	Nuovo Impianto	30
	Ampliamento	20
	Ammodernamento	15

REGIONE LIGURIA
GRADUATORIA SPECIALE PER ATTIVITA’
(Industria 2002)

Priorità

ATTIVITA’: DA.15.41.1 - Fabbricazione di olio di oliva grezzo, DA.15.42.1 - Fabbricazione di olio di oliva raffinato, DG.24.64 - Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico, DJ.28.5 - Trattamento e rivestimento dei metalli, lavorazioni di meccanica generale per conto terzi, DK.29.56.5 - Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione), DK.29.71 - Fabbricazione di elettrodomestici (esclusa riparazione cfr.52.7), DL.30 - FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO, DI ELABORATORI E SISTEMI INFORMATICI, DL.31 - FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI N.C.A., DL.32 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHI RADIOTELEVISIVI E DI APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI, DL.33 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHI MEDICALI, DI APPARECCHI DI PRECISIONE, DI STRUMENTI OTTICI E DI OROLOGI, DM.35.12 - Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive, SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLA NOTA N.04

	Tipologia	Punti
AREA: AREA SPECIALE LIGURIA TUTTE LE AREE AMMISSIBILI DELLA REGIONE	Ristrutturazione	20
	Nuovo Impianto	15
	Ampliamento	10

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
GRADUATORIA ORDINARIA
(Industria 2002)

Priorità

AREA: REGIONE EMILIA ROMAGNA TUTTE LE AREE AMMISSIBILI DELLA REGIONE		
Attività	**Tipologia**	**Punti**
TUTTE LA ATTIVITA' AMMISSIBILI	Nuovo Impianto	10
	Ammodernamento	5

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
GRADUATORIA SPECIALE PER AREA GEOGRAFICA
(Industria 2002)

Priorità

AREA: AREA 87.3.C COMACCHIO [OB.2 DEROGA 87.3.C], COPPARO [OB.2 DEROGA 87.3.C], FERRARA [OB.2 DEROGA 87.3.C], FORMIGNANA, MIGLIARINO, MIGLIARO, OSTELLATO, RAVENNA [OB.2 DEROGA 87.3.C], RO FERRARESE [OB.2 DEROGA 87.3.C], TRESIGALLO		
Attività	**Tipologia**	**Punti**
TUTTE LA ATTIVITA' AMMISSIBILI	Nuovo Impianto	10
	Ammodernamento	5

REGIONE TOSCANA
GRADUATORIA ORDINARIA
(Industria 2002)

Priorità

AREA: AREA: REGIONE TOSCANA TUTTE LE AREE AMMISSIBILI DELLA REGIONE		
Attività	**Tipologia**	**Punti**
TUTTE LA ATTIVITA' AMMISSIBILI	Nuovo Impianto, Ampliamento	5

REGIONE TOSCANA
GRADUATORIA SPECIALE PER AREA GEOGRAFICA
(Industria 2002)

Priorità

AREA: AREA: COMUNI MONTANI E PARZIALMENTE MONTANI
ABBADIA SAN SALVATORE, ABETONE, ANGHIARI, ARCIDOSSO, AREZZO [SOST. TRANS. OB.2], AULLA [OB.2 DEROGA 87.3.C], AULLA [SOST. TRANS. OB.2], BADIA TEDALDA, BAGNI DI LUCCA [OB.2 DEROGA 87.3.C], BAGNI DI LUCCA [SOST. TRANS. OB.2 DEROGA 87.3.C], BAGNONE, BARBERINO DI MUGELLO, BARGA [OB.2 DEROGA 87.3.C], BARGA [SOST. TRANS. OB.2 DEROGA 87.3.C], BIBBIENA, BORGO A MOZZANO, BORGO SAN LORENZO, BUTI, CALCI, CAMPO NELL'ELBA, CAMPORGIANO, CANTAGALLO, CAPOLIVERI, CAPOLONA [SOST. TRANS. OB.2], CAPRAIA ISOLA, CAPRESE MICHELANGELO, CAREGGINE, CARRARA [OB.2 DEROGA 87.3.C], CASOLA IN LUNIGIANA, CASTEL DEL PIANO, CASTEL FOCOGNANO, CASTEL SAN NICCOLO', CASTELL'AZZARA, CASTELNUOVO DI GARFAGNANA, CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA, CASTIGLION FIBOCCHI [SOST. TRANS. OB.2], CASTIGLION FIORENTINO [SOST. TRANS. OB.2], CASTIGLIONE D'ORCIA, CASTIGLIONE DI GARFAGNANA, CETONA, CHIANCIANO TERME, CHITIGNANO, CHIUSDINO, CHIUSI DELLA VERNA, CINIGIANO, CIVITELLA PAGANICO, COMANO, COREGLIA ANTELMINELLI, CORTONA [SOST. TRANS. OB.2], CUTIGLIANO, DICOMANO, FABBRICHE DI VALLICO, FILATTIERA, FIRENZUOLA, FIVIZZANO, FOSCIANDORA, FOSDINOVO, GAIOLE IN CHIANTI, GALLICANO, GIUNCUGNANO, GREVE IN CHIANTI, LICCIANA NARDI, LONDA, LORO CIUFFENNA, MANCIANO, MARCIANA, MARCIANA MARINA, MARLIANA, MARRADI, MASSA MARITTIMA, MASSA [OB.2 DEROGA 87.3.C], MINUCCIANO, MOLAZZANA, MONTALCINO, MONTALE, MONTE ARGENTARIO, MONTECATINI VAL DI CECINA [OB.2], MONTECATINI VAL DI CECINA [SOST. TRANS. OB.2], MONTEMIGNAIO, MONTEMURLO, MONTEPULCIANO, MONTERCHI, MONTEROTONDO MARITTIMO, MONTEVERDI MARITTIMO, MONTICIANO, MONTIERI, MONTIGNOSO [OB.2 DEROGA 87.3.C], MULAZZO, ORTIGNANO RAGGIOLO, PALAZZUOLO SUL SENIO, PELAGO [SOST. TRANS. OB.2], PESCAGLIA, PESCIA [OB.2], PESCIA [SOST. TRANS. OB.2], PIANCASTAGNAIO, PIAZZA AL SERCHIO, PIEVE FOSCIANA, PIEVE SANTO STEFANO, PISTOIA [OB.2], PISTOIA [SOST. TRANS. OB.2], PITEGLIO, PITIGLIANO, PODENZANA, POMARANCE [OB.2 DEROGA 87.3.C], POMARANCE [SOST. TRANS. OB.2 DEROGA 87.3.C], PONTASSIEVE [SOST. TRANS. OB.2], PONTREMOLI [OB.2], PONTREMOLI [SOST. TRANS. OB.2], POPPI, PORTO AZZURRO, PORTOFERRAIO, PRATOVECCHIO, RADDA IN CHIANTI, RADICOFANI, RADICONDOLI, RIO MARINA, RIO NELL'ELBA, ROCCALBEGNA, ROCCASTRADA, RUFINA, SAMBUCA PISTOIESE, SAN CASCIANO DEI BAGNI, SAN GODENZO, SAN MARCELLO PISTOIESE, SAN PIERO A SIEVE, SAN ROMANO IN GARFAGNANA, SANSEPOLCRO, SANTA FIORA, SARTEANO, SASSETTA, SCANSANO, SCARPERIA, SEGGIANO, SEMPRONIANO, SERAVEZZA [OB.2], SERAVEZZA [SOST. TRANS. OB.2], SESTINO, SILLANO, SORANO, STAZZEMA, STIA, SUBBIANO, TALLA, TRESANA, VAGLI SOTTO, VAGLIA, VAIANO, VERGEMOLI, VERNIO, VICCHIO, VILLA BASILICA, VILLA COLLEMANDINA, VILLAFRANCA IN LUNIGIANA [OB.2], VILLAFRANCA IN LUNIGIANA [SOST. TRANS. OB.2], VOLTERRA [OB.2], VOLTERRA [SOST. TRANS. OB.2], ZERI

Attività	Tipologia	Punti
TUTTE LA ATTIVITA' AMMISSIBILI	Nuovo Impianto, Ampliamento	5

REGIONE UMBRIA
GRADUATORIA ORDINARIA
(Industria 2002)

Priorità

AREA: REGIONE UMBRIA
ALLERONA, ALVIANO, AMELIA, ARRONE, ATTIGLIANO, AVIGLIANO UMBRO, BASCHI, BASTIA, BETTONA, CALVI DELL'UMBRIA, CANNARA, CASTEL GIORGIO, CASTEL VISCARDO, CASTIGLIONE DEL LAGO, CITERNA [OB.2], CITERNA [SOST. TRANS. OB.2], CITTA' DELLA PIEVE, CITTA' DI CASTELLO [OB.2], CITTA' DI CASTELLO [SOST. TRANS. OB.2], COLLAZZONE, CORCIANO, COSTACCIARO, DERUTA, FABRO, FERENTILLO, FICULLE, FOSSATO DI VICO, FRATTA TODINA, GIOVE, GUARDEA, GUBBIO, LISCIANO NICCONE, LUGNANO IN TEVERINA, MAGIONE, MARSCIANO [OB.2], MARSCIANO [SOST. TRANS. OB.2], MONTE CASTELLO DI VIBIO, MONTE SANTA MARIA TIBERINA, MONTECASTRILLI, MONTECCHIO, MONTEFRANCO, MONTEGABBIONE, MONTELEONE D'ORVIETO, MONTONE, NARNI [OB.2 DEROGA 87.3.C], NARNI [OB.2], ORVIETO [OB.2], ORVIETO [SOST. TRANS. OB.2], OTRICOLI, PACIANO, PANICALE, PARRANO, PASSIGNANO SUL TRASIMENO, PENNA IN TEVERINA, PERUGIA [SOST. TRANS. OB.2], PIEGARO, PIETRALUNGA, POLINO, PORANO, SAN GEMINI, SAN GIUSTINO, SAN VENANZO, SCHEGGIA E PASCELUPO, SIGILLO, STRONCONE, TERNI [OB.2 DEROGA 87.3.C], TERNI [OB.2], TERNI [SOST. TRANS. OB.2], TODI [OB.2], TODI [SOST. TRANS. OB.2], TORGIANO, TUORO SUL TRASIMENO, UMBERTIDE [OB.2], UMBERTIDE [SOST. TRANS. OB.2], VALFABBRICA

Attività	Tipologia	Punti
DB.17 - INDUSTRIE TESSILI, DB.18 - CONFEZIONE DI ARTICOLI DI VESTIARIO; PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE, DJ.28 - FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSE MACCHINE E IMPIANTI, DK.29.1 - Fabbricazione di macchine e apparecchi per la produzione e l'utilizzazione dell'energia meccanica, esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli, DK.29.11 - Fabbricazione di motori e di turbine, esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli, DK.29.11.1 - Costruzione e installazione di motori a combustione interna, compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili), DK.29.11.2 - Costruzione e installazione di turbine idrauliche e termiche ed altre macchine che producono energia meccanica, compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione, DK.29.12 - Fabbricazione di pompe e compressori (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione, DK.29.13 - Fabbricazione di rubinetti e valvole, DK.29.14 - Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione, DK.29.14.1 - Fabbricazione di organi di trasmissione, DK.29.14.2 - Fabbricazione di cuscinetti a sfere, DK.29.2 - Fabbricazione di altre macchine di impiego generale, DK.29.21 - Fabbricazione di fornaci e bruciatori, DK.29.21.1 - Fabbricazione e installazione di fornaci e bruciatori, DK.29.21.2 - Riparazione di fornaci e bruciatori, DK.29.22 - Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione, DK.29.22.1 - Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione, DK.29.22.2 - Riparazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione, DK.29.23 - Fabbricazione di attrezzature, di uso non domestico, per la refrigerazione e la ventilazione, DK.29.23.1 - Fabbricazione e installazione di attrezzature di uso non domestico, per la refrigerazione e la ventilazione, DK.29.23.2 - Riparazione di attrezzature di uso non domestico, per la refrigerazione e la ventilazione, DK.29.24 - Fabbricazione di altre macchine di impiego generale n.c.a., DK.29.24.1 - Costruzione di materiale per saldatura non elettrica, DK.29.24.2 - Costruzione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione), DK.29.24.3 - Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a., DK.29.24.4 - Riparazione di altre macchine di impiego generale, DK.29.3 - Fabbricazione di	Tutte le tipologie	8

macchine per l'agricoltura e la silvicoltura, DK.29.31 - Fabbricazione di trattori agricoli, DK.29.31.1 - Fabbricazione di trattori agricoli, DK.29.31.2 - Riparazione di trattori agricoli, DK.29.32 - Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura e la silvicoltura, DK.29.32.1 - Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia, DK.29.32.2 - Riparazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia, DK.29.4 - Fabbricazione di macchine utensili (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione), DK.29.5 - Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali, DK.29.51 - Fabbricazione di macchine per la metallurgia (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione), DK.29.52 - Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione), DK.29.53 - Fabbricazione di macchine per la lavorazione di prodotti alimentari, bevande e tabacco (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione), DK.29.54 - Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio, DK.29.54.1 - Costruzione e installazione di macchine tessili; di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili; di macchine per cucire e per maglieria (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione), DK.29.54.2 - Costruzione e installazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli,del cuoio e delle calzature (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione), DK.29.54.3 - Costruzione di apparecchiature igienico-sanitarie e di macchine per lavanderie e stirerie (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione), DK.29.55 - Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione), DK.29.56 - Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali n.c.a., DK.29.56.1 - Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione), DK.29.56.2 - Fabbricazione e installazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione), DK.29.56.3 - Fabbricazione e installazione di macchine per la lavorazione delle materie plastiche e della gomma e di altre macchine per impieghi speciali n.c.a. (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione), DK.29.56.4 - Fabbricazione e installazione di macchine per la lavorazione del legno e materie similari (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione), DK.29.56.5 - Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione), DK.29.7 - Fabbricazione di apparecchi per uso domestico n.c.a., DK.29.71 - Fabbricazione di elettrodomestici (esclusa riparazione cfr.52.7), DK.29.72 - Fabbricazione di apparecchi ad uso domestico non elettrici (esclusa riparazione cfr.52.7)		

REGIONE UMBRIA
GRADUATORIA SPECIALE PER AREA GEOGRAFICA
(Industria 2002)

Priorità

AREA: SPECIALE COMUNI COMPRESI NEL PIAT
ACQUASPARTA, ASSISI [OB.2], ASSISI [SOST. TRANS. OB.2], BEVAGNA, CAMPELLO SUL CLITUNNO, CASCIA, CASTEL RITALDI, CERRETO DI SPOLETO, FOLIGNO [OB.2 DEROGA 87.3.C], FOLIGNO [OB.2], FOLIGNO [SOST. TRANS. OB.2], GIANO DELL'UMBRIA, GUALDO CATTANEO, GUALDO TADINO, MASSA MARTANA, MONTEFALCO, MONTELEONE DI SPOLETO, NOCERA UMBRA, NORCIA, POGGIODOMO, PRECI, SANT'ANATOLIA DI NARCO, SCHEGGINO, SELLANO, SPELLO, SPOLETO, TREVI, VALLO DI NERA, VALTOPINA

Attività	Tipologia	Punti
TUTTE LA ATTIVITA' AMMISSIBILI	Tutte le tipologie	0

REGIONE MARCHE
GRADUATORIA ORDINARIA
(Industria 2002)

Priorità

AREA: AREE TERREMOTO ED EX CASSA MEZZOGIORNO
ACQUACANINA, ACQUASANTA TERME, APPIGNANO DEL TRONTO, ARCEVIA, ARQUATA DEL TRONTO, ASCOLI PICENO [OB.2 DEROGA 87.3.C], ASCOLI PICENO [SOST. TRANS. OB.2 DEROGA 87.3.C], BELFORTE DEL CHIENTI, BOLOGNOLA, CALDAROLA, CAMERINO, CAMPOROTONDO DI FIASTRONE, CASTEL DI LAMA, CASTELRAIMONDO, CASTELSANTANGELO SUL NERA, CASTIGNANO [OB.2], CASTIGNANO [SOST. TRANS. OB.2 DEROGA 87.3.C], CASTORANO [OB.2 DEROGA 87.3.C], CASTORANO [SOST. TRANS. OB.2], CERRETO D'ESI, CESSAPALOMBO, COLLI DEL TRONTO, COMUNANZA [OB.2 DEROGA 87.3.C], COMUNANZA [SOST. TRANS. OB.2 DEROGA 87.3.C], CUPRAMONTANA, ESANATOGLIA, FABRIANO [OB.2 DEROGA 87.3.C], FABRIANO [SOST. TRANS. OB.2 DEROGA 87.3.C], FIASTRA, FIORDIMONTE, FIUMINATA, FOLIGNANO, FORCE, GAGLIOLE, GENGA, GROTTAMMARE [OB.2], MALTIGNANO, MATELICA, MERGO, MONSAMPOLO DEL TRONTO [OB.2], MONTE CAVALLO, MONTEGALLO, MONTEPRANDONE [OB.2], MUCCIA, OFFIDA, PALMIANO, PERGOLA, PIEVE TORINA, PIEVEBOVIGLIANA, PIORACO, POGGIO SAN VICINO, RIPATRANSONE, ROCCAFLUVIONE, ROTELLA, SAN BENEDETTO DEL TRONTO [OB.2], SAN GINESIO, SASSOFERRATO, SEFRO, SERRA SAN QUIRICO, SERRA SANT'ABBONDIO, SERRAPETRONA, SERRAVALLE DI CHIENTI, SPINETOLI [OB.2 DEROGA 87.3.C], SPINETOLI [SOST. TRANS. OB.2 DEROGA 87.3.C], USSITA, VENAROTTA [OB.2 DEROGA 87.3.C], VENAROTTA [SOST. TRANS. OB.2 DEROGA 87.3.C], VISSO

Attività	**Tipologia**	**Punti**
TUTTE LA ATTIVITA' AMMISSIBILI	Nuovo Impianto	15
	Riattivazione, Riconversione	12
	Ristrutturazione, Ampliamento, Trasferimento	10
	Ammodernamento	8

AREA: AREE SENZA PRIORITA' TERRITORIALE
ACQUALAGNA, AMANDOLA, ANCONA [OB.2], APECCHIO, APIRO, APPIGNANO, AUDITORE, BARBARA, BARCHI, BELFORTE ALL'ISAURO, BELMONTE PICENO, BELVEDERE OSTRENSE, BORGO PACE, CAGLI, CANTIANO, CARASSAI, CARPEGNA, CASTELBELLINO [OB.2], CASTELBELLINO [SOST. TRANS. OB.2], CASTELDELCI, CASTELLEONE DI SUASA, CASTELPLANIO [OB.2], CASTELPLANIO [SOST. TRANS. OB.2], CINGOLI, CIVITANOVA MARCHE [OB.2], COLMURANO [OB.2], COLMURANO [SOST. TRANS. OB.2], COSSIGNANO, FALERONE, FANO [OB.2], FERMIGNANO, FILOTTRANO, FOSSOMBRONE, FRATTE ROSA, FRONTINO, FRONTONE, GROTTAZZOLINA, GUALDO, ISOLA DEL PIANO, JESI, LAPEDONA, LORO PICENO, LUNANO [OB.2], LUNANO [SOST. TRANS. OB.2], MACERATA FELTRIA, MAIOLATI SPONTINI [OB.2], MAIOLATI SPONTINI [SOST. TRANS. OB.2], MAIOLO, MASSA FERMANA, MASSIGNANO, MERCATELLO SUL METAURO, MERCATINO CONCA, MONDAVIO, MONSAMPIETRO MORICO, MONSANO, MONTALTO DELLE MARCHE, MONTAPPONE, MONTE CERIGNONE, MONTE GIBERTO, MONTE PORZIO, MONTE RINALDO, MONTE ROBERTO [OB.2], MONTE ROBERTO [SOST. TRANS. OB.2], MONTE SAN MARTINO, MONTE SAN VITO, MONTE VIDON COMBATTE, MONTE VIDON CORRADO, MONTECALVO IN FOGLIA, MONTECAROTTO, MONTECASSIANO, MONTECOPIOLO, MONTEDINOVE, MONTEFALCONE APPENNINO, MONTEFANO, MONTEFELCINO, MONTEFIORE DELL'ASO, MONTEFORTINO, MONTEGRIMANO, MONTELEONE DI FERMO, MONTELPARO, MONTEMAGGIORE AL METAURO, MONTEMONACO, MONTERUBBIANO, MONTOTTONE, MORESCO [OB.2], MORESCO [SOST. TRANS. OB.2], MORRO D'ALBA, NOVAFELTRIA, ORCIANO DI PESARO, ORTEZZANO [OB.2], ORTEZZANO [SOST. TRANS. OB.2], OSTRA [OB.2], PEGLIO, PENNA SAN GIOVANNI, PENNABILLI, PETRIANO, PETRITOLI, PIAGGE, PIANDIMELETO [OB.2], PIANDIMELETO [SOST. TRANS. OB.2], PIETRARUBBIA, PIOBBICO, POGGIO SAN MARCELLO, POLLENZA, PONZANO DI FERMO, RIPE SAN GINESIO, ROSORA, SALTARA, SAN GIORGIO DI PESARO, SAN LEO, SAN LORENZO IN CAMPO, SAN MARCELLO, SAN PAOLO DI JESI, SAN SEVERINO MARCHE, SANT'AGATA FELTRIA, SANT'ANGELO IN PONTANO, SANT'ANGELO IN VADO [OB.2], SANT'ANGELO IN VADO [SOST. TRANS. OB.2], SANT'IPPOLITO, SANTA MARIA NUOVA, SANTA VITTORIA IN MATENANO, SARNANO, SASSOCORVARO, SASSOFELTRIO, SENIGALLIA, SERRA DE'CONTI, SERRUNGARINA, SERVIGLIANO, SMERILLO, STAFFOLO, TALAMELLO, TAVOLETO, TOLENTINO [OB.2], TOLENTINO [SOST. TRANS. OB.2], TREIA, URBANIA [OB.2], URBANIA [SOST. TRANS. OB.2], URBINO, URBISAGLIA [OB.2], URBISAGLIA [SOST. TRANS. OB.2]

Attività	**Tipologia**	**Punti**
TUTTE LA ATTIVITA' AMMISSIBILI	Nuovo Impianto	10
	Riattivazione, Riconversione	7
	Ristrutturazione, Ampliamento, Trasferimento	5
	Ammodernamento	3

REGIONE MARCHE
GRADUATORIA SPECIALE PER AREA GEOGRAFICA
(Industria 2002)

Priorità

AREA: AREA SPECIALE MARCHE
ACQUALAGNA, APECCHIO, APIRO, APPIGNANO DEL TRONTO, ARCEVIA, AUDITORE, BARBARA, BARCHI, BELFORTE DEL CHIENTI, BELMONTE PICENO, BELVEDERE OSTRENSE, BOLOGNOLA, BORGO PACE, CAGLI, CALDAROLA, CAMPOROTONDO DI FIASTRONE, CARASSAI, CASTEL DI LAMA, CASTELBELLINO [OB.2], CASTELBELLINO [SOST. TRANS. OB.2], CASTELDELCI, CASTELLEONE DI SUASA, CASTIGNANO [OB.2], CASTIGNANO [SOST. TRANS. OB.2 DEROGA 87.3.C], CASTORANO [OB.2 DEROGA 87.3.C], CASTORANO [SOST. TRANS. OB.2], CESSAPALOMBO, CINGOLI, CIVITANOVA MARCHE [OB.2], COLLI DEL TRONTO, COLMURANO [OB.2], COLMURANO [SOST. TRANS. OB.2], COMUNANZA [OB.2 DEROGA 87.3.C], COMUNANZA [SOST. TRANS. OB.2 DEROGA 87.3.C], COSSIGNANO, FALERONE, FERMIGNANO, FILOTTRANO, FIORDIMONTE, FIUMINATA, FOLIGNANO, FORCE, FRATTE ROSA, FRONTONE, GROTTAZZOLINA, GUALDO, LAPEDONA, LORO PICENO, MACERATA FELTRIA, MASSA FERMANA, MASSIGNANO, MERCATELLO SUL METAURO, MONDAVIO, MONSAMPIETRO MORICO, MONTALTO DELLE MARCHE, MONTAPPONE, MONTE CERIGNONE, MONTE GIBERTO, MONTE PORZIO, MONTE RINALDO, MONTE VIDON COMBATTE, MONTE VIDON CORRADO, MONTECAROTTO, MONTECOPIOLO, MONTEDINOVE, MONTEFALCONE APPENNINO, MONTEFIORE DELL'ASO, MONTELEONE DI FERMO, MONTELPARO, MONTERUBBIANO, MONTOTTONE, MORESCO [OB.2], MORESCO [SOST. TRANS. OB.2], MORRO D'ALBA, OFFIDA, ORCIANO DI PESARO, ORTEZZANO [OB.2], ORTEZZANO [SOST. TRANS. OB.2], OSTRA [OB.2], PALMIANO, PEGLIO, PENNA SAN GIOVANNI, PERGOLA, PETRITOLI, PIETRARUBBIA, POGGIO SAN MARCELLO, POGGIO SAN VICINO, PONZANO DI FERMO, RIPATRANSONE, RIPE SAN GINESIO, ROCCAFLUVIONE, ROSORA, ROTELLA, SAN BENEDETTO DEL TRONTO [OB.2], SAN GINESIO, SAN GIORGIO DI PESARO, SAN LORENZO IN CAMPO, SAN MARCELLO, SAN SEVERINO MARCHE, SANT'ANGELO IN VADO [OB.2], SANT'ANGELO IN VADO [SOST. TRANS. OB.2], SANTA MARIA NUOVA, SANTA VITTORIA IN MATENANO, SASSOCORVARO, SERRA DE'CONTI, SERRA SANT'ABBONDIO, SERRAPETRONA, SERVIGLIANO, SMERILLO, SPINETOLI [OB.2 DEROGA 87.3.C], SPINETOLI [SOST. TRANS. OB.2 DEROGA 87.3.C], STAFFOLO, TOLENTINO [OB.2], TOLENTINO [SOST. TRANS. OB.2], URBANIA [OB.2], URBANIA [SOST. TRANS. OB.2], URBISAGLIA [OB.2], URBISAGLIA [SOST. TRANS. OB.2], VENAROTTA [OB.2 DEROGA 87.3.C], VENAROTTA [SOST. TRANS. OB.2 DEROGA 87.3.C]

Attività	**Tipologia**	**Punti**
DB.17 - INDUSTRIE TESSILI, DB.18 - CONFEZIONE DI ARTICOLI DI VESTIARIO; PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE, DG.24.66.6 - Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio, DG.24.7 - Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali, DK.29.54.1 - Costruzione e installazione di macchine tessili; di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili; di macchine per cucire e per maglieria (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione), SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLA NOTA N.19	Nuovo Impianto	16
	Riattivazione, Riconversione	13
	Ristrutturazione, Ampliamento, Trasferimento	11
	Ammodernamento	9

DC.19 - PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, ARTICOLI DA CORREGGIAIO, SELLERIA E CALZATURE, DK.29.54.2 - Costruzione e installazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli,del cuoio e delle calzature (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione)	Nuovo Impianto	13
	Riattivazione, Riconversione	10
	Ristrutturazione, Ampliamento, Trasferimento	8
	Ammodernamento	6

REGIONE LAZIO
GRADUATORIA ORDINARIA
(Industria 2002)

Priorità

AREA: AREA 1
ACQUAFONDATA, AFFILE, ALATRI, ALBANO LAZIALE [OB.2 DEROGA 87.3.C], ALVITO, AMASENO, ANAGNI, ANZIO, APRILIA, AQUINO, ARCE, ARCINAZZO ROMANO, ARICCIA [OB.2 DEROGA 87.3.C], ARLENA DI CASTRO, ARNARA, ARPINO, ARSOLI, ARTENA, ASCREA, ATINA, AUSONIA, BARBARANO ROMANO, BASSANO ROMANO, BASSIANO, BELMONTE CASTELLO, BORGOROSE, BOVILLE ERNICA, BRACCIANO, BROCCOSTELLA, CALCATA, CAMERATA NUOVA, CAMPAGNANO DI ROMA, CAMPODIMELE, CAMPOLI APPENNINO, CANINO, CARPINETO ROMANO, CASALATTICO, CASALVIERI, CASAPE, CASSINO, CASTEL DI TORA, CASTEL GANDOLFO, CASTELFORTE, CASTELLIRI, CASTELNUOVO PARANO, CASTRO DEI VOLSCI, CASTROCIELO, CECCANO, CELLERE, CEPRANO, CERRETO LAZIALE, CERVARA DI ROMA, CERVARO, CICILIANO, CINETO ROMANO, CISTERNA DI LATINA, COLFELICE, COLLALTO SABINO, COLLE DI TORA, COLLE SAN MAGNO, COLLEFERRO, COLLEGIOVE, COLLEPARDO, COLONNA, CONCERVIANO, CONFIGNI, CORENO AUSONIO, CORI, COTTANELLO, ESPERIA, FALVATERRA, FARNESE, FERENTINO, FILETTINO, FONTANA LIRI, FONTECHIARI, FROSINONE [OB.2 DEROGA 87.3.C], FROSINONE [SOST. TRANS. OB.2 DEROGA 87.3.C], FUMONE, GALLINARO, GAVIGNANO, GENZANO DI ROMA, GERANO, GIULIANO DI ROMA, GORGA, GRADOLI, GROTTE DI CASTRO, GUARCINO, ISCHIA DI CASTRO, ISOLA DEL LIRI, JENNE, LANUVIO, LARIANO, LATERA, LATINA [OB.2 DEROGA 87.3.C], LATINA [SOST. TRANS. OB.2 DEROGA 87.3.C], LENOLA, LICENZA, LONGONE SABINO, MAENZA, MAGLIANO ROMANO, MANDELA, MARCELLINA, MARCETELLI, MAZZANO ROMANO, MENTANA, MONTE PORZIO CATONE, MONTE SAN BIAGIO, MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO, MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA, MONTECOMPATRI, MONTEFLAVIO, MONTELANICO, MONTELEONE SABINO, MONTELIBRETTI, MONTORIO ROMANO, MORICONE, MOROLO, MORRO REATINO, NEMI, NEROLA, NESPOLO, NETTUNO, NORMA, ONANO, ORVINIO, PALIANO, PALOMBARA SABINA, PASTENA, PATRICA, PERCILE, PESCOROCCHIANO, PESCOSOLIDO, PETRELLA SALTO, PIANSANO, PICINISCO, PICO, PIEDIMONTE SAN GERMANO, PIGLIO, PIGNATARO INTERAMNA, PISONIANO, POFI, POLI, PONTECORVO, POSTA FIBRENO, POZZAGLIA SABINA, PRIVERNO, PROCENO, PROSSEDI, RIOFREDDO, RIPI, ROCCA D'ARCE, ROCCA DI PAPA, ROCCA MASSIMA, ROCCA PRIORA, ROCCAGIOVINE, ROCCAGORGA, ROCCASECCA, ROCCASECCA DEI VOLSCI, ROVIANO, SAN BIAGIO SARACINISCO, SAN DONATO VAL DI COMINO, SAN GIORGIO A LIRI, SAN GIOVANNI INCARICO, SAN GREGORIO DA SASSOLA, SAN POLO DEI CAVALIERI, SAN VITTORE DEL LAZIO, SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO, SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO, SANT'ANGELO ROMANO, SANT'APOLLINARE, SANT'ELIA FIUMERAPIDO, SANTI COSMA E DAMIANO, SANTOPADRE, SEGNI, SELCI, SERMONETA, SERRONE, SETTEFRATI, SEZZE, SGURGOLA, SORA, SPERLONGA, STRANGOLAGALLI, SUPINO, TARANO, TERELLE, TESSENNANO, TORRE CAJETANI, TORRICE, TREVI NEL LAZIO, TREVIGNANO ROMANO, TRIVIGLIANO, TURANIA, VALENTANO, VALLECORSA, VALLEMAIO, VALLEPIETRA, VALLEROTONDA, VALLINFREDA, VALMONTONE, VARCO SABINO, VELLETRI, VEROLI, VICALVI, VICO NEL LAZIO, VILLA LATINA, VILLA SANTA LUCIA, VILLA SANTO STEFANO, VITICUSO, VIVARO ROMANO

Attività	Tipologia	Punti
CA.11 - ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE; SERVIZI CONNESSI ALL'ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS NATURALE, ESCLUSA LA PROSPEZIONE, DN.36 - FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE, SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLE NOTE N.23 e N.24	Ammodernamento, Ristrutturazione	23
	Ampliamento, Nuovo Impianto, Riattivazione	21
	Trasferimento	17
	Riconversione	13
CB.14 - ALTRE INDUSTRIE ESTRATTIVE	Ammodernamento, Ristrutturazione	23
	Riconversione	18
	Trasferimento	17
	Riattivazione, Ampliamento, Nuovo Impianto	15
DA.15 - INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE	Ammodernamento	23
	Ristrutturazione	21
	Riattivazione, Ampliamento, Nuovo Impianto	18
	Trasferimento	16
	Riconversione	15
DA.16 - INDUSTRIA DEL TABACCO, DF.23 - FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI, DL.30 - FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO, DI ELABORATORI E SISTEMI INFORMATICI, DL.32 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHI RADIOTELEVISIVI E DI APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI, SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLA NOTA N.03	Ammodernamento, Ristrutturazione	23
	Riconversione	19
	Trasferimento	17
	Riattivazione, Ampliamento, Nuovo Impianto	13
DB.17 - INDUSTRIE TESSILI	Ammodernamento	16
	Riconversione	11
	Riattivazione, Ristrutturazione, Ampliamento, Nuovo Impianto	8
	Trasferimento	7

DB.18 - CONFEZIONE DI ARTICOLI DI VESTIARIO; PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE, SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLA NOTA N.26	Ammodernamento	14
	Riconversione	10
	Riattivazione, Ristrutturazione, Ampliamento, Trasferimento, Nuovo Impianto	4
DC.19 - PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, ARTICOLI DA CORREGGIAIO, SELLERIA E CALZATURE	Ammodernamento	18
	Riconversione	12
	Riattivazione, Ristrutturazione, Ampliamento, Nuovo Impianto	11
	Trasferimento	9
DD.20 - INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO	Ammodernamento	17
	Riconversione	11
	Ristrutturazione	10
	Riattivazione, Ampliamento, Nuovo Impianto	9
	Trasferimento	8
DE.21 - FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEI PRODOTTI DI CARTA	Ammodernamento, Ristrutturazione	28
	Ampliamento, Nuovo Impianto, Riattivazione	24
	Trasferimento	22
	Riconversione	20
DE.22 - EDITORIA, STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI, E.40 - PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DI GAS, DI VAPORE E ACQUA CALDA	Ammodernamento, Ristrutturazione	24
	Riconversione	20
	Trasferimento	18
	Riattivazione, Ampliamento, Nuovo Impianto	14
DG.24 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI	Ammodernamento, Ristrutturazione	24
	Riconversione	19
	Trasferimento	18
	Riattivazione, Ampliamento, Nuovo Impianto	16
DH.25 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE	Ammodernamento, Ristrutturazione	27
	Ampliamento, Nuovo Impianto, Riattivazione	25
	Trasferimento	21
	Riconversione	17
DI.26 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI	Ammodernamento	24
	Ristrutturazione	23
	Riconversione	18
	Trasferimento	17
	Riattivazione, Ampliamento, Nuovo Impianto	16
DJ.27 - PRODUZIONE DI METALLI E LORO LEGHE	Ammodernamento	22
	Ristrutturazione	21
	Riconversione	17
	Trasferimento	16
	Riattivazione, Ampliamento, Nuovo Impianto	14
DJ.28 - FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSE MACCHINE E IMPIANTI	Ammodernamento	23
	Ristrutturazione	22
	Riattivazione, Riconversione, Ampliamento, Trasferimento, Nuovo Impianto	16
DK.29 - FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI, COMPRESI L'INSTALLAZIONE, IL MONTAGGIO, LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE	Ammodernamento	20
	Ristrutturazione	17
	Riattivazione, Ampliamento, Nuovo Impianto	15
	Trasferimento	13
	Riconversione	12
DL.31 - FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI N.C.A.	Ammodernamento	20
	Ristrutturazione	17
	Riattivazione, Ampliamento, Nuovo Impianto	16
	Trasferimento	13
	Riconversione	12
DL.33 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHI MEDICALI, DI APPARECCHI DI PRECISIONE, DI STRUMENTI OTTICI E DI OROLOGI, SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLE NOTE N.01, N.05, N.21, N.22 e N.25	Ammodernamento, Ristrutturazione	30
	Ampliamento, Nuovo Impianto, Riattivazione	28
	Trasferimento	24
	Riconversione	20
DM.34 - FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI	Ammodernamento	23
	Ristrutturazione	22
	Riconversione	18
	Trasferimento	16
	Riattivazione, Ampliamento, Nuovo Impianto	14
DM.35 - FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	Ammodernamento	21
	Ristrutturazione	19
	Riconversione	17
	Trasferimento	14
	Riattivazione, Ampliamento, Nuovo Impianto	11

DN.37 - RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO	Ammodernamento, Ristrutturazione	28
	Ampliamento, Nuovo Impianto, Riattivazione	26
	Trasferimento	22
	Riconversione	18
F.45 – COSTRUZIONI	Ammodernamento, Ristrutturazione	26
	Riconversione, Ampliamento, Riattivazione, Nuovo Impianto, Trasferimento	20
SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLA NOTA N.02	Ammodernamento	23
	Ristrutturazione	22
	Riconversione	17
	Trasferimento	16
	Riattivazione, Ampliamento, Nuovo Impianto	15
SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLA NOTA N.04	Ammodernamento	27
	Ristrutturazione	24
	Riattivazione, Ampliamento, Nuovo Impianto	23
	Trasferimento	20
	Riconversione	18
SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLE NOTE DALLA N.06 ALLA N.20	Ammodernamento, Ristrutturazione	23
	Ampliamento, Nuovo Impianto, Riattivazione	20
	Trasferimento	17
	Riconversione	14

AREA: AREA 2

ACCUMOLI, ACQUAPENDENTE, ACUTO, AGOSTA, ALLUMIERE, AMATRICE, ANTICOLI CORRADO, ANTRODOCO, ARDEA, BAGNOREGIO, BASSANO IN TEVERINA, BELLEGRA, BLERA, BOLSENA, BOMARZO, BORBONA, BORGO VELINO, CANALE MONTERANO, CANEPINA, CANTERANO, CAPENA, CAPRANICA PRENESTINA, CAPRAROLA, CARBOGNANO, CASTEL MADAMA, CASTEL SAN PIETRO ROMANO, CASTEL SANT'ANGELO, CASTEL SANT'ELIA, CASTIGLIONE IN TEVERINA, CAVE, CELLENO, CITTADUCALE, CITTAREALE, CIVITA CASTELLANA, CIVITAVECCHIA [OB.2], CIVITAVECCHIA [SOST. TRANS. OB.2], CIVITELLA D'AGLIANO, CIVITELLA SAN PAOLO, CORCHIANO, FABRICA DI ROMA, FALERIA, FARA IN SABINA, FIAMIGNANO, FIANO ROMANO, FILACCIANO, FIUGGI, FONDI [OB.2], FORMIA [OB.2], GAETA [OB.2], GAETA [SOST. TRANS. OB.2], GALLESE, GALLICANO NEL LAZIO, GENAZZANO, GRAFFIGNANO, GUIDONIA MONTECELIO [OB.2], ITRI, LABICO, LEONESSA, LUBRIANO, MARANO EQUO, MICIGLIANO, MINTURNO, MONTALTO DI CASTRO, MONTE ROMANO, MONTEFIASCONE, MONTEROSI, MONTOPOLI DI SABINA, NAZZANO, NEPI, OLEVANO ROMANO, ORTE, PALESTRINA, POMEZIA [OB.2], POMEZIA [SOST. TRANS. OB.2], PONTINIA, PONZANO ROMANO, POSTA, RIETI [OB.2], ROCCA CANTERANO, ROCCA DI CAVE, ROCCA SANTO STEFANO, ROIATE, ROMA [OB.2], RONCIGLIONE, SAMBUCI, SAN LORENZO NUOVO, SAN VITO ROMANO, SANT'ORESTE, SARACINESCO, SONNINO, SORIANO NEL CIMINO, SPIGNO SATURNIA, SUBIACO, TARQUINIA, TERRACINA [OB.2], TIVOLI [OB.2], TIVOLI [SOST. TRANS. OB.2], TOLFA, TORRITA TIBERINA, TUSCANIA, VALLERANO, VASANELLO, VEJANO [OB.2], VEJANO [SOST. TRANS. OB.2], VENTOTENE, VETRALLA, VICOVARO, VIGNANELLO, VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA, VITERBO [OB.2], VITORCHIANO, ZAGAROLO

Attività	Tipologia	Punti
CA.11 - ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE; SERVIZI CONNESSI ALL'ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS NATURALE, ESCLUSA LA PROSPEZIONE, DN.36 - FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE, SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLE NOTE N.23 e N.24	Ammodernamento, Ristrutturazione	20
	Ampliamento, Nuovo Impianto, Riattivazione	18
	Trasferimento	14
	Riconversione	10
CB.14 - ALTRE INDUSTRIE ESTRATTIVE	Ammodernamento, Ristrutturazione	20
	Riconversione	15
	Trasferimento	14
	Riattivazione, Ampliamento, Nuovo Impianto	12
DA.15 - INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE	Ammodernamento	20
	Ristrutturazione	18
	Riattivazione, Ampliamento, Nuovo Impianto	15
	Trasferimento	13
	Riconversione	12
DA.16 - INDUSTRIA DEL TABACCO, DF.23 - FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI, DL.30 - FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO, DI ELABORATORI E SISTEMI INFORMATICI, DL.32 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHI RADIOTELEVISIVI E DI APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI, SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLA NOTA N.03	Ammodernamento, Ristrutturazione	20
	Riconversione	16
	Trasferimento	14
	Riattivazione, Ampliamento, Nuovo Impianto	10
DB.17 - INDUSTRIE TESSILI	Ammodernamento	13
	Riconversione	8
	Riattivazione, Ristrutturazione, Ampliamento, Nuovo Impianto	5
	Trasferimento	4
DB.18 - CONFEZIONE DI ARTICOLI DI VESTIARIO; PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE, SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLA NOTA N.26	Ammodernamento	11
	Riconversione	7
	Riattivazione, Ristrutturazione, Ampliamento, Trasferimento, Nuovo Impianto	1
DC.19 - PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, ARTICOLI DA CORREGGIAIO, SELLERIA E CALZATURE	Ammodernamento	15
	Riconversione	9
	Riattivazione, Ristrutturazione, Ampliamento, Nuovo Impianto	8
	Trasferimento	6

Settore	Tipologia	Punteggio
DD.20 - INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO	Ammodernamento	14
	Riconversione	8
	Ristrutturazione	7
	Riattivazione, Ampliamento, Nuovo Impianto	6
	Trasferimento	5
DE.21 - FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEI PRODOTTI DI CARTA	Ammodernamento, Ristrutturazione	25
	Ampliamento, Nuovo Impianto, Riattivazione	21
	Trasferimento	19
	Riconversione	17
DE.22 - EDITORIA, STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI, E.40 - PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DI GAS, DI VAPORE E ACQUA CALDA	Ammodernamento, Ristrutturazione	21
	Riconversione	17
	Trasferimento	15
	Riattivazione, Ampliamento, Nuovo Impianto	11
DG.24 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI	Ammodernamento, Ristrutturazione	21
	Riconversione	16
	Trasferimento	15
	Riattivazione, Ampliamento, Nuovo Impianto	13
DH.25 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE	Ammodernamento, Ristrutturazione	24
	Ampliamento, Nuovo Impianto, Riattivazione	22
	Trasferimento	18
	Riconversione	14
DI.26 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI	Ammodernamento	21
	Ristrutturazione	20
	Riconversione	15
	Trasferimento	14
	Riattivazione, Ampliamento, Nuovo Impianto	13
DJ.27 - PRODUZIONE DI METALLI E LORO LEGHE	Ammodernamento	19
	Ristrutturazione	18
	Riconversione	14
	Trasferimento	13
	Riattivazione, Ampliamento, Nuovo Impianto	11
DJ.28 - FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSE MACCHINE E IMPIANTI	Ammodernamento	20
	Ristrutturazione	19
	Riattivazione, Riconversione, Ampliamento, Trasferimento, Nuovo Impianto	13
DK.29 - FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI, COMPRESI L'INSTALLAZIONE, IL MONTAGGIO, LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE	Ammodernamento	17
	Ristrutturazione	14
	Riattivazione, Ampliamento, Nuovo Impianto	12
	Trasferimento	10
	Riconversione	9
DL.31 - FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI N.C.A.	Ammodernamento	17
	Ristrutturazione	14
	Riattivazione, Ampliamento, Nuovo Impianto	13
	Trasferimento	10
	Riconversione	9
DL.33 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHI MEDICALI, DI APPARECCHI DI PRECISIONE, DI STRUMENTI OTTICI E DI OROLOGI, SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLE NOTE N.01, N.05, N.21, N.22 e N.25	Ammodernamento, Ristrutturazione	27
	Ampliamento, Nuovo Impianto, Riattivazione	25
	Trasferimento	21
	Riconversione	17
DM.34 - FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI	Ammodernamento	20
	Ristrutturazione	19
	Riconversione	15
	Trasferimento	13
	Riattivazione, Ampliamento, Nuovo Impianto	11
DM.35 - FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	Ammodernamento	18
	Ristrutturazione	16
	Riconversione	14
	Trasferimento	11
	Riattivazione, Ampliamento, Nuovo Impianto	8
DN.37 - RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO	Ammodernamento, Ristrutturazione	25
	Ampliamento, Nuovo Impianto, Riattivazione	23
	Trasferimento	19
	Riconversione	15
F.45 - COSTRUZIONI	Ammodernamento, Ristrutturazione	23
	Riconversione, Ampliamento, Riattivazione, Nuovo Impianto, Trasferimento	17

SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLA NOTA N.02	Ammodernamento	20
	Ristrutturazione	19
	Riconversione	14
	Trasferimento	13
	Riattivazione, Ampliamento, Nuovo Impianto	12
SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLA NOTA N.04	Ammodernamento	24
	Ristrutturazione	21
	Riattivazione, Ampliamento, Nuovo Impianto	20
	Trasferimento	17
	Riconversione	15
SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLE NOTE DALLA N.06 ALLA N.20	Ammodernamento, Ristrutturazione	20
	Ampliamento, Nuovo Impianto, Riattivazione	17
	Trasferimento	14
	Riconversione	11

REGIONE LAZIO
GRADUATORIA SPECIALE PER AREA GEOGRAFICA
(Industria 2002)

Priorità

AREA: AREA SPECIALE LAZIO
ACCUMOLI, ACQUAPENDENTE, ACUTO, AGOSTA, ALLUMIERE, AMATRICE, ANTICOLI CORRADO, ANTRODOCO, ARDEA, BAGNOREGIO, BASSANO IN TEVERINA, BELLEGRA, BLERA, BOLSENA, BOMARZO, BORBONA, BORGO VELINO, CANALE MONTERANO, CANEPINA, CANTERANO, CAPENA, CAPRANICA, CAPRANICA PRENESTINA, CAPRAROLA, CARBOGNANO, CASTEL MADAMA, CASTEL SAN PIETRO ROMANO, CASTEL SANT'ANGELO, CASTEL SANT'ELIA, CASTIGLIONE IN TEVERINA, CAVE, CELLENO, CITTADUCALE, CIVITA CASTELLANA, CIVITAVECCHIA [OB.2], CIVITELLA D'AGLIANO, CIVITELLA SAN PAOLO, CORCHIANO, FABRICA DI ROMA, FALERIA, FARA IN SABINA, FIAMIGNANO, FIANO ROMANO, FILACCIANO, FIUGGI, FONDI [OB.2], FORMIA [OB.2], GAETA [OB.2], GALLESE, GALLICANO NEL LAZIO, GENAZZANO, GRAFFIGNANO, GUIDONIA MONTECELIO [OB.2], ITRI, LABICO, LEONESSA, LUBRIANO, MARANO EQUO, MICIGLIANO, MINTURNO, MONTALTO DI CASTRO, MONTE ROMANO, MONTEFIASCONE, MONTEROSI, MONTOPOLI DI SABINA, NAZZANO, NEPI, OLEVANO ROMANO, ORTE, PALESTRINA, POMEZIA [OB.2], PONTINIA, PONZANO ROMANO, POSTA, RIETI [OB.2], ROCCA CANTERANO, ROCCA DI CAVE, ROCCA SANTO STEFANO, ROIATE, ROMA [OB.2], RONCIGLIONE, SAMBUCI, SAN LORENZO NUOVO, SAN VITO ROMANO, SANT'ORESTE, SARACINESCO, SONNINO, SORIANO NEL CIMINO, SPIGNO SATURNIA, SUBIACO, TARQUINIA, TERRACINA [OB.2], TIVOLI [OB.2], TOLFA, TORRITA TIBERINA, TUSCANIA, VALLERANO, VASANELLO, VEJANO [OB.2], VENTOTENE, VETRALLA, VICOVARO, VIGNANELLO, VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA, VITERBO [OB.2], VITORCHIANO, ZAGAROLO

Attività	Tipologia	Punti
CA.11 - ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE; SERVIZI CONNESSI ALL'ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS NATURALE, ESCLUSA LA PROSPEZIONE, DN.36 - FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE, SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLA NOTA N.26	Ammodernamento, Ristrutturazione	16
	Ampliamento, Nuovo Impianto, Riattivazione	14
	Trasferimento	12
	Riconversione	9
CB.14 - ALTRE INDUSTRIE ESTRATTIVE	Ammodernamento, Ristrutturazione	16
	Riconversione, Trasferimento	12
	Riattivazione, Ampliamento, Nuovo Impianto	10
A.15 - INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE	Ammodernamento	15
	Ristrutturazione	14
	Riattivazione, Ampliamento, Nuovo Impianto	12
	Trasferimento	11
	Riconversione	10
DA.16 - INDUSTRIA DEL TABACCO, DE.22 - EDITORIA, STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI, DF.23 - FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI, DL.30 - FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO, DI ELABORATORI E SISTEMI INFORMATICI, DL.32 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHI RADIOTELEVISIVI E DI APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI, E.40 - PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DI GAS, DI VAPORE E ACQUA CALDA, SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLA NOTA N.03	Ammodernamento, Ristrutturazione	16
	Riconversione	13
	Trasferimento	12
	Riattivazione, Ampliamento, Nuovo Impianto	9
DB.17 - INDUSTRIE TESSILI	Ammodernamento	11
	Riconversione	8
	Riattivazione, Ristrutturazione, Ampliamento, Trasferimento, Nuovo Impianto	5
DB.18 - CONFEZIONE DI ARTICOLI DI VESTIARIO; PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE, SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLE NOTE N.23 e N.24	Ammodernamento	10
	Riconversione	7
	Riattivazione, Ristrutturazione, Ampliamento, Trasferimento, Nuovo Impianto	3

DC.19 - PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, ARTICOLI DA CORREGGIAIO, SELLERIA E CALZATURE	Ammodernamento	12
	Riconversione, Ristrutturazione	8
	Riattivazione, Ampliamento, Nuovo Impianto	7
	Trasferimento	6
DD.20 - INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO	Ammodernamento	12
	Riconversione	8
	Ristrutturazione	7
	Riattivazione, Ampliamento, Trasferimento, Nuovo Impianto	6
DE.21 - FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEI PRODOTTI DI CARTA	Ammodernamento, Ristrutturazione	19
	Ampliamento, Nuovo Impianto, Riattivazione	16
	Trasferimento	15
	Riconversione	14
DG.24 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI	Ammodernamento, Ristrutturazione	16
	Riconversione	13
	Trasferimento	12
	Riattivazione, Ampliamento, Nuovo Impianto	11
DH.25 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE	Ammodernamento, Ristrutturazione	18
	Ampliamento, Nuovo Impianto, Riattivazione	17
	Trasferimento	14
	Riconversione	11
DI.26 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI	Ammodernamento	20
	Ristrutturazione	19
	Riconversione, Trasferimento	16
	Riattivazione, Ampliamento, Nuovo Impianto	14
DJ.27 - PRODUZIONE DI METALLI E LORO LEGHE	Ammodernamento	15
	Ristrutturazione	14
	Riconversione, Trasferimento	11
	Riattivazione, Ampliamento, Nuovo Impianto	10
DJ.28 - FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSE MACCHINE E IMPIANTI	Ammodernamento, Ristrutturazione	15
	Riconversione, Ampliamento, Riattivazione, Nuovo Impianto, Trasferimento	11
DK.29 - FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI, COMPRESI L'INSTALLAZIONE, IL MONTAGGIO, LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE	Ammodernamento	14
	Ristrutturazione	11
	Riattivazione, Ampliamento, Nuovo Impianto	10
	Trasferimento	9
	Riconversione	8
DL.31 - FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI N.C.A.	Ammodernamento	14
	Ristrutturazione	12
	Riattivazione, Ampliamento, Nuovo Impianto	11
	Trasferimento	9
	Riconversione	8
DL.33 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHI MEDICALI, DI APPARECCHI DI PRECISIONE, DI STRUMENTI OTTICI E DI OROLOGI	Ammodernamento, Ristrutturazione	20
	Ampliamento, Nuovo Impianto, Riattivazione	19
	Trasferimento	16
	Riconversione	13
DM.34 - FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI, SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLA NOTA N.02	Ammodernamento, Ristrutturazione	15
	Riconversione	12
	Trasferimento	11
	Riattivazione, Ampliamento, Nuovo Impianto	10
DM.35 - FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	Ammodernamento	14
	Ristrutturazione	13
	Riconversione	12
	Trasferimento	10
	Riattivazione, Ampliamento, Nuovo Impianto	8
DN.37 - RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO	Ammodernamento, Ristrutturazione	19
	Ampliamento, Nuovo Impianto, Riattivazione	17
	Trasferimento	15
	Riconversione	12
F.45 - COSTRUZIONI	Ammodernamento, Ristrutturazione	18
	Trasferimento	14
	Riattivazione, Riconversione, Ampliamento, Nuovo Impianto	13
SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLE NOTE N..01, N.05, N.21, N.22 e N.25	Ammodernamento, Ristrutturazione	20
	Ampliamento, Nuovo Impianto, Riattivazione	19
	Trasferimento	16
	Riconversione	14

SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLA NOTA N.04	Ammodernamento	18
	Ristrutturazione	16
	Riattivazione, Ampliamento, Nuovo Impianto	15
	Trasferimento	13
	Riconversione	12
SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLE NOTE DALLA N.06, ALLA N. 20	Ammodernamento	16
	Ristrutturazione	15
	Riattivazione, Ampliamento, Nuovo Impianto	14
	Trasferimento	12
	Riconversione	9

REGIONE ABRUZZO
GRADUATORIA ORDINARIA
(Industria 2002)

Priorità

AREA: AREA AQ1 - CH1 - PE1

ACCIANO, ARIELLI, BARETE, BARISCIANO, CAGNANO AMITERNO, CALASCIO, CAMPOTOSTO, CANOSA SANNITA, CAPESTRANO, CAPITIGNANO, CAPORCIANO, CARAPELLE CALVISIO, CASTEL DEL MONTE, CASTEL DI IERI, CASTELVECCHIO CALVISIO, CASTELVECCHIO SUBEQUO, CITTA' SANT'ANGELO [OB.2], COLLEPIETRO, CRECCHIO, FAGNANO ALTO, FILETTO, FONTECCHIO, FOSSA, GAGLIANO ATERNO, GORIANO SICOLI, L'AQUILA [OB.2], LUCOLI, MOLINA ATERNO, MONTEREALE, MOSCUFO, NAVELLI, OCRE, OFENA, ORSOGNA, ORTONA, PIANELLA [OB.2], PIZZOLI, POGGIO PICENZE, POGGIOFIORITO, PRATA D'ANSIDONIA, ROCCA DI CAMBIO, ROCCA DI MEZZO, SAN BENEDETTO IN PERILLIS, SAN DEMETRIO NE' VESTINI, SAN GIOVANNI TEATINO, SAN PIO DELLE CAMERE, SANT'EUSANIO FORCONESE, SANTO STEFANO DI SESSANIO, SCOPPITO, SECINARO, TIONE DEGLI ABRUZZI, TORNIMPARTE, VILLA SANT'ANGELO, VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI

Attività	Tipologia	Punti
CA.10 - ESTRAZIONE DI CARBON FOSSILE E LIGNITE; ESTRAZIONE DI TORBA, CA.11 - ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE; SERVIZI CONNESSI ALL'ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS NATURALE, ESCLUSA LA PROSPEZIONE, CA.12 - ESTRAZIONE DI MINERALI DI URANIO E DI TORIO, CB.13 - ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI, CB.14 - ALTRE INDUSTRIE ESTRATTIVE, DE.21 - FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEI PRODOTTI DI CARTA, DE.22 - EDITORIA, STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI, DM.34 - FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI, DM.35 - FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	Tutte le tipologie	17
DA.15 - INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE, DA.16 - INDUSTRIA DEL TABACCO, DF.23 - FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI, DG.24 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI, DI.26 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI, SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLE NOTE DALLA N.01 ALLA N.26	Tutte le tipologie	16
DB.17 - INDUSTRIE TESSILI, DB.18 - CONFEZIONE DI ARTICOLI DI VESTIARIO; PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE, DC.19 - PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, ARTICOLI DA CORREGGIAIO, SELLERIA E CALZATURE, DD.20 - INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO, E.40 - PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DI GAS, DI VAPORE E ACQUA CALDA, F.45 - COSTRUZIONI	Tutte le tipologie	18
DH.25 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE, DK.29 - FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI, COMPRESI L'INSTALLAZIONE, IL MONTAGGIO, LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE, DL.30 - FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO, DI ELABORATORI E SISTEMI INFORMATICI, DL.31 - FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI N.C.A., DL.32 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHI RADIOTELEVISIVI E DI APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI, DL.33 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHI MEDICALI, DI APPARECCHI DI PRECISIONE, DI STRUMENTI OTTICI E DI OROLOGI, DN.36 - FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE, DN.37 - RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO	Tutte le tipologie	20
DJ.27 - PRODUZIONE DI METALLI E LORO LEGHE, DJ.28 - FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSE MACCHINE E IMPIANTI	Tutte le tipologie	30

AREA: AREA CH2 - PE2

ABBATEGGIO, ALANNO, ARI, BOLOGNANO, BRITTOLI, BUCCHIANICO, BUSSI SUL TIRINO, CARAMANICO TERME, CARPINETO DELLA NORA, CASACANDITELLA, CASALINCONTRADA, CASTIGLIONE A CASAURIA, CATIGNANO, CEPAGATTI, CHIETI, CIVITAQUANA, CIVITELLA CASANOVA, COLLECORVINO, CORVARA, CUGNOLI, ELICE, FARA FILIORUM PETRI, FARINDOLA, GIULIANO TEATINO, GUARDIAGRELE, LETTOMANOPPELLO, LORETO APRUTINO, MANOPPELLO, MIGLIANICO, MONTEBELLO DI BERTONA, NOCCIANO, PENNAPIEDIMONTE, PENNE, PESCOSANSONESCO, PICCIANO, PIETRANICO, POPOLI, PRETORO, RAPINO, RIPA TEATINA, ROCCAMONTEPIANO, ROCCAMORICE, ROSCIANO, SALLE, SAN MARTINO SULLA MARRUCINA, SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE, SANT'EUFEMIA A MAIELLA, SCAFA, SERRAMONACESCA, TOCCO DA CASAURIA, TOLLO, TORRE DE' PASSERI, TORREVECCHIA TEATINA, TURRIVALIGNANI, VACRI, VICOLI, VILLA CELIERA, VILLAMAGNA

Attività	Tipologia	Punti
CA.10 - ESTRAZIONE DI CARBON FOSSILE E LIGNITE; ESTRAZIONE DI TORBA, CA.11 - ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE; SERVIZI CONNESSI ALL'ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS NATURALE, ESCLUSA LA PROSPEZIONE, CA.12 - ESTRAZIONE DI MINERALI DI URANIO E DI TORIO, CB.13 - ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI, CB.14 - ALTRE INDUSTRIE ESTRATTIVE, DE.21 - FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEI PRODOTTI DI CARTA, DE.22 - EDITORIA, STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI, DM.34 - FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI, DM.35 - FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	Tutte le tipologie	14
DA.15 - INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE, DA.16 - INDUSTRIA DEL TABACCO, DF.23 - FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI, DG.24 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI, DI.26 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI, SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLE NOTE DALLA N.01 ALLA N.26	Tutte le tipologie	13
DB.17 - INDUSTRIE TESSILI, DB.18 - CONFEZIONE DI ARTICOLI DI VESTIARIO; PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE, DC.19 - PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, ARTICOLI DA CORREGGIAIO, SELLERIA E CALZATURE, DD.20 - INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO, E.40 - PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DI GAS, DI VAPORE E ACQUA CALDA, F.45 - COSTRUZIONI	Tutte le tipologie	15
DH.25 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE, DK.29 - FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI, COMPRESI L'INSTALLAZIONE, IL MONTAGGIO, LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE, DL.30 - FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO, DI ELABORATORI E SISTEMI INFORMATICI, DL.31 - FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI N.C.A., DL.32 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHI RADIOTELEVISIVI E DI APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI, DL.33 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHI MEDICALI, DI APPARECCHI DI PRECISIONE, DI STRUMENTI OTTICI E DI OROLOGI, DN.36 - FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE, DN.37 - RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO	Tutte le tipologie	17
DJ.27 - PRODUZIONE DI METALLI E LORO LEGHE, DJ.28 - FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSE MACCHINE E IMPIANTI	Tutte le tipologie	27

AREA: AREA AQ3 - CH3 - TE3

AIELLI, ALBA ADRIATICA, ALFEDENA, ALTINO, ANCARANO, ANVERSA DEGLI ABRUZZI, ARCHI, ARSITA, ATELETA, ATESSA, ATRI, AVEZZANO, BALSORANO, BARREA, BASCIANO, BELLANTE, BISEGNA, BISENTI, BOMBA, BORRELLO, BUGNARA, CAMPLI, CAMPO DI GIOVE, CANISTRO, CANSANO, CANZANO, CAPISTRELLO, CAPPADOCIA, CARPINETO SINELLO, CARSOLI, CARUNCHIO, CASALANGUIDA, CASALBORDINO, CASOLI, CASTEL CASTAGNA, CASTEL DI SANGRO, CASTEL FRENTANO, CASTELGUIDONE, CASTELLAFIUME, CASTELLALTO, CASTELLI, CASTIGLIONE MESSER MARINO, CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO, CASTILENTI, CELANO, CELENZA SUL TRIGNO, CELLINO ATTANASIO, CERCHIO, CERMIGNANO, CIVITA D'ANTINO, CIVITALUPARELLA, CIVITELLA ALFEDENA, CIVITELLA DEL TRONTO, CIVITELLA MESSER RAIMONDO, CIVITELLA ROVETO, COCULLO, COLLARMELE, COLLEDARA, COLLEDIMACINE, COLLEDIMEZZO, COLLELONGO, COLONNELLA, CONTROGUERRA, CORFINIO, CORROPOLI, CORTINO, CROGNALETO, CUPELLO, DOGLIOLA, FALLO, FANO ADRIANO, FARA SAN MARTINO, FOSSACESIA, FRAINE, FRESAGRANDINARIA, FRISA, FURCI, GAMBERALE, GESSOPALENA, GIOIA DEI MARSI, GISSI, GIULIANOVA, GUILMI, INTRODACQUA, ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA, LAMA DEI PELIGNI, LANCIANO, LECCE NEI MARSI, LENTELLA, LETTOPALENA, LISCIA, LUCO DEI MARSI, MAGLIANO DE' MARSI, MARTINSICURO [OB.2], MASSA D'ALBE, MONTAZZOLI, MONTEBELLO SUL SANGRO, MONTEFERRANTE, MONTEFINO, MONTELAPIANO, MONTENERODOMO, MONTEODORISIO, MONTORIO AL VOMANO, MORINO, MORRO D'ORO, MOSCIANO SANT'ANGELO, MOZZAGROGNA, NERETO, NOTARESCO, OPI, ORICOLA, ORTONA DEI MARSI, ORTUCCHIO, OVINDOLI, PACENTRO, PAGLIETA, PALENA, PALMOLI, PALOMBARO, PENNA SANT'ANDREA, PENNADOMO, PERANO, PERETO, PESCASSEROLI, PESCINA, PESCOCOSTANZO, PETTORANO SUL GIZIO, PIETRACAMELA, PIETRAFERRAZZANA, PINETO, PIZZOFERRATO, POLLUTRI, PRATOLA PELIGNA, PREZZA, QUADRI, RAIANO, RIVISONDOLI, ROCCA DI BOTTE, ROCCA PIA, ROCCA SAN GIOVANNI, ROCCA SANTA MARIA, ROCCACASALE, ROCCARASO, ROCCASCALEGNA, ROCCASPINALVETI, ROIO DEL SANGRO, ROSELLO, ROSETO DEGLI ABRUZZI, SAN BENEDETTO DEI MARSI, SAN BUONO, SAN GIOVANNI LIPIONI, SAN SALVO [OB.2 DEROGA 87.3.C], SAN VINCENZO VALLE ROVETO, SAN VITO CHIETINO, SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA, SANT'EUSANIO DEL SANGRO, SANT'OMERO, SANTA MARIA IMBARO, SANTE MARIE, SCANNO, SCERNI, SCHIAVI DI ABRUZZO, SCONTRONE, SCURCOLA MARSICANA, SILVI, SULMONA, TAGLIACOZZO, TARANTA PELIGNA, TERAMO, TORANO NUOVO, TORINO DI SANGRO, TORNARECCIO, TORREBRUNA, TORRICELLA PELIGNA, TORRICELLA SICURA, TORTORETO, TOSSICIA, TRASACCO, TREGLIO, TUFILLO, VALLE CASTELLANA, VASTO [OB.2 DEROGA 87.3.C], VILLA SANTA MARIA, VILLALAGO, VILLALFONSINA, VILLAVALLELONGA, VILLETTA BARREA, VITTORITO

Attività	Tipologia	Punti
CA.10 - ESTRAZIONE DI CARBON FOSSILE E LIGNITE; ESTRAZIONE DI TORBA, CA.11 - ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE; SERVIZI CONNESSI ALL'ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS NATURALE, ESCLUSA LA PROSPEZIONE, CA.12 - ESTRAZIONE DI MINERALI DI URANIO E DI TORIO, CB.13 - ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI, CB.14 - ALTRE INDUSTRIE ESTRATTIVE, DE.21 - FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEI PRODOTTI DI CARTA, DE.22 - EDITORIA, STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI, DM.34 - FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI, DM.35 - FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	Tutte le tipologie	12
DA.15 - INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE, DA.16 - INDUSTRIA DEL TABACCO, DF.23 - FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI, DG.24 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI, DI.26 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI, SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLE NOTE DALLA N.01 ALLA N.26	Tutte le tipologie	11
DB.17 - INDUSTRIE TESSILI, DB.18 - CONFEZIONE DI ARTICOLI DI VESTIARIO; PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE, DC.19 - PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, ARTICOLI DA CORREGGIAIO, SELLERIA E CALZATURE, DD.20 - INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO, E.40 - PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DI GAS, DI VAPORE E ACQUA CALDA, F.45 - COSTRUZIONI	Tutte le tipologie	13
DH.25 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE, DK.29 - FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI, COMPRESI L'INSTALLAZIONE, IL MONTAGGIO, LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE, DL.30 - FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO, DI ELABORATORI E SISTEMI INFORMATICI, DL.31 - FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI N.C.A., DL.32 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHI RADIOTELEVISIVI E DI APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI, DL.33 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHI MEDICALI, DI APPARECCHI DI PRECISIONE, DI STRUMENTI OTTICI E DI OROLOGI, DN.36 - FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE, DN.37 - RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO	Tutte le tipologie	15
DJ.27 - PRODUZIONE DI METALLI E LORO LEGHE, DJ.28 - FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSE MACCHINE E IMPIANTI	Tutte le tipologie	25

REGIONE ABRUZZO
GRADUATORIA SPECIALE PER AREA GEOGRAFICA
(Industria 2002)

Priorità

AREA: L' AQUILA ACCIANO, AIELLI, ALFEDENA, ANVERSA DEGLI ABRUZZI, ATELETA, AVEZZANO, BALSORANO, BARETE, BARISCIANO, BARREA, BISEGNA, BUGNARA, CAGNANO AMITERNO, CALASCIO, CAMPO DI GIOVE, CAMPOTOSTO, CANISTRO, CANSANO, CAPESTRANO, CAPISTRELLO, CAPITIGNANO, CAPORCIANO, CAPPADOCIA, CARAPELLE CALVISIO, CARSOLI, CASTEL DEL MONTE, CASTEL DI IERI, CASTEL DI SANGRO, CASTELLAFIUME, CASTELVECCHIO CALVISIO, CASTELVECCHIO SUBEQUO, CELANO, CERCHIO, CIVITA D'ANTINO, CIVITELLA ALFEDENA, CIVITELLA ROVETO, COCULLO, COLLARMELE, COLLELONGO, COLLEPIETRO, CORFINIO, FAGNANO ALTO, FONTECCHIO, FOSSA, GAGLIANO ATERNO, GIOIA DEI MARSI, GORIANO SICOLI, INTRODACQUA, L'AQUILA [OB.2], LECCE NEI MARSI, LUCO DEI MARSI, LUCOLI, MAGLIANO DE' MARSI, MASSA D'ALBE, MOLINA ATERNO, MONTEREALE, MORINO, NAVELLI, OCRE, OFENA, OPI, ORICOLA, ORTONA DEI MARSI, ORTUCCHIO, OVINDOLI, PACENTRO, PERETO, PESCASSEROLI, PESCINA, PESCOCOSTANZO, PETTORANO SUL GIZIO, PIZZOLI, POGGIO PICENZE, PRATA D'ANSIDONIA, PRATOLA PELIGNA, PREZZA, RAIANO, RIVISONDOLI, ROCCA DI BOTTE, ROCCA DI CAMBIO, ROCCA DI MEZZO, ROCCA PIA, ROCCACASALE, ROCCARASO, SAN BENEDETTO DEI MARSI, SAN BENEDETTO IN PERILLIS, SAN DEMETRIO NE' VESTINI, SAN PIO DELLE CAMERE, SAN VINCENZO VALLE ROVETO, SANT'EUSANIO FORCONESE, SANTE MARIE, SANTO STEFANO DI SESSANIO, SCANNO, SCONTRONE, SCOPPITO, SCURCOLA MARSICANA, SECINARO, SULMONA, TAGLIACOZZO, TIONE DEGLI ABRUZZI, TORNIMPARTE, TRASACCO, VILLA SANT'ANGELO, VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI, VILLALAGO, VILLAVALLELONGA, VILLETTA BARREA, VITTORITO		
Attività	**Tipologia**	**Punti**
TUTTE LA ATTIVITA' AMMISSIBILI	Tutte le tipologie	20

REGIONE MOLISE
GRADUATORIA ORDINARIA
(Industria 2002)

Priorità

AREA: REGIONE MOLISE TUTTE LE AREE AMMISSIBILI DELLA REGIONE		
Attività	**Tipologia**	**Punti**
CA.10 - ESTRAZIONE DI CARBON FOSSILE E LIGNITE; ESTRAZIONE DI TORBA, CA.11 - ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE; SERVIZI CONNESSI ALL'ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS NATURALE, ESCLUSA LA PROSPEZIONE, CA.12 - ESTRAZIONE DI MINERALI DI URANIO E DI TORIO, CB.13 - ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI, DF.23 - FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI	Nuovo Impianto, Ampliamento	10
	Riattivazione	8
	Riconversione, Ristrutturazione, Ammodernamento, Trasferimento	6
CB.14 - ALTRE INDUSTRIE ESTRATTIVE, DA.16 - INDUSTRIA DEL TABACCO, DG.24 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI, DH.25 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE, DI.26 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI, DJ.27 - PRODUZIONE DI METALLI E LORO LEGHE, DJ.28 - FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSE MACCHINE E IMPIANTI, F.45 - COSTRUZIONI, SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLE NOTE N.01, N.02, N.03, N.21, N.25 e N.26	Nuovo Impianto, Ampliamento	17
	Riattivazione	15
	Riconversione, Ristrutturazione, Ammodernamento, Trasferimento	13
DA.15 - INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE, DB.17 - INDUSTRIE TESSILI, DB.18 - CONFEZIONE DI ARTICOLI DI VESTIARIO; PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE, DC.19 - PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, ARTICOLI DA CORREGGIAIO, SELLERIA E CALZATURE, DD.20 - INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO, DE.21 - FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEI PRODOTTI DI CARTA, DE.22 - EDITORIA, STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI, DL.30 - FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO, DI ELABORATORI E SISTEMI INFORMATICI, DL.31 - FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI N.C.A., DL.32 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHI RADIOTELEVISIVI E DI APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI, DL.33 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHI MEDICALI, DI APPARECCHI DI PRECISIONE, DI STRUMENTI OTTICI E DI OROLOGI, DN.36 - FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE, DN.37 - RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO, E.40 - PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DI GAS, DI VAPORE E ACQUA CALDA, SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLE NOTE N.04, N.23 e N.24	Nuovo Impianto, Ampliamento	20
	Riattivazione	18
	Riconversione, Ristrutturazione, Ammodernamento, Trasferimento	16
DK.29 - FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI, COMPRESI L'INSTALLAZIONE, IL MONTAGGIO, LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE, DM.34 - FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI, DM.35 - FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO, SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLE NOTE N.05 e N.06	Nuovo Impianto, Ampliamento	19
	Riattivazione	17
	Riconversione, Ristrutturazione, Ammodernamento, Trasferimento	15

REGIONE MOLISE
GRADUATORIA SPECIALE PER AREA GEOGRAFICA
(Industria 2002)

Priorità

AREA: AREA SPECIALE MOLISE
AGNONE, BARANELLO, BOJANO, BONEFRO, CAMPOBASSO, CAMPOCHIARO, CAMPOMARINO, CAPRACOTTA, CARPINONE, CASACALENDA, CASTEL DEL GIUDICE, CASTELMAURO, CASTROPIGNANO [SOST. TRANS. OB.1 DEROGA 87.3.C], CERRO AL VOLTURNO, COLLI A VOLTURNO, FILIGNANO, FORNELLI, FROSOLONE, GUGLIONESI, LARINO, LUCITO, MACCHIA D'ISERNIA, MACCHIAGODENA, MAFALDA, MONTAQUILA, MONTEFALCONE NEL SANNIO, MONTENERO DI BISACCIA, MONTERODUNI, PALATA, PESCOLANCIANO, PETACCIATO, PETTORANELLO DEL MOLISE, PIETRACATELLA, POGGIO SANNITA [SOST. TRANS. OB.1 DEROGA 87.3.C], PORTOCANNONE, POZZILLI, RIPALIMOSANI, ROCCASICURA, SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI, SAN GIULIANO DEL SANNIO, SAN GIULIANO DI PUGLIA, SAN MARTINO IN PENSILIS, SAN POLOMATESE, SANT'ANGELO DEL PESCO, SANT'ELIA A PIANISI, SANTA CROCE DI MAGLIANO, SESSANO DEL MOLISE, SESTO CAMPANO, TERMOLI, TRIVENTO, VINCHIATURO

Attività	Tipologia	Punti
CA.10 - ESTRAZIONE DI CARBON FOSSILE E LIGNITE; ESTRAZIONE DI TORBA, CA.11 - ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE; SERVIZI CONNESSI ALL'ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS NATURALE, ESCLUSA LA PROSPEZIONE, CA.12 - ESTRAZIONE DI MINERALI DI URANIO E DI TORIO, CB.13 - ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI, DF.23 - FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI	Nuovo Impianto, Ampliamento	10
	Riattivazione	8
	Riconversione, Ristrutturazione, Ammodernamento, Trasferimento	6
CB.14 - ALTRE INDUSTRIE ESTRATTIVE, DA.16 - INDUSTRIA DEL TABACCO, DG.24 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI, DH.25 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE, DI.26 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI, DJ.27 - PRODUZIONE DI METALLI E LORO LEGHE, DJ.28 - FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSE MACCHINE E IMPIANTI, F.45 - COSTRUZIONI, SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLE NOTE N.01, N.02, N.03, N.21, N.25 e N.26	Nuovo Impianto, Ampliamento	17
	Riattivazione	15
	Riconversione, Ristrutturazione, Ammodernamento, Trasferimento	13
DA.15 - INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE, DB.17 - INDUSTRIE TESSILI, DB.18 - CONFEZIONE DI ARTICOLI DI VESTIARIO; PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE, DC.19 - PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, ARTICOLI DA CORREGGIAIO, SELLERIA E CALZATURE, DD.20 - INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO, DE.21 - FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEI PRODOTTI DI CARTA, DE.22 - EDITORIA, STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI, DL.30 - FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO, DI ELABORATORI E SISTEMI INFORMATICI, DL.31 - FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI N.C.A., DL.32 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHI RADIOTELEVISIVI E DI APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI, DL.33 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHI MEDICALI, DI APPARECCHI DI PRECISIONE, DI STRUMENTI OTTICI E DI OROLOGI, DN.36 - FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE, DN.37 - RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO, E.40 - PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DI GAS, DI VAPORE E ACQUA CALDA, SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLE NOTE N.04, N.23 e N.24	Nuovo Impianto, Ampliamento	20
	Riattivazione	18
	Riconversione, Ristrutturazione, Ammodernamento, Trasferimento	16
DK.29 - FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI, COMPRESI L'INSTALLAZIONE, IL MONTAGGIO, LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE, DM.34 - FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI, DM.35 - FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO, SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLE NOTE N.05 e N.06	Nuovo Impianto, Ampliamento	19
	Riattivazione	17
	Riconversione, Ristrutturazione, Ammodernamento, Trasferimento	15

REGIONE CAMPANIA
GRADUATORIA ORDINARIA
(Industria 2002)

Priorità

AREA: REGIONE CAMPANIA
TUTTE LE AREE AMMISSIBILI DELLA REGIONE

Attività	Tipologia	Punti
TUTTE LA ATTIVITA' AMMISSIBILI	Nuovo Impianto, Ampliamento, Riattivazione	10
	Riconversione, Ristrutturazione, Ammodernamento	7
	Trasferimento	6

REGIONE CAMPANIA
GRADUATORIA SPECIALE PER AREA GEOGRAFICA
(Industria 2002)

Priorità

AREA: AREA SPECIALE CAMPANIA ACERNO, ACERRA, AFRAGOLA, AIROLA, AMOROSI, ANDRETTA, ANGRI, APICE, APOLLOSA, AQUILONIA, ARIANO IRPINO, ARIENZO, ARZANO, AULETTA, AVELLINO, AVERSA, BARONISSI, BASELICE, BATTIPAGLIA, BELLIZZI, BELLONA, BENEVENTO, BISACCIA, BOSCOREALE, BOSCOTRECASE, BRACIGLIANO, BRUSCIANO, BUCCIANO, BUCCINO, CAGGIANO, CAIRANO, CAIVANO, CALABRITTO, CALITRI, CALVI, CALVI RISORTA, CAMIGLIANO, CAMPAGNA, CAMPOLATTARO, CANCELLO ED ARNONE, CAPODRISE, CAPOSELE, CAPUA, CARBONARA DI NOLA, CARDITO, CARIFE, CARINOLA, CASAGIOVE, CASALDUNI, CASALNUOVO DI NAPOLI, CASANDRINO, CASAPULLA, CASAVATORE, CASERTA, CASORIA, CASTEL BARONIA, CASTEL MORRONE, CASTEL SAN GIORGIO, CASTEL VOLTURNO, CASTELFRANCO IN MISCANO, CASTELLAMMARE DI STABIA, CASTELLO DI CISTERNA, CASTELNUOVO DI CONZA, CASTELVETERE IN VAL FORTORE, CELLOLE, CESA, CIRCELLO, COLLE SANNITA, COLLIANO, CONTURSI TERME, CONZA DELLA CAMPANIA, CORBARA, CURTI, DUGENTA, DURAZZANO, EBOLI, FALCIANO DEL MASSICO, FLUMERI, FOIANO DI VAL FORTORE, FRAGNETO L'ABATE, FRAGNETO MONFORTE, FRANCOLISE, FRASSO TELESINO, FRATTAMAGGIORE, FRIGENTO, FRIGNANO, GIFFONI VALLE PIANA, GINESTRA DEGLI SCHIAVONI, GRAGNANO, GRAZZANISE, GRECI, GRUMO NEVANO, GUARDIA LOMBARDI, LACEDONIA, LAVIANO, LETTERE, LIMATOLA, LIONI, LUOGOSANO, LUSCIANO, MACERATA CAMPANIA, MADDALONI, MARCIANISE, MARIGLIANELLA, MELITO DI NAPOLI, MERCATO SAN SEVERINO, MOIANO, MOLINARA, MONDRAGONE, MONTAGUTO, MONTECORVINO PUGLIANO, MONTECORVINO ROVELLA, MONTEFALCONE DI VAL FORTORE, MONTESARCHIO, MONTEVERDE, MONTORO INFERIORE, MONTORO SUPERIORE, MORCONE, MORRA DE SANCTIS, NAPOLI, NOCERA INFERIORE, NOCERA SUPERIORE, NUSCO, OLEVANO SUL TUSCIANO, OLIVETO CITRA, ORTA DI ATELLA, OTTAVIANO, PADULI, PAGANI, PAGO VEIANO, PALMA CAMPANIA, PALOMONTE, PARETE, PASTORANO, PESCO SANNITA, PIETRELCINA, PIGNATARO MAGGIORE, POGGIOMARINO, POMIGLIANO D'ARCO, POMPEI, PONTE, PONTECAGNANO FAIANO, PORTICO DI CASERTA, POSTIGLIONE, RECALE, REINO, RICIGLIANO, ROCCAMONFINA, ROCCAPIEMONTE, ROMAGNANO AL MONTE, SALERNO, SALVITELLE, SAN BARTOLOMEO IN GALDO, SAN FELICE A CANCELLO, SAN GENNARO VESUVIANO, SAN GIORGIO DEL SANNIO, SAN GIORGIO LA MOLARA, SAN GIUSEPPE VESUVIANO, SAN GREGORIO MAGNO, SAN MANGO SUL CALORE, SAN MARCELLINO, SAN MARCO DEI CAVOTI, SAN MARCO EVANGELISTA, SAN MARTINO SANNITA, SAN MARZANO SUL SARNO, SAN NICOLA BARONIA, SAN NICOLA LA STRADA, SAN PRISCO, SAN SALVATORE TELESINO, SAN SOSSIO BARONIA, SAN TAMMARO, SAN VALENTINO TORIO, SANT'AGATA DE' GOTI, SANT'ANDREA DI CONZA, SANT'ANGELO DEI LOMBARDI, SANT'ANTIMO, SANT'ANTONIO ABATE, SANT'ARCANGELO TRIMONTE, SANT'ARPINO, SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO, SANTA MARIA A VICO, SANTA MARIA CAPUA VETERE, SANTA MARIA LA CARITA', SANTA MARIA LA FOSSA, SANTOMENNA, SARNO, SASSINORO, SAVIGNANO IRPINO, SCAFATI, SCAMPITELLA, SENERCHIA, SERINO, SERRE, SESSA AURUNCA, SOLOFRA, SPARANISE, STRIANO, STURNO, SUCCIVO, TEANO, TELESE TERME, TERZIGNO, TEVEROLA, TORRE ANNUNZIATA, TORRE DEL GRECO, TORRECUSO, TRAMONTI, TRECASE, TRENTOLA-DUCENTA, TREVICO, VALLATA, VALLESACCARDA, VALVA, VILLA DI BRIANO, VILLANOVA DEL BATTISTA, VITULAZIO, ZUNGOLI		
Attività	**Tipologia**	**Punti**
TUTTE LA ATTIVITA' AMMISSIBILI	Ampliamento, Nuovo Impianto, Riattivazione	10
	Ristrutturazione, Ammodernamento, Riconversione	8
	Trasferimento	6

REGIONE PUGLIA
GRADUATORIA ORDINARIA
(Industria 2002)

Priorità

AREA: REGIONE PUGLIA TUTTE LE AREE AMMISSIBILI DELLA REGIONE		
Attività	**Tipologia**	**Punti**
CA.10 - ESTRAZIONE DI CARBON FOSSILE E LIGNITE; ESTRAZIONE DI TORBA, CA.11 - ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE; SERVIZI CONNESSI ALL'ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS NATURALE, ESCLUSA LA PROSPEZIONE, CA.12 - ESTRAZIONE DI MINERALI DI URANIO E DI TORIO, CB.13 - ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI, DA.16 - INDUSTRIA DEL TABACCO, DF.23 - FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI	Nuovo Impianto	10
	Ampliamento	9
	Ristrutturazione, Ammodernamento	8
	Riconversione	7
	Riattivazione, Trasferimento	6
CB.14 - ALTRE INDUSTRIE ESTRATTIVE, DG.24 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI, DI.26 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI, DJ.27 - PRODUZIONE DI METALLI E LORO LEGHE, SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLE NOTE N.01, N.02 e N.17	Nuovo Impianto	18
	Ampliamento	17
	Ristrutturazione, Ammodernamento	16
	Riconversione	15
	Riattivazione, Trasferimento	14

Attività	Tipologia	Punti
DA.15 - INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE, DE.22 - EDITORIA, STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI, DJ.28 - FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSE MACCHINE E IMPIANTI, DK.29 - FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI, COMPRESI L'INSTALLAZIONE, IL MONTAGGIO, LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE, DL.30 - FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO, DI ELABORATORI E SISTEMI INFORMATICI, DL.31 - FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI N.C.A., DL.32 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHI RADIOTELEVISIVI E DI APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI, DL.33 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHI MEDICALI, DI APPARECCHI DI PRECISIONE, DI STRUMENTI OTTICI E DI OROLOGI, E.40.1 - Produzione e distribuzione di energia elettrica, E.40.3 - Produzione e distribuzione di vapore ed acqua calda, SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLE NOTE N.03, N.04, N.05, N.19 e N.25	Nuovo Impianto	20
	Ampliamento	19
	Ristrutturazione, Ammodernamento	18
	Riconversione	17
	Riattivazione, Trasferimento	16
DB.17 - INDUSTRIE TESSILI, DB.18 - CONFEZIONE DI ARTICOLI DI VESTIARIO; PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE, DC.19 - PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, ARTICOLI DA CORREGGIAIO, SELLERIA E CALZATURE, DD.20 - INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO, DN.36 - FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE, SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLE NOTE N.10 e N.15	Nuovo Impianto	15
	Ampliamento	14
	Ristrutturazione, Ammodernamento	13
	Riconversione	12
	Riattivazione, Trasferimento	11
DE.21 - FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEI PRODOTTI DI CARTA, DH.25 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE, DM.34 - FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI, SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLE NOTE N.07, N.08, N.09, N.11, N.16, N.22, N.23 e N.24	Nuovo Impianto	17
	Ampliamento	16
	Ristrutturazione, Ammodernamento	15
	Riconversione	14
	Riattivazione, Trasferimento	13
DM.35 - FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO, DN.37 - RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO, F.45 - COSTRUZIONI, SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLA NOTA N.20	Nuovo Impianto	19
	Ampliamento	18
	Ristrutturazione, Ammodernamento	17
	Riconversione	16
	Riattivazione, Trasferimento	15
SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLE NOTE N.06 e N.14	Nuovo Impianto	13
	Ampliamento	12
	Ristrutturazione, Ammodernamento	11
	Riconversione	10
	Riattivazione, Trasferimento	9
SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLE NOTE N.12, N.13 N.18, N.21 e N.26	Nuovo Impianto	16
	Ampliamento	15
	Ristrutturazione, Ammodernamento	14
	Riconversione	13
	Riattivazione, Trasferimento	12

REGIONE PUGLIA
GRADUATORIA SPECIALE PER ATTIVITA'
(Industria 2002)

Priorità

ATTIVITA': DA.15 - INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE, DB.17 - INDUSTRIE TESSILI, DB.18 – CONFEZIONE DI ARTICOLI DI VESTIARIO; PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE, DC.19 - PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, ARTICOLI DA CORREGGIAIO, SELLERIA E CALZATURE, DD.20 - INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO, DG.24 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI , DK.29 - FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI, COMPRESI L'INSTALLAZIONE, IL MONTAGGIO, LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE, DN.36 - FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE, SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLA NOTA N.05

AREA: AREA SPECIALE PUGLIA	Tipologia	Punti
TUTTE LE AREE AMMISSIBILI DELLA REGIONE	Ammodernamento	20
	Ampliamento, Trasferimento, Nuovo Impianto	19
	Ristrutturazione	18
	Riconversione	17
	Riattivazione	16

REGIONE BASILICATA
GRADUATORIA ORDINARIA
(Industria 2002)

Priorità

AREA: COMUNI DELLE AREE SVANTAGGIATE A PIU' ALTA INTENSITA' DI DISOCCUPAZIONE
ACERENZA, ALIANO, BANZI, CALVERA, CARBONE, CASTELLUCCIO INFERIORE, CASTELLUCCIO SUPERIORE, CASTELSARACENO, CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA, CERSOSIMO, CHIAROMONTE, COLOBRARO, CRACO, EPISCOPIA, FARDELLA, FORENZA, FRANCAVILLA IN SINNI, GENZANO DI LUCANIA, IRSINA, LAGONEGRO, LATRONICO, LAURIA, MARATEA, NEMOLI, NOEPOLI, OPPIDO LUCANO, PALAZZO SAN GERVASIO, RIVELLO, ROTONDA, SAN CHIRICO NUOVO, SAN CHIRICO RAPARO, SAN COSTANTINO ALBANESE, SAN GIORGIO LUCANO, SAN PAOLO ALBANESE, SAN SEVERINO LUCANO, SENISE, STIGLIANO, TEANA, TERRANOVA DI POLLINO, TOLVE, TRECCHINA, TRICARICO, TURSI, VALSINNI, VIGGIANELLO

Attività	Tipologia	Punti
CA.10 - ESTRAZIONE DI CARBON FOSSILE E LIGNITE; ESTRAZIONE DI TORBA, CA.11 - ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE; SERVIZI CONNESSI ALL'ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS NATURALE, ESCLUSA LA PROSPEZIONE, CA.12 - ESTRAZIONE DI MINERALI DI URANIO E DI TORIO, CB.13 - ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI, DF.23 - FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI	Nuovo Impianto, Ampliamento	25
	Ammodernamento, Riattivazione, Trasferimento	23
	Ristrutturazione, Riconversione	22
CB.14 - ALTRE INDUSTRIE ESTRATTIVE, DA.15 - INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE, DA.16 - INDUSTRIA DEL TABACCO, DD.20 - INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO, DE.22 - EDITORIA, STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI, DH.25 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE, DJ.28 - FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSE MACCHINE E IMPIANTI, DL.30 - FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO, DI ELABORATORI E SISTEMI INFORMATICI, DL.31 - FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI N.C.A., DN.36 - FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE, DN.37 - RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO, E.40 - PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DI GAS, DI VAPORE E ACQUA CALDA, F.45 - COSTRUZIONI, SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLE NOTE N.04 e N.05	Nuovo Impianto, Ampliamento	30
	Ammodernamento, Riattivazione, Trasferimento	28
	Ristrutturazione, Riconversione	27
DB.17 - INDUSTRIE TESSILI, DB.18 - CONFEZIONE DI ARTICOLI DI VESTIARIO; PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE, DC.19 - PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, ARTICOLI DA CORREGGIAIO, SELLERIA E CALZATURE, DE.21 - FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEI PRODOTTI DI CARTA, DI.26 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI, DJ.27 - PRODUZIONE DI METALLI E LORO LEGHE, DK.29 - FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI, COMPRESI L'INSTALLAZIONE, IL MONTAGGIO, LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE, DM.34 - FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI, SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLE NOTE N.23 e N.24	Nuovo Impianto, Ampliamento	29
	Ammodernamento, Riattivazione, Trasferimento	27
	Ristrutturazione, Riconversione	26
DG.24 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI, DL.32 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHI RADIOTELEVISIVI E DI APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI, DL.33 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHI MEDICALI, DI APPARECCHI DI PRECISIONE, DI STRUMENTI OTTICI E DI OROLOGI, DM.35 - FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO, SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLE NOTE N.03 e N.25	Nuovo Impianto, Ampliamento	28
	Ammodernamento, Riattivazione, Trasferimento	26
	Ristrutturazione, Riconversione	25
SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLE NOTE N.01, N.02, DALLA N. 06 ALLA N.22, e N.26	Nuovo Impianto, Ampliamento	26
	Ammodernamento, Riattivazione, Trasferimento	24
	Ristrutturazione, Riconversione	23

AREA: COMUNI DELLE RESTANTI AREE TERRITORIALI
ABRIOLA, ACCETTURA, ALBANO DI LUCANIA, ANZI, ARMENTO, ATELLA, AVIGLIANO, BALVANO, BARAGIANO, BARILE, BELLA, BERNALDA, BRIENZA, BRINDISI MONTAGNA, CALCIANO, CALVELLO, CAMPOMAGGIORE, CANCELLARA, CASTELGRANDE, CASTELMEZZANO, CIRIGLIANO, CORLETO PERTICARA, FERRANDINA, FILIANO, GALLICCHIO, GARAGUSO, GINESTRA, GORGOGLIONE, GRASSANO, GROTTOLE, GRUMENTO NOVA, GUARDIA PERTICARA, LAURENZANA, LAVELLO, MARSICO NUOVO, MARSICOVETERE, MASCHITO, MATERA, MELFI, MIGLIONICO, MISSANELLO, MOLITERNO, MONTALBANO JONICO, MONTEMILONE, MONTEMURRO, MONTESCAGLIOSO, MURO LUCANO, NOVA SIRI, OLIVETO LUCANO, PATERNO, PESCOPAGANO, PICERNO, PIETRAGALLA, PIETRAPERTOSA, PIGNOLA, PISTICCI, POLICORO, POMARICO, POTENZA, RAPOLLA, RAPONE, RIONERO IN VULTURE, RIPACANDIDA, ROCCANOVA, ROTONDELLA, RUOTI, RUVO DEL MONTE, SALANDRA, SAN FELE, SAN MARTINO D'AGRI, SAN MAURO FORTE, SANT'ANGELO LE FRATTE, SANT'ARCANGELO, SARCONI, SASSO DI CASTALDA, SATRIANO DI LUCANIA, SAVOIA DI LUCANIA, SCANZANO JONICO, SPINOSO, TITO, TRAMUTOLA, TRIVIGNO, VAGLIO BASILICATA, VENOSA, VIETRI DI POTENZA, VIGGIANO

Attività	Tipologia	Punti
CA.10 - ESTRAZIONE DI CARBON FOSSILE E LIGNITE; ESTRAZIONE DI TORBA, CA.11 - ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE; SERVIZI CONNESSI ALL'ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS NATURALE, ESCLUSA LA PROSPEZIONE, CA.12 - ESTRAZIONE DI MINERALI DI URANIO E DI TORIO, CB.13 - ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI, DF.23 - FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI	Nuovo Impianto, Ampliamento	20
	Ristrutturazione, Riconversione	18
	Ammodernamento, Riattivazione, Trasferimento	17
CB.14 - ALTRE INDUSTRIE ESTRATTIVE, DA.15 - INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE, DA.16 - INDUSTRIA DEL TABACCO, DD.20 - INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO, DE.22 - EDITORIA, STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI, DH.25 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE, DJ.28 - FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSE MACCHINE E IMPIANTI, DL.30 FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO, DI ELABORATORI E SISTEMI INFORMATICI, DL.31 FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI N.C.A., DN.36 - FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE, DN.37 - RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO, E.40 - PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DI GAS, DI VAPORE E ACQUA CALDA, F.45 - COSTRUZIONI, SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLE NOTE N.04 e N.05	Nuovo Impianto, Ampliamento	25
	Ammodernamento, Riattivazione, Trasferimento	23
	Ristrutturazione, Riconversione	22
DB.17 - INDUSTRIE TESSILI, DB.18 - CONFEZIONE DI ARTICOLI DI VESTIARIO; PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE, DC.19 - PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, ARTICOLI DA CORREGGIAIO, SELLERIA E CALZATURE, DE.21 - FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEI PRODOTTI DI CARTA, DI.26 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI, DJ.27 - PRODUZIONE DI METALLI E LORO LEGHE, DK.29 - FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI, COMPRESI L'INSTALLAZIONE, IL MONTAGGIO, LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE, DM.34 - FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI, SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLE NOTE N.23 e 24	Nuovo Impianto, Ampliamento	24
	Ammodernamento, Riattivazione, Trasferimento	22
	Ristrutturazione, Riconversione	21

DG.24 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI, DL.32 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHI RADIOTELEVISIVI E DI APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI, DL.33 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHI MEDICALI, DI APPARECCHI DI PRECISIONE, DI STRUMENTI OTTICI E DI OROLOGI, DM.35 - FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO, SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLE NOTE N.03 e 25	Nuovo Impianto, Ampliamento	23
	Ammodernamento, Riattivazione, Trasferimento	21
	Ristrutturazione, Riconversione	20
SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLE NOTE N.01, N.02, DALLA N.06 ALLA N.22 e N.26	Nuovo Impianto, Ampliamento	21
	Ammodernamento, Riattivazione, Trasferimento	19
	Ristrutturazione, Riconversione	18

REGIONE BASILICATA
GRADUATORIA SPECIALE PER ATTIVITA'
(Industria 2002)

Priorità

ATTIVITA': DA.15 - INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE, F.45 - COSTRUZIONI		
AREA: SPECIALE COMUNI DELLE AREE SVANTAGGIATE A PIU' ALTA INTENSITA' DI DISOCCUPAZIONE	**Tipologia**	**Punti**
ACERENZA, ALIANO, BANZI, CALVERA, CARBONE, CASTELLUCCIO INFERIORE, CASTELLUCCIO SUPERIORE, CASTELSARACENO, CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA, CERSOSIMO, CHIAROMONTE, COLOBRARO, CRACO, EPISCOPIA, FARDELLA, FORENZA, FRANCAVILLA IN SINNI, GENZANO DI LUCANIA, IRSINA, LAGONEGRO, LATRONICO, LAURIA, MARATEA, NEMOLI, NOEPOLI, OPPIDO LUCANO, PALAZZO SAN GERVASIO, RIVELLO, ROTONDA, SAN CHIRICO NUOVO, SAN CHIRICO RAPARO, SAN COSTANTINO ALBANESE, SAN GIORGIO LUCANO, SAN PAOLO ALBANESE, SAN SEVERINO LUCANO, SENISE, STIGLIANO, TEANA, TERRANOVA DI POLLINO, TOLVE, TRECCHINA, TRICARICO, VALSINNI, VIGGIANELLO	Nuovo Impianto, Ampliamento	20
	Ammodernamento, Riattivazione, Trasferimento	18
	Ristrutturazione, Riconversione	17
AREA: SPECIALE RESTANTE AREE TERRITORIALI	**Tipologia**	**Punti**
ABRIOLA, ACCETTURA, ALBANO DI LUCANIA, ANZI, ARMENTO, ATELLA, AVIGLIANO, BALVANO, BARAGIANO, BARILE, BELLA, BERNALDA, BRIENZA, BRINDISI MONTAGNA, CALCIANO, CALVELLO, CAMPOMAGGIORE, CANCELLARA, CASTELGRANDE, CASTELMEZZANO, CIRIGLIANO, CORLETO PERTICARA, FERRANDINA, FILIANO, GALLICCHIO, GARAGUSO, GINESTRA, GORGOGLIONE, GRASSANO, GROTTOLE, GRUMENTO NOVA, GUARDIA PERTICARA, LAURENZANA, LAVELLO, MARSICO NUOVO, MARSICOVETERE, MASCHITO, MATERA, MELFI, MIGLIONICO, MISSANELLO, MOLITERNO, MONTALBANO JONICO, MONTEMILONE, MONTEMURRO, MONTESCAGLIOSO, MURO LUCANO, NOVA SIRI, OLIVETO LUCANO, PATERNO, PESCOPAGANO, PICERNO, PIETRAGALLA, PIETRAPERTOSA, PIGNOLA, PISTICCI, POLICORO, POMARICO, POTENZA, RAPOLLA, RAPONE, RIONERO IN VULTURE, RIPACANDIDA, ROCCANOVA, ROTONDELLA, RUOTI, RUVO DEL MONTE, SALANDRA, SAN FELE, SAN MARTINO D'AGRI, SAN MAURO FORTE, SANT'ANGELO LE FRATTE, SANT'ARCANGELO, SARCONI, SASSO DI CASTALDA, SATRIANO DI LUCANIA, SAVOIA DI LUCANIA, SCANZANO JONICO, SPINOSO, TITO, TRAMUTOLA, TRIVIGNO, TURSI, VAGLIO BASILICATA, VENOSA, VIETRI DI POTENZA, VIGGIANO	Nuovo Impianto, Ampliamento	15
	Ammodernamento, Riattivazione, Trasferimento	13
	Ristrutturazione, Riconversione	12

REGIONE CALABRIA
GRADUATORIA ORDINARIA
(Industria 2002)

Priorità

AREA: REGIONE CALABRIA TUTTE LE AREE AMMISSIBILI DELLA REGIONE		
Attività	**Tipologia**	**Punti**
CA.10 - ESTRAZIONE DI CARBON FOSSILE E LIGNITE; ESTRAZIONE DI TORBA, CA.11 - ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE; SERVIZI CONNESSI ALL'ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS NATURALE, ESCLUSA LA PROSPEZIONE, CA.12 - ESTRAZIONE DI MINERALI DI URANIO E DI TORIO, CB.13 - ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI, DA.16 - INDUSTRIA DEL TABACCO, DF.23 - FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI, E.40 - PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DI GAS, DI VAPORE E ACQUA CALDA, F.45 - COSTRUZIONI, SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLE NOTE N.01, N.03, e DALLA N.05 ALLA N.26	Nuovo Impianto, Ampliamento, Riattivazione	10
	Ammodernamento, Trasferimento	8
	Riconversione, Ristrutturazione	4

CB.14 - ALTRE INDUSTRIE ESTRATTIVE, DA.15 - INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE, DB.17 - INDUSTRIE TESSILI, DB.18 - CONFEZIONE DI ARTICOLI DI VESTIARIO; PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE, DC.19 - PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, ARTICOLI DA CORREGGIAIO, SELLERIA E CALZATURE, DD.20 - INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO, DE.21 - FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEI PRODOTTI DI CARTA, DE.22 - EDITORIA, STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI, DG.24 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI, DH.25 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE, DI.26 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI, DJ.28 - FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSE MACCHINE E IMPIANTI, DK.29 - FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI, COMPRESI L'INSTALLAZIONE, IL MONTAGGIO, LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE, DL.30 - FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO, DI ELABORATORI E SISTEMI INFORMATICI, DL.31 - FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI N.C.A., DL.32 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHI RADIOTELEVISIVI E DI APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI, DL.33 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHI MEDICALI, DI APPARECCHI DI PRECISIONE, DI STRUMENTI OTTICI E DI OROLOGI, DM.34 - FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI, DM.35 - FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO, DN.36 - FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE, DN.37 - RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO, SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLA NOTA N.04	Nuovo Impianto, Ampliamento, Riattivazione	18
	Ammodernamento, Trasferimento	16
	Riconversione, Ristrutturazione	12
DJ.27 - PRODUZIONE DI METALLI E LORO LEGHE, SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLA NOTA N.02	Nuovo Impianto, Ampliamento, Riattivazione	17
	Ammodernamento, Trasferimento	15
	Riconversione, Ristrutturazione	11

REGIONE CALABRIA
GRADUATORIA SPECIALE PER ATTIVITA'
(Industria 2002)

Priorità

ATTIVITA': DA.15 - INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE, DB.17 - INDUSTRIE TESSILI, DB.18 - CONFEZIONE DI ARTICOLI DI VESTIARIO; PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE, DE.21 - FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEI PRODOTTI DI CARTA, DH.25 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE, DK.29 - FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI, COMPRESI L'INSTALLAZIONE, IL MONTAGGIO, LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE, DL.33 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHI MEDICALI, DI APPARECCHI DI PRECISIONE, DI STRUMENTI OTTICI E DI OROLOGI, DM.35 - FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO, DN.36 - FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE, SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLA NOTA N.04

	Tipologia	Punti
AREA: AREA SPECIALE CALABRIA TUTTE LE AREE AMMISSIBILI DELLA REGIONE	Nuovo Impianto, Ampliamento, Riattivazione	10
	Ammodernamento, Trasferimento	8
	Riconversione, Ristrutturazione	4

REGIONE SICILIA
GRADUATORIA ORDINARIA
(Industria 2002)

Priorità

AREA: REGIONE SICILIA
TUTTE LE AREE AMMISSIBILI DELLA REGIONE

Attività	Tipologia	Punti
CA.10 - ESTRAZIONE DI CARBON FOSSILE E LIGNITE; ESTRAZIONE DI TORBA, CA.12 - ESTRAZIONE DI MINERALI DI URANIO E DI TORIO, CB.13 - ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI, DA.16 - INDUSTRIA DEL TABACCO, DC.19 - PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, ARTICOLI DA CORREGGIAIO, SELLERIA E CALZATURE	Nuovo Impianto, Ammodernamento	25
	Ristrutturazione, Ampliamento, Riattivazione	24
	Riconversione, Trasferimento	23

Attività	Tipologia	Punti
CA.11 - ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE; SERVIZI CONNESSI ALL'ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS NATURALE, ESCLUSA LA PROSPEZIONE, DA.15 - INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE, DB.17 - INDUSTRIE TESSILI, DF.23 - FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI, DI.26 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI, DJ.28 - FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSE MACCHINE E IMPIANTI, DK.29 - FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI, COMPRESI L'INSTALLAZIONE, IL MONTAGGIO, LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE, DL.30 - FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO, DI ELABORATORI E SISTEMI INFORMATICI, DL.32 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHI RADIOTELEVISIVI E DI APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI, DL.33 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHI MEDICALI, DI APPARECCHI DI PRECISIONE, DI STRUMENTI OTTICI E DI OROLOGI, DN.36 - FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE, DN.37 - RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO, SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLE NOTE N.04 e N.05	Nuovo Impianto, Ammodernamento	29
	Ristrutturazione, Ampliamento, Riattivazione	28
	Riconversione, Trasferimento	27
CB.14 - ALTRE INDUSTRIE ESTRATTIVE, DB.18 - CONFEZIONE DI ARTICOLI DI VESTIARIO; PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE, DD.20 - INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO, DE.22 - EDITORIA, STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI, DH.25 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE, DL.31 - FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI N.C.A., DM.34 - FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI, DM.35 - FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO, E.40 - PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DI GAS, DI VAPORE E ACQUA CALDA, SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLE NOTE N.02, N.03, e DALLA N.21 ALLA N.26	Nuovo Impianto, Ammodernamento	28
	Ristrutturazione, Ampliamento, Riattivazione	27
	Riconversione, Trasferimento	26
DE.21 - FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEI PRODOTTI DI CARTA, DG.24 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI, DJ.27 - PRODUZIONE DI METALLI E LORO LEGHE, F.45 - COSTRUZIONI, SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLE NOTE N.01 e DALLA N.06 ALLA N.20	Nuovo Impianto, Ammodernamento	27
	Ristrutturazione, Ampliamento, Riattivazione	26
	Riconversione, Trasferimento	25

REGIONE SICILIA
GRADUATORIA SPECIALE PER ATTIVITA'
(Industria 2002)

Priorità

ATTIVITA': CB.14 - ALTRE INDUSTRIE ESTRATTIVE, DB.17 - INDUSTRIE TESSILI, DC.19 - PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, ARTICOLI DA CORREGGIAIO, SELLERIA E CALZATURE, DG.24 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI, DH.25 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE, DI.26 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI, DL.30 - FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO, DI ELABORATORI E SISTEMI INFORMATICI, DL.33 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHI MEDICALI, DI APPARECCHI DI PRECISIONE, DI STRUMENTI OTTICI E DI OROLOGI, DM.35 - FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO, SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLA NOTA N.04, SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLA NOTA N.23, SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLA NOTA N.24, SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLA NOTA N.25

AREA: AREA SPECIALE SICILIA	Tipologia	Punti
TUTTE LE AREE AMMISSIBILI DELLA REGIONE	Nuovo Impianto	20
	Riconversione, Ammodernamento, Trasferimento	19
	Riattivazione, Ristrutturazione, Ampliamento	18

REGIONE SARDEGNA
GRADUATORIA ORDINARIA
(Industria 2002)

Priorità

AREA: REGIONE SARDEGNA
TUTTE LE AREE AMMISSIBILI DELLA REGIONE

Attività	Tipologia	Punti
TUTTE LA ATTIVITA' AMMISSIBILI	Ammodernamento, Ristrutturazione	30
	Ampliamento	25
	Nuovo Impianto	23
	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento	10

REGIONE SARDEGNA
GRADUATORIA SPECIALE PER ATTIVITA'
(Industria 2002)

Priorità

ATTIVITA': DL.30 - FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO, DI ELABORATORI E SISTEMI INFORMATICI, DL.32 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHI RADIOTELEVISIVI E DI APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI, SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLA NOTA N.03, SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLA NOTA N.04, SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLA NOTA N.05, SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLA NOTA N.20

	Tipologia	Punti
AREA: AREA SPECIALE SARDEGNA TUTTE LE AREE AMMISSIBILI DELLA REGIONE	Nuovo Impianto	20
	Ammodernamento, Ampliamento, Ristrutturazione	15
	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento	10

Note in calce ai prospetti relativi alle priorità (graduatorie ordinarie o speciali)

(1) Mense e fornitura di pasti preparati, con esclusione della fornitura di pasti preparati a domicilio, per matrimoni, banchetti, ecc. (Gruppo 55.5-ISTAT'91)

(2) Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti, escluse quelle delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (Divisione 63-ISTAT'91)

(3) Telecomunicazioni (Classe 64.20-ISTAT'91), ivi inclusa la ricezione, registrazione, amplificazione, diffusione, elaborazione, trattamento e trasmissione di segnali e dati da e per lo spazio e la trasmissione di spettacoli e/o programmi radiotelevisivi da parte di soggetti diversi da quelli titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e/o televisiva in ambito nazionale di cui alla legge 6.8.90, n. 233 e successive modifiche e integrazioni

(4) Informatica e attività connesse, ivi inclusi i servizi connessi alla realizzazione di sistemi tecnologici avanzati per la produzione e/o diffusione di servizi telematici e quelli di supporto alla ricerca e all'innovazione tecnologica in campo informatico e telematico (Divisione 72-ISTAT'91)

(5) Ricerca e sviluppo, ivi inclusi i servizi di assistenza alla ricerca e all'introduzione/adattamento di nuove tecnologie e nuovi processi produttivi e di controllo, i servizi di consulenza per le problematiche della ricerca e sviluppo e quelli di supporto alla ricerca e all'innovazione tecnologica in campo informatico e telematico (Divisione 73-ISTAT'91)

(6) Attività degli studi legali (rif. Classe 74.11-ISTAT'91)

(7) Contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari e consulenza in materia fiscale (Classe 74.12-ISTAT'91), ivi incluse le problematiche del personale

(8) Studi di mercato (rif. Classe 74.13- ISTAT'91), ivi inclusi i servizi connessi alle problematiche del marketing e della penetrazione commerciale e dell'import-export

(9) Consulenza amministrativo-gestionale (Classe 74.14- ISTAT'91), ivi inclusa la consulenza relativa alle problematiche della gestione, gli studi e le pianificazioni, l'organizzazione amministrativo-contabile, l'assistenza ad acquisti ed appalti , le problematiche della logistica e della distribuzione e le problematiche dell'ufficio con esclusione dell'attività degli amministratori di società ed enti

(10) Attività in materia di architettura, di ingegneria ed altre attività tecniche (Classe 74.20-ISTAT'91), ivi compresi i servizi di manutenzione e sicurezza impiantistica, i servizi connessi alla realizzazione e gestione di sistemi tecnologici avanzati per il risparmio energetico e per la tutela ambientale in relazione alle attività produttive, i servizi per l'introduzione di nuovi vettori energetici, i servizi connessi alle problematiche dell'energia, ambientali e della sicurezza sul lavoro, i servizi di trasferimento tecnologico connessi alla produzione ed alla lavorazione e trattamento di materiali, anche residuali, con tecniche avanzate
(11) Collaudi e analisi tecniche (Classe 74.30-ISTAT'91) ivi compresi i servizi connessi alle problematiche riguardanti la qualità e relativa certificazione nell'impresa
(12) Pubblicità (Classe 74.40- ISTAT'91)
(13) Servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale (Classe 74.50- ISTAT'91)
(14) Servizi di vigilanza privata (Categoria 74.60.1- ISTAT'91)
(15) Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa (Categoria 74.81.2- ISTAT'91)
(16) Attività di aerofotocinematografia (Categoria 74.81.3- ISTAT'91)
(17) Attività di imballaggio, confezionamento (Classe 74.82- ISTAT'91)
(18) Servizi congressuali di segreteria e di traduzione (Classe 74.83- ISTAT'91)
(19) Design e stiling relativo a tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o per la casa (Categoria 74.84.5- ISTAT'91)
(20) Servizi di segreteria telefonica (rif. Categoria 74.84.6- ISTAT'91), ivi compresi i call center
(21) Istruzione secondaria di formazione professionale (Classe 80.22- ISTAT'91)
(22) Scuole e corsi di formazione speciale (Categoria 80.30.3- ISTAT'91), ivi compresi i corsi di formazione manageriale
(23) Raccolta e smaltimento di rifiuti solidi (rif. Categoria 90.00.1- ISTAT'91), limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale
(24) Smaltimento e depurazione delle acque di scarico ed attività affini (rif. Categoria 90.00.2-ISTAT'91), limitatamente alla diluizione, filtraggio, sedimentazione, decantazione con mezzi chimici, trattamento con fanghi attivati e altri processi finalizzati alla depurazione delle acque reflue di origine industriale
(25) Attività di produzione radio-televisiva da parte di soggetti diversi da quelli titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e/o televisiva in ambito nazionale di cui alla legge 6.8.90, n. 233 e successive modifiche e integrazioni, limitatamente alle sole spese di impianto (rif. Classe 92.20- ISTAT'91)
(26) Attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (Categoria 93.01.1-ISTAT'91).

02A12332

DECRETO 10 ottobre 2002.

Proroga del termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni per il secondo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Terni-Narni-Spoleto.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il proprio decreto 6 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 dell'11 luglio 2002, con il quale sono stati fissati i termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, validi per il bando del secondo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Terni-Narni-Spoleto;

Visti i commi 1 e 2 dell'articolo unico del citato decreto 6 giugno 2002 con cui sono stati fissati i termini iniziali e finali di presentazione delle domande rispettivamente dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso e fino allo scadere del sessantesimo giorno successivo al termine iniziale e, cioè, dal 12 luglio 2002 al 10 settembre 2002;

Considerato che con proprio decreto 9 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 14 settembre 2002, il termine finale di presentazione delle domande di cui al comma 2 dell'articolo unico del citato decreto del 6 giugno 2002, è stato prorogato al 10 ottobre 2002;

Vista la richiesta del responsabile unico del contratto d'area, regione Umbria, volta a prorogare di altri trenta giorni il termine di scadenza per la presentazione delle domande considerato che i progetti imprenditoriali più qualificati e rispondenti alle linee di sviluppo per l'area, previste dal documento di attivazione del contratto d'area, incontrano difficoltà nel completare entro il suddetto termine del 10 ottobre 2002 la documentazione secondo le modalità previste;

Ritenuto opportuno, per le suddette motivazioni, prorogare il richiamato termine finale di presentazione delle domande;

Decreta:

Articolo unico

1. Il termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni per il secondo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Terni-Narni-Spoleto è prorogato al giorno 9 novembre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2002

Il Ministro: MARZANO

02A12371

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 5 luglio 2002.

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuto ai produttori di taluni agrumi, e del regolamento (CE) n. 1092/2001 della Commissione che reca modalità di applicazione.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuto comunitari e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione dell'11 dicembre 2001 che fissa modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuto comunitari e istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995 che stabilisce modalità di applicazione per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEOGA, sezione garanzia, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore degli ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio del 4 dicembre 2000;

Visto il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuto ai produttori di taluni agrumi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio del 4 dicembre 2000;

Visto il regolamento (CE) n. 1092/2001 della Commissione del 30 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi, modificato dal regolamento (CE) n. 350/2002 della Commissione;

Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee», con il quale si dispone che l'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea si attua con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali per il settore di competenza;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 1999, concernente la soppressione dell'organismo pagatore e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;

Visto il decreto del Ministro 10 agosto 2001 concernente «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuto ai produttori di taluni agrumi, e del regolamento (CE) n. 1092/2001 della Commissione che reca modalità di applicazione»;

Considerata la necessità di conformare le disposizioni attuative nazionali alle modifiche intervenute nella regolamentazione comunitaria, relativa all'erogazione degli aiuti ai produttori che consegnano agrumi alla trasformazione, anche ai fini dei prescritti controlli;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 20 giugno 2002;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Allo scopo di dare attuazione alla regolamentazione comunitaria di settore, fino all'adozione da parte delle regioni e province autonome di specifici atti, il presente decreto individua procedure attuative del regolamento (CE) n. 1092/2001 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuto ai produttori di taluni agrumi, con riguardo ai seguenti aspetti:

a) regime di aiuto alle organizzazioni dei produttori, che consegnano arance, limoni, mandarini, clementine, pompelmi, pomeli e satsuma di origine comunitaria, al fine di ottenere succhi o segmenti, di cui all'art. 1 del regolamento (CE) 2202/96;

b) contratti stipulati tra le organizzazioni dei produttori, riconosciute e prericonosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96, e i trasformatori;

c) adempimenti delle parti contraenti;

d) sistema di controlli e relative risultanze.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:

a) «organizzazioni di produttori»: le organizzazioni di produttori, di seguito denominate OP, di cui agli articoli 11 e 13 del regolamento (CE) n. 2200/96 e i gruppi di produttori prericonosciuti ai sensi dell'art. 14 del medesimo;

b) «associazione di organizzazione di produttori»: le associazioni di cui all'art. 16, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 2200/96;

c) «singoli produttori»: qualsiasi persona fisica o giuridica che coltivi nella propria azienda materie prime destinate alla trasformazione e che non appartenga ad alcuna organizzazione di produttori;

d) «regolamento»: il regolamento (CE) n. 1092/2001 della Commissione, del 30 maggio 2001, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 2202/96;

e) «trasformatore»: un'impresa di trasformazione che gestisca a fini economici, sotto la propria responsabilità, uno o più stabilimenti dotati di impianti per la fabbricazione di uno o più prodotti, di cui all'art. 1 del regolamento, ivi comprese le OP che autotrasformano il prodotto dei propri soci;

f) «contratti»: i contratti di cui all'art. 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2202/96;

g) «quantità»: la quantità di materia prima espressa in peso netto, salvo indicazione contraria;

h) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole e forestali;

i) «regione»: la regione o la provincia autonoma competente per territorio;

l) «Agenzia per le erogazioni in agricoltura»: AGEA e gli organismi pagatori regionali riconosciuti ai sensi delle vigenti norme nazionali;

m) «organismi di rappresentanza nazionali»: organismi di rappresentanza delle OP e dei trasformatori o organizzazioni interprofessionali riconosciute.

Art. 3.

Campagne

1. Le campagne di commercializzazione e i periodi di consegna per arance, mandarini, clementine, satsuma, pompelmi, pomeli e limoni sono definiti dall'art. 2, paragrafi 1) e 2) del regolamento, come di seguito enunciato:

a) campagne di commercializzazione per le arance, i limoni, i mandarini, le clementine, i satsuma, i pompelmi e i pomeli dal 1° ottobre al 30 settembre;

b) periodo di consegna per i mandarini, le clementine e i satsuma dal 1° ottobre al 30 giugno;

c) periodi di consegna per le arance, i pompelmi, i pomeli ed i limoni coincidenti con le campagne di commercializzazione.

Art. 4.

Gestione regime aiuti

1. Al fine di dare attuazione all'art. 7 del regolamento, concernente le esigenze conoscitive, i trasformatori e le OP che intendono partecipare al regime sono iscritti in un apposito elenco nazionale, previa valutazione della regione.

2. I trasformatori, che intendono usufruire del regime di aiuto, presentano apposita domanda di iscrizione alla regione, dandone comunicazione al Ministero, antecedentemente la campagna interessata, entro il 15 luglio per arance, limoni, clementine, mandarini, satsuma, pompelmi e pomeli.

3. La domanda, di cui al comma 2, contenente informazioni sull'attività di trasformazione, specificando i derivati ottenuti e sul numero degli stabilimenti con la

loro esatta ubicazione nonché la dichiarazione di impegno a consentire l'accesso agli incaricati del controllo, è corredata dalla seguente documentazione:

a) indicazione del tipo di materia prima oggetto della trasformazione;

b) planimetria di ciascuno stabilimento con la dislocazione degli impianti di trasformazione;

c) relazione tecnica per ciascuna linea di lavorazione, recante: indicazione della capacità oraria di estrazione, di pastorizzazione e di concentrazione dei succhi, sulla base delle indicazioni dell'art. 7, paragrafo 1 del regolamento; elenco dei macchinari e delle attrezzature ritenute indispensabili ai fini dell'attività di trasformazione, in particolare, presenza di bilico automatico oppure bilico a funzionamento non automatico con stampante, di silos o vasche per la conservazione degli agrumi, idonei alla piombatura, di magazzini, di attrezzature, quali silos contenenti succo, dotati di specifiche apparecchiature di misurazione per constatare il quantitativo di prodotto in essi contenuto, nonché di celle frigorifere adatte per la conservazione dei succhi surgelati; i recipienti contenenti i derivati della trasformazione recano un cartellino con l'indicazione della tipologia e della quantità di prodotto in esso contenuti;

d) dichiarazione comprovante la libera disponibilità degli stabilimenti e degli impianti;

e) attestazione di adeguate garanzie sul piano finanziario ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale;

f) atto costitutivo e statuto della società;

g) estremi di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con vigenza;

h) estremi di autorizzazione sanitaria vigente con esplicito riferimento all'impianto di depurazione delle acque di scarico ed alle condizioni igieniche dei locali di trasformazione di ciascuno stabilimento;

i) attestazione relativa alla disponibilità di macchinari, atti alla refrigerazione e frigoconservazione del succo ovvero di tecnologie necessarie nel caso di produzione di succhi naturali bevibili nonché di pastorizzatore, di concentratore, di impianti di surgelazione del prodotto ottenuto e di celle per la frigoconservazione nel caso di produzione di succhi concentrati. Le aziende che consegnano il succo ottenuto immediatamente alle industrie di seconda lavorazione sono esentate dall'obbligo del possesso del pastorizzatore e del concentratore.

4. È facoltà della regione stabilire le modalità per l'acquisizione dei documenti di cui al comma 4, prevedendo la possibilità di fare riferimento a documentazione già in possesso dei competenti uffici.

5. Ai fini della istruttoria della domanda di cui al comma 3, la regione assicura, anche mediante apposito sopralluogo presso gli stabilimenti di trasformazione, la sussistenza delle condizioni previste dal citato comma. Tale accertamento ha luogo entro il 31 agosto per arance, limoni, clementine, mandarini, satsuma, pompelmi e pomeli.

6. Qualsiasi modifica concernente l'impresa di trasformazione o il numero degli stabilimenti è notificata, entro quindici giorni lavorativi dall'intervenuta modifica, corredata da relativa documentazione, alla regione ai fini dell'aggiornamento dell'elenco. È data contestuale comunicazione delle avvenute modifiche al Ministero, all'agenzia per le erogazioni in agricoltura, nonché alle organizzazioni nazionali di rappresentanza. Le medesime imprese di trasformazione comunicano alla regione, entro quindici giorni lavorativi dalla realizzazione, le modifiche apportate agli impianti che determinano variazioni significative delle capacità lavorative.

7. I trasformatori inclusi nell'elenco nazionale comunicano, antecedentemente ciascuna campagna, alla regione, entro il 15 luglio per le arance, i limoni, le clementine, i mandarini, i pompelmi, i pomeli e i satsuma, l'intendimento di partecipare al regime, allegando apposita dichiarazione concernente la sussistenza delle condizioni previste per l'inserimento nell'elenco nazionale.

8. L'OP, compresa quella che ha presentato domanda di riconoscimento, ai sensi degli articoli 11 e 14 del Regolamento (CE) n. 2200/96, comunica, antecedentemente ciascuna campagna, alla regione, entro il 15 luglio per le arance, i limoni, le clementine, i mandarini, i pompelmi e i satsuma, l'intendimento di partecipare al regime di aiuto.

9. La regione comunica, antecedentemente ciascuna campagna, al Ministero, anche avvalendosi di procedure informatizzate, l'elenco dei trasformatori nonché delle OP che intendono partecipare al regime, entro il 15 settembre per le arance, i limoni, le clementine, i mandarini, i satsuma, i pompelmi e i pomeli; l'elenco nazionale delle imprese di trasformazione e delle OP partecipanti al regime, per ogni campagna di commercializzazione, è disponibile nel sito internet del Ministero (www.politicheagricole.it).

Art. 5.

Contrattazione

1. I contratti e le clausole aggiuntive, conclusi nei modi e nei termini previsti dagli articoli 3, 4 e 5 del regolamento, e redatti su appositi modelli predisposti dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura sono trasmessi in copia, a cura delle OP, secondo le modalità previste dall'art. 6 del regolamento medesimo, all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e alla regione dove hanno sede legale l'OP stessa e il trasformatore. Tali copie dei contratti e delle eventuali clausole aggiuntive sono acquisite dalla regione e dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione del contratto o della clausola aggiuntiva ed entro cinque giorni lavorativi prima dell'inizio delle consegne, previa attestazione della regione, ove ha sede legale l'OP, del rispetto dei termini di ricezione. Una ulteriore copia è trasmessa da parte delle OP e dei trasformatori ai rispettivi organismi di rappresentanza nazionali.

2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura trasmette al Ministero, secondo i termini e le modalità di cui all'art. 23 paragrafo l, lettera *b)*, del regolamento, i dati informatizzati dei quantitativi contrattati, ripartiti per singolo prodotto e per tipologia di contratto.

3. Eventuali accordi tra la OP e membri di altre OP o produttori singoli non associati, di cui all'art. 8, paragrafo 3, del regolamento, sono acquisiti, unitamente ai relativi contratti, secondo le modalità e i termini di cui ai commi 1 e 2.

4. Nel caso di OP che trasformano direttamente il prodotto dei soci, i contratti assumono la forma di impegni di conferimento e sono conclusi nei modi e nei tempi indicati dagli articoli 3, 4 e 5 del regolamento.

5. In caso di non rispetto degli obblighi contrattuali, in particolare mancata consegna da parte delle OP o mancata accettazione da parte dei trasformatori di tutta o di parte della materia prima, sulla base delle disposizioni dell'art. 3, paragrafo 3, lettera *g)*, del regolamento, la parte inadempiente è tenuta a versare all'altra parte contraente una indennità, fissata dal contratto, per la materia prima non consegnata o non accettata, con l'assistenza delle rispettive organizzazioni di rappresentanza delle parti in causa.

Art. 6.

Identificazione delle parcelle

1. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura utilizza ai fini del controllo un idoneo sistema di identificazione delle parcelle sulla base delle disposizioni di cui all'art. 8, paragrafo 6, primo trattino, del regolamento.

2. L'OP trasmette all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e alla regione le informazioni, di cui all'art. 4 e all'art. 8, paragrafo 1, del regolamento. Tali informazioni, per ciascun socio della OP, sono dichiarate nell'apposito modulo di consistenza aziendale predisposto dall'Agenzia stessa.

3. La modulistica, da utilizzare nelle varie fasi di applicazione del regime di aiuto, e lo schema procedurale da seguire sono predisposti e messi a disposizione dalla Agenzia per le erogazioni in agricoltura, che ne cura anche gli aspetti informativi concernenti le indicazioni indispensabili per la gestione del sistema.

Art. 7.

Comunicazioni di inizio campagna

1. L'OP e i trasformatori comunicano per ogni campagna di trasformazione, secondo i termini di cui all'art. 7, paragrafo 2, del regolamento, alla regione ed alle organizzazioni di rappresentanza nazionali la settimana di inizio delle operazioni di consegna e di trasformazione.

Art. 8.

Consegna della materia prima

1. L'OP, prima della consegna della materia prima ad una impresa di trasformazione, notifica alla regione le informazioni previste all'art. 10, paragrafo 1, del regolamento seguendone le prescritte modalità.

2. All'entrata della materia prima presso lo stabilimento di trasformazione, per ciascuna partita, è compilato un certificato di consegna, redatto su modello predisposto dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in più copie contenenti un numero di identificazione, firmato da ambedue le parti contraenti o loro rappresentanti, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2 del regolamento. Una copia del certificato è trasmessa alla regione, ove hanno sede legale l'OP e l'industria di trasformazione, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla settimana di consegna, da parte della OP che assicura anche la trasmissione, prevista all'art. 10, paragrafo 3, del regolamento. Copie del medesimo certificato sono inviate a cura delle OP e delle imprese di trasformazione ai rispettivi organismi di rappresentanza nazionali.

3. Le indicazioni risultanti sul certificato di consegna della materia prima, di cui al comma 2, con riferimento ai rispettivi contratti, sono registrate giornalmente negli appositi registri di carico e scarico, dall'OP e dai trasformatori, in base alle disposizioni degli articoli 17 e 18 del regolamento.

Art. 9.

Pagamento della materia prima

1. Fermi restando le modalità e i termini di pagamento della materia prima, di cui all'art. 3, paragrafo 3, lettera *g)*, del regolamento, le parti contraenti possono definire cadenze periodiche di pagamento, per gruppi di partite consegnate, purché venga rispettato il prescritto limite temporale.

2. L'OP, che autotrasforma il prodotto dei propri soci, può effettuare il pagamento del prezzo concordato anche attraverso l'accredito in bilancio.

3. Al fine di garantire il pagamento della materia prima ai soci di una cooperativa aderente ad una OP, la medesima OP acquisisce, entro quindici giorni dal versamento, con bonifico bancario o postale, alla cooperativa dell'importo dovuto, la prova che la stessa abbia liquidato, con analoga modalità, ai propri soci le rispettive spettanze. L'OP, qualora riscontri il mancato pagamento da parte della cooperativa del prezzo dell'importo dovuto ai propri soci, ne informa la regione e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

4. Nel caso l'OP non adempia le condizioni di cui al comma 3 o non effettui i dovuti pagamenti ai propri soci, è revocato il relativo riconoscimento.

5. Le convenzioni stipulate dall'OP con gli istituti bancari o postali, per l'esecuzione dei pagamenti ai propri soci, prevedono l'obbligo di fornire alla regione e all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, su supporto magnetico, le evidenze dei singoli pagamenti eseguiti, anche da parte delle cooperative associate. L'Agenzia

per le erogazioni in agricoltura predispone una apposita procedura informatica, contenente le informazioni indispensabili per il riscontro dell'avvenuto pagamento.

Art. 10.

Obblighi dei trasformatori

1. Allo scopo di assicurare lo svolgimento dei previsti controlli, è fissato un orario di consegna della materia prima, presso il trasformatore dalle 8 alle 19; in caso di effettiva necessità la regione, su richiesta del trasformatore, ha facoltà di autorizzare orari differenti. In ogni caso la materia prima presente nello stabilimento è trasformata senza alcun limite temporale.

2. Al fine di consentire una adeguata verifica della destinazione dei succhi, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, il trasformatore comunica alla regione e all'ufficio competente per territorio dell'Ispettorato repressione frodi, contestualmente alla spedizione, via telefax o mediante concordate procedure informatizzate, le seguenti informazioni:

a) nominativo ed indirizzo dell'industria cui è destinato il succo;

b) quantità di succo inviato;

c) ora di partenza del mezzo di trasporto;

d) numero di targa del mezzo di trasporto utilizzato.

Art. 11.

Dichiarazioni di trasformazione

1. Il trasformatore comunica, con cadenza mensile entro il giorno dieci del mese successivo, all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, alla regione, ed alle organizzazioni di rappresentanza nazionali, le informazioni riportate all'art. 11, paragrafo 1, del regolamento; è consentito effettuare le comunicazioni all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ed alle regioni anche per il tramite delle citate organizzazioni di rappresentanza.

2. Il trasformatore invia, entro quarantacinque giorni dalla fine delle operazioni di trasformazione, per ciascun prodotto, con le modalità di cui al comma 1, le informazioni riferite all'intera campagna, riportate all'art. 11, paragrafo 2, del regolamento.

3. Nel caso di contratti stipulati da una associazione industriale le comunicazioni, di cui ai commi 1 e 2, sono riferite ad ogni singolo componente dell'associazione.

Art. 12.

Domande di aiuto

1. La domanda di aiuto, redatta su modelli predisposti dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, è compilata secondo le modalità previste all'art. 13 del regolamento e presentata dall'OP, secondo i termini di cui all'art. 12 del regolamento stesso, alla regione, ove l'OP medesima ha la propria sede legale, che ne attesta il rispetto dei termini di ricezione. Copia della domanda, a cura della OP, è inviata alla Agenzia per le erogazioni in agricoltura che ha facoltà di definire specifiche modalità per la presentazione delle domande, anche in via telematica.

Art. 13.

Versamento degli aiuti

1. Ai fini del pagamento dell'aiuto, di cui all'art. 14 del regolamento, la regione invia, entro trenta giorni dalla data di presentazione, all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura la domanda di aiuto e la documentazione comprovante l'effettuazione dei controlli fisici e delle verifiche, rispettivamente di cui alla lettera *a)*, secondo trattino e alla lettera *d)*, del paragrafo 1, dell'art. 19, del regolamento.

2. Qualora la domanda venga presentata dalla OP dopo la scadenza dei termini previsti, di cui all'art. 12, paragrafo 3 del regolamento, la regione applica le previste riduzioni dell'aiuto e ne informa l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Ai sensi dell'art. 13, paragrafo 2, del regolamento, non è concesso alcun aiuto per i quantitativi sui quali la regione non abbia eseguito i previsti controlli, per motivi imputabili al richiedente l'aiuto.

3. L'OP una volta ricevuto l'aiuto, versa integralmente, tramite bonifico bancario o postale, l'importo dovuto ai propri soci e ai non soci, con i quali sono stati stabiliti specifici accordi, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 15, paragrafo 1, del regolamento. La cooperativa associata all'OP versa integralmente, tramite bonifico bancario o postale ed entro quindici giorni lavorativi, l'importo dovuto ai propri soci, fornendo la prova all'OP medesima dell'avvenuto versamento. A tal fine l'OP attua le procedure di controllo e sanzioni, previste per il pagamento dell'importo dovuto, di cui all'art. 9, commi 3 e 4.

4. Nel caso di OP che fungono anche da impresa di trasformazione, i versamenti degli importi e degli aiuti agli associati sono effettuati anche attraverso accredito in bilancio.

5. Gli eventuali servizi resi dall'OP ai propri associati, nonché i contributi associativi sono regolati da partite contabili appositamente dedicate; analoghe modalità contabili si applicano alla cooperativa ed all'OP che autotrasforma.

6. In caso di trasformazione effettuata in altro Stato membro, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura assicura gli adempimenti previsti all'art. 13, paragrafo 2 del regolamento.

Art. 14.

Registri di carico e scarico

1. I registri di carico e scarico, di cui agli articoli 17 e 18 del regolamento, contengono le indicazioni riportate nei medesimi articoli, specificando per ogni singola partita il nominativo della OP da cui proviene la materia prima e gli estremi del documento di accompagnamento della materia prima consegnata, con riferimento ai certificati di consegna ed ai contratti. In caso di vendita di prodotti finiti, nel registro di cui al citato

art. 18, sono indicati gli estremi dei documenti di accompagnamento riportanti le specifiche indicazioni merceologiche.

2. Le indicazioni riportate giornalmente nel registro del trasformatore riguardano i derivati agrumari, compresi i sottoprodotti, con le relative quantità e destinazioni. La regione verifica, a campione, la congruità giornaliera tra la materia prima entrata ed i relativi sottoprodotti ottenuti dalle singole imprese di trasformazione.

Art. 15.

Controlli

1. L'attività di controllo delle superfici, di cui all'art. 19, paragrafo 1, lettera *a)*, primo trattino, del regolamento, viene svolta dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, che ne trasmette le risultanze alla regione che effettua i restanti controlli, indicati nel medesimo articolo, secondo le modalità e tempi prescritti.

2. Allo scopo di uniformare l'attività di controllo di cui al comma 1, sulla base delle indicazioni riportate dall'art. 16 del regolamento e, tenuto conto delle disposizioni generali del regolamento (CE) n. 1663/95, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura predispone uno specifico manuale delle procedure, concordato con le regioni e province autonome.

3. Ai sensi dell'art. 16, paragrafo 3, del regolamento, il Ministero e la regione hanno facoltà di effettuare controlli supplementari in qualsiasi momento della campagna di trasformazione.

4. La regione trasmette, entro il 30 novembre di ciascun anno, all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura una relazione dettagliata, in merito al campionamento, alle modalità di estrazione del campione e all'attività di controllo globalmente attuata, nella decorsa campagna, in cui vengono indicati anche il numero dei controlli e le risultanze degli stessi, nonché i provvedimenti adottati.

5. La regione effettua verifiche a campione, presso la OP e le cooperative socie, al fine di accertare che gli importi pagati dalle industrie e gli aiuti ricevuti siano stati effettivamente versati ai soci conferenti. Analoghe verifiche sono effettuate, dalla regione medesima, al fine di accertare i reali versamenti, da parte delle OP, nel caso di accredito in bilancio, di cui agli art. 9, comma 2 e 13, comma 3.

Art. 16.

Compiti degli organismi nazionali di rappresentanza

1. Gli organismi di rappresentanza nazionali collaborano alla predisposizione di un adeguato sistema di monitoraggio, allo scopo di dare corretta applicazione alla normativa comunitaria ed alle disposizioni del presente decreto, in modo da uniformare i comportamenti delle singole OP e delle imprese di trasformazione, informando la regione in caso di inadempienze o gravi irregolarità per i successivi provvedimenti di competenza.

2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura si avvale, attraverso apposita convenzione, dell'attività di supporto, di cui al comma 1, degli organismi di rappresentanza nazionali, mettendo a disposizione procedure informatiche, secondo apposite modalità operative.

3. La regione può avvalersi delle funzioni svolte dagli organismi di rappresentanza nazionali.

Art. 17.

Risultanze dei controlli

1. La regione, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, lettera *b)* del regolamento, in caso di constatazione del mancato rispetto delle disposizioni comunitarie, individua le relative sanzioni, di cui agli articoli 20 e 21, del regolamento, dandone comunicazione al Ministero e all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura; per l'applicazione delle citate sanzioni si procede a norma dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 e successive modificazioni.

2. Nel caso di accertamento da parte della regione di irregolarità, di cui all'art. 20, paragrafo 5, del regolamento, l'OP è esclusa dalla stipula di nuovi contratti pluriennali per tre campagne consecutive nel caso di mancato rispetto, nel corso della stessa campagna, delle consegne dei minimi contrattuali per tre o più contratti pluriennali; analoga sanzione è applicata nel caso di mancata attivazione o di risoluzione, per colpa dell'OP, anche di un solo contratto pluriennale, di cui al paragrafo 7, primo trattino del medesimo articolo.

3. Qualora la regione accerti le irregolarità di cui all'art. 21, paragrafo 2, secondo e terzo trattino del regolamento, da parte del trasformatore, esclude lo stesso dal regime di aiuto fino a cinque campagne consecutive. In tal caso lo stabilimento escluso non può essere utilizzato, ai fini del regime di aiuto, dallo stesso o da altro trasformatore per il medesimo periodo.

4. Fatte salve eventuali responsabilità penali, in caso di dichiarazione non veritiera da parte di una OP, in accordo con il trasformatore, di cui all'art. 21, paragrafo 2, primo trattino del regolamento, la regione procede alla revoca del riconoscimento della OP ed alla esclusione dal regime di aiuto del trasformatore.

5. La regione comunica le proprie determinazioni, in materia di revoca di riconoscimento alla OP e di esclusione dal regime di aiuto del trasformatore, al Ministero e all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

6. Le regioni assicurano una reciproca collaborazione amministrativa, allo scopo di dare applicazione alle procedure di controllo.

Art. 18.

Comunicazioni

1. Ai fini della corretta applicazione dell'art. 23 del regolamento, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura effettua le comunicazioni previste dal predetto articolo al Ministero, in tempo utile per consentirne la regolare trasmissione alla Commissione CE.

Art. 19.

Uniformità delle norme ed Ente erogatore degli aiuti comunitari

1. Alla corresponsione degli aiuti previsti all'art. 1, del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) - Sezione garanzia, provvedono, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, nonché gli eventuali organismi pagatori regionali, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *l)*.

Art. 20.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro, 10 agosto 2001, sono sostituite da quelle del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2002

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 2 Ministero delle politiche agricole e forestali, foglio n. 70

02A12329

DECRETO 18 settembre 2002

Iscrizione nei registri delle varietà dei prodotti sementieri di alcune specie agricole.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001 con il quale sono attribuite, in via provvisoria, le reggenze degli uffici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 2001, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nelle riunioni del 18 febbraio 2002 e 9 aprile 2002, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie agrarie indicate nel dispositivo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per le stesse varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per le verifiche delle denominazioni proposte;

Considerato che tale verifiche sono state effettuate con esito positivo;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero:

Erba Fienarola (uso non foraggero)

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
007188	Platini	DLF Trifolium A/S - DK

Loglio perenne o loietto inglese (uso non foraggero)

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
007287	Ponderosa	DLF Trifolium A/S- DK

Soia

Codice	Denominazione	Gruppo Precocità	Responsabile della conservazione in purezza
007637	Bali	1+	Asgrow Seed Co. (USA) e Monsano Italiana - Pescheria Borromeo (MI)
007635	Cina	2	Asgrow Seed Co. (USA) e Monsano Italiana - Pescheria Borromeo (MI)
007636	Madras	1+	Asgrow Seed Co. (USA) e Monsano Italiana - Pescheria Borromeo (MI)
007642	Agave	2	Novartis Seeds - USA

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

02A12409

DECRETO 15 ottobre 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Trento.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273 che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della provincia autonoma di Trento degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 6 luglio 2002 al 13 luglio 2002 nella provincia di Trento;

grandinate 13 luglio 2002 nella provincia di Trento;

grandinate 14 luglio 2002 nella provincia di Trento;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Trento:

grandinate del 6 luglio 2002, del 13 luglio 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *f), g),* nel territorio dei comuni di Livo, Sporminore;

grandinate del 13 luglio 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *f), g),* nel territorio del comune di Rovereto;

grandinate del 14 luglio 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *f), g),* nel territorio dei comuni di Caldes, Cavizzana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A12368

DECRETO 15 ottobre 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Pordenone, Trieste e Udine.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province

autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli investimenti compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Friuli-Venezia Giulia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 5 giugno 2002 al 7 giugno 2002 nella provincia di Udine;

piogge alluvionali dal 5 giugno 2002 al 9 giugno 2002 nella provincia di Pordenone;

grandinate 28 giugno 2002 nella provincia di Udine;

grandinate 24 luglio 2002 nella provincia di Trieste;

tromba d'aria del 4 luglio 2002 nella provincia di Udine;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Pordenone:

piogge alluvionali dal 5 giugno 2002 al 9 giugno 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Budoia, Porcia, Prata di Pordenone, Pordenone;

piogge alluvionali dal 5 giugno 2002 al 9 giugno 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Caneva, Pasiano di Pordenone, Pordenone;

piogge alluvionali dal 5 giugno 2002 al 9 giugno 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Porcia, Prata di Pordenone;

Trieste: grandinate del 24 luglio 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio del comune di Duino Aurisina;

Udine:

piogge alluvionali dal 5 giugno 2002 al 7 giugno 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Arta Terme, Forni Avoltri, Forni di Sotto, Lauco, Sauris, Socchieve, Sutrio, Zuglio;

grandinate del 28 giugno 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Coseano, Dignano, Flaibano;

tromba d'aria del 4 luglio 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio del comune di Sedegliano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A12369

DECRETO 15 ottobre 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Messina, Palermo, Ragusa e Siracusa.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciali e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273 che estende gli inverventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° settembre 2001 al 23 maggio 2002 nella provincia di Palermo;

siccità dal 1° settembre 2001 al 30 giugno 2002 nella provincia di Caltanissetta;

siccità dal 1° settembre 2001 al 30 giugno 2002 nella provincia di Ragusa;

venti sciroccali dal 9 novembre 2001 al 12 novembre 2001 nella provincia di Agrigento;

grandinate 10 novembre 2001 nella provincia di Messina;

gelate dal 31 dicembre 2001 al 28 febbraio 2002 nella provincia di Siracusa;

venti impetuosi dal 7 maggio 2002 al 13 maggio 2002 nella provincia di Ragusa;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Agrigento: venti sciroccali dal 9 novembre 2001 al 12 novembre 2001, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Bivona, Burgio, Calamonaci, Ribera, Villafranca Sicula;

Caltanissetta: siccità dal 1° settembre 2001 al 30 giugno 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Acquaviva Platani, Bompensiere, Butera, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Gela, Marianopoli, Mazzarino, Milena, Montedoro, Mussomeli, Niscemi, Resuttano, Riesi, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Vallelunga Pratameno, Villalba;

Messina: grandinate del 10 novembre 2001, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Alì, Alì Terme, Casalvecchio Siculo, Fiumedinisi Forza d'Agrò, Furci Siculo, Itala, Limina, Mandanici, Messina, Nizza di Sicilia, Pagliara, Roccalumera, Sant'Alessio Siculo, Santa Teresa di Riva, Savoca, Scaletta Zanclea;

Palermo: siccità dal 1° settembre 2001 al 23 maggio 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *f)*, *g)*, nel territorio dei comuni di Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Altofonte, Bagheria, Balestrate, Baucina, Belmonte Mezzagno, Bisacquino, Blufi, Bolognetta, Bompietro, Borgetto, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Fitalia, Campofelice di Roccella, Campofiorito, Camporeale, Carini, Castelbuono, Casteldaccia, Castellana Sicula, Castronuovo di Sicilia, Cefalà Diana, Cefalù, Cerda, Chiusa Sclafani, Ciminna, Cinisi, Collesano, Contessa Entellina, Corleone, Gangi, Geraci Siculo, Giardinello, Giuliana, Godrano, Gratteri, Isnello, Lascari, Lercara Friddi, Marineo, Mezzojuso, Misilmeri, Monreale, Montelepre, Montemaggiore Belsito, Palazzo Adriano, Palermo, Partinico, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Polizzi Generosa, Pollina, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, San Cipirello, San Giuseppe Iato, San Mauro Castelverde, Santa Cristina Gela, Santa Flavia, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Terrasini, Torretta, Trabia, Trappeto, Ustica, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villafrati;

Ragusa: siccità dal 1° settembre 2001 al 30 giugno 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria;

venti impetuosi dal 7 maggio 2002 all'8 maggio 2002, dal 12 maggio al 13 maggio 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, nel territorio dei comuni di Acate, Chiaramonte Gulfi, Modica, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria;

Siracusa: gelate dal 31 dicembre 2001 al 28 febbraio 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nell'intero territorio provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A12370

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 17 ottobre 2002.

Presentazione delle domande ai fini dell'ammissione ai contributi per le emittenti radiofoniche locali, di cui all'art. 5 del decreto 1° ottobre 2002, n. 225.

IL DIRETTORE GENERALE
CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448; concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed, in particolare, l'art. 52, comma 18;

Visto il decreto 1° ottobre 2002 del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze concernente «Regolamento recante modalità e criteri di attribuzione del contributo, previsto dall'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre

2001, n. 448, per le emittenti radiofoniche locali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 15 ottobre 2002;

Considerato che ai sensi del citato decreto 1° ottobre 2002, le domande di ammissione al contributo devono essere inviate entro il 30 ottobre di ciascun anno a cui il contributo si riferisce;

Rilevato che il termine di presentazione delle domande di ammissione al contributo relativo all'anno 2002 scade il 30 ottobre 2002;

Considerato che per effetto della pubblicazione del citato decreto 1° ottobre 2002 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 15 ottobre 2002, le emittenti radiofoniche che intendono beneficiare per l'anno 2002 delle misure di sostegno previste dall'art. 52, comma 18, della citata legge 28 dicembre 2001, n. 448, hanno a disposizione soli quindici giorni per la presentazione della relativa domanda di ammissione;

Ravvisata l'opportunità di accordare ai soggetti che presentano, per l'anno 2002, la domanda di ammissione al contributo previsto dal decreto 1° ottobre 2002, una congrua dilazione del termine di presentazione della domanda stessa;

Decreta:

Art. 1.

1. Le emittenti radiofoniche locali che intendono beneficiare, per l'anno 2002, delle misure di sostegno previste dall'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, possono inviare la relativa domanda con le modalità previste dall'art. 5 del decreto 1° ottobre 2002 entro il 30 novembre 2002.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2002

Il direttore generale: ARIA

02A12411

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 9 ottobre 2002.

Trasmissione all'Agenzia delle entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposti negli anni 1997, 1998, 1999 e 2001 dall'amministrazione della Camera dei deputati unitamente ai dati delle dichiarazioni modello 730 ed alle buste contenenti i modelli 730-1, relativi al periodo di imposta 2001.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:

Dispone:

1. Trasmissione all'Agenzia delle entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposti negli anni 1997, 1998, 1999 e 2001 dall'amministrazione della Camera dei deputati.

1.1. L'amministrazione della Camera dei deputati trasmette all'Agenzia delle entrate gli elenchi nominativi dei percipienti ai quali sono stati corrisposti negli anni 1997, 1998, 1999 e 2001 somme e valori assoggettati a ritenute d'acconto ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

1.2. Gli elenchi di cui al punto 1.1 relativi l'anno 1997 sono trasmessi in via telematica secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato *A* al decreto del Ministero delle finanze 17 agosto 1998, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/98 e nell'allegato *A* al presente provvedimento.

1.3. Gli elenchi di cui al punto 1.1 relativi l'anno 1998 sono trasmessi in via telematica secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato *A* al decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1999, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/99 come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 10 settembre 1999 e nell'allegato *B* al presente provvedimento.

1.4. Gli elenchi di cui al punto 1.1 relativi l'anno 1999 sono trasmessi in via telematica secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato *A* al decreto del Ministero delle finanze 10 marzo 2000, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2000 e nell'allegato *C* al presente provvedimento.

1.5. Gli elenchi di cui al punto 1.1 relativi l'anno 2001 sono trasmessi in via telematica secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato *A* al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 22 febbraio 2002, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2002 Semplificato.

1.6. I dati di cui ai punti 1.2, 1.3, 1.4, sono trasmessi in via telematica utilizzando il servizio telematico Entratel entro il 30 aprile 2003. I dati di cui al punto 1.5 sono trasmessi in via telematica utilizzando il servizio telematico Entratel entro il 30 settembre 2003.

2. Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle dichiarazioni modello 730/2002 degli assistiti ai quali sia stata prestata assistenza fiscale per il periodo di imposta 2001 dall'amministrazione della Camera dei deputati.

2.1. L'amministrazione della Camera dei deputati trasmette all'Agenzia delle entrate i dati delle dichiarazioni modello 730/2002 per il periodo d'imposta 2001 relative ai soggetti ai quali è stata prestata assistenza fiscale nell'anno 2002.

2.2. I dati di cui al punto 2.1 relativi ai periodi d'imposta 2001 sono trasmessi in via telematica utilizzando il servizio telematico Entratel entro il 30 settembre 2003 secondo le specifiche tecniche stabilite nell'allegato *A* al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 12 febbraio 2002, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730/2002.

3. Consegna delle buste contenenti i modelli 730-1 relative ai soggetti ai quali è stata prestata assistenza fiscale per il periodo d'imposta 2001.

3.1. L'amministrazione della Camera dei deputati consegna le buste contenenti i modelli 730-1 prodotti dai soggetti ai quali è stata prestata assistenza fiscale nell'anno 2002, relativo al periodo d'imposta 2001, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, al Centro operativo di Pescara, via Rio Sparto, n. 21 - 65100 Pescara, accompagnate da apposita distinta, redatta in duplice esemplare, secondo lo schema di cui all'allegato *D* al presente provvedimento. Le buste devono essere raggruppate in un pacco, sul quale devono essere indicati i dati identificativi e il codice fiscale dell'amministrazione.

Motivazioni.

Il presente provvedimento viene emanato in base all'art. 4, comma 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

Il predetto art. 4, comma 6-*bis*, prevede sostanzialmente che i soggetti indicati all'art. 29, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte, comunicano all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati fiscali e previdenziali dei percipienti.

Il presente provvedimento si rende altresì necessario per la comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai conguagli a credito o a debito, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

Il provvedimento in esame è emanato previa intesa con l'amministrazione della Camera dei deputati per la definizione del contenuto, termini e modalità delle comunicazioni acquisita con nota della Presidenza della Camera dei deputati del 18 settembre 2002, prot. n. 2002/0025637/GEN/TES.

Le comunicazioni disciplinate dal presente provvedimento, concernono gli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposte negli anni di imposta 1997, 1998, 1999 e 2001 nonché i dati relativi alle dichiarazioni modello 730/2002 degli assistiti ai quali è stata prestata assistenza fiscale nell'anno 2002.

Vengono, inoltre, disciplinate le modalità di invio delle buste contenenti i modelli 730-1 prodotti dai soggetti ai quali è stata prestata assistenza fiscale nell'anno 2002 da parte dell'amministrazione della Camera dei deputati.

Riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto (art. 4, comma 6-*bis*).

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (art. 29, terzo comma).

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni: disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale (art. 37).

Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000.

Decreto del Ministero delle finanze 7 aprile 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 67 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1998: approvazione del modello 770/98 con relative istruzioni.

Decreto del Ministero delle finanze 17 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 153 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 dell'8 settembre 1998: specifiche tecniche per la consegna, da parte dei sostituti d'imposta, dei supporti magnetici contenenti i dati relativi alle dichiarazioni del modello 770/98.

Decreto del Ministero delle finanze 2 marzo 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 46 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1999: approvazione del modello 770/99 con relative istruzioni.

Decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 84 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1999, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 10 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 179 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 1999: specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica, da parte dei sostituti d'imposta, dei dati relativi alle dichiarazioni del modello 770/99.

Decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 dell'11 giugno 1999, e successive modificazioni: regolamento recante norme per l'assistenza fiscale ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Decreto del Ministero delle finanze 20 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 231 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1999: approvazione del modello 770/2000 con relative istruzioni.

Decreto del Ministero delle finanze 10 marzo 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 46 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2000: specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica, da parte dei sostituti d'imposta, dei dati relativi alle dichiarazioni del modello 770/2000.

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 21 dicembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 11 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 17 gennaio 2002: approvazione dei modelli 730 e relative istruzioni.

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 12 febbraio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 60 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 12 marzo 2002: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2002.

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 21 dicembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 22 gennaio 2002: approvazione dei modelli 770/2002 semplificato e 770/2002 ordinario e relative istruzioni.

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 22 febbraio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 70 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 23 marzo 2002: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modello 770/2002 semplificato e modello 770/2002 ordinario, relativi all'anno 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2002

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

ALLEGATO *A*

Contenuto e caratteristiche tecniche dei dati degli elenchi dei percipienti relativi all'anno 1997 da trasmettere all'Amministrazione finanziaria in via telematica

Premessa

Le comunicazioni, relative agli elenchi dei percipienti da trasmettere all'Amministrazione finanziaria in via telematica, riportano i dati anagrafici dell'amministrazione, nonché i dati anagrafici e contabili dei percipienti somme e valori, secondo le istruzioni per la compilazione dei modelli 770/98 approvate con il Decreto del Ministero delle Finanze 7 aprile 1998 (G.U. n. 84 del 10 aprile 1998 – supplemento ordinario n. 67), concernente l'approvazione del modello 770/98.

Il contenuto e le caratteristiche tecniche dei dati delle comunicazioni sono riportate nel Decreto del Ministero delle Finanze 17 agosto 1998, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione del modello 770/98 (G.U. n. 209 del 8 settembre 1998 – supplemento ordinario n. 153).

Devono inoltre essere osservate le ulteriori prescrizioni di seguito esposte.

Contenuto della fornitura

Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico "tipo-record" che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa.
I record previsti per la fornitura delle dichiarazioni modello 770/98 sono:

- record di tipo "A": è il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell'invio telematico (fornitore);
- record di tipo "E": è il record contenente i dati anagrafici del contribuente e gli altri dati del modello base;
- record di tipo "F": è il record contenente i dati relativi ai percipienti redditi di lavoro dipendente e assimilati erogati dal sostituto d'imposta;
- record di tipo "G": è il record contenente i dati relativi ai percipienti redditi diversi dal lavoro dipendente e assimilati erogati dal sostituto d'imposta;
- record di tipo "H": è il record contenente i dati delle ritenute, dei versamenti ed altre informazioni relative al sostituto d'imposta;
- record di tipo "Z": è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa.

Di seguito vengono riportate solo le modificazioni al contenuto informativo dei record inseriti nella fornitura.
Quadro SA

Il campo 11 "Qualifica" assume, oltre ai valori già previsti nel citato Decreto del Ministero delle Finanze 17 agosto 1998, gli ulteriori valori:

18 – indennità a parlamentare o giudice costituzionale;

19 – assegno vitalizio diretto o di reversibilità a parlamentare o a giudice costituzionale;

20 – indennità o assegno vitalizio cessato dal mandato in corso d'anno;

ALLEGATO *B*

Contenuto e caratteristiche tecniche dei dati degli elenchi dei percipienti relativi all'anno 1998 da trasmettere all'Amministrazione finanziaria in via telematica

Premessa

Le comunicazioni, relative agli elenchi dei percipienti da trasmettere all'Amministrazione finanziaria in via telematica, riportano i dati anagrafici dell'amministrazione, nonché i dati anagrafici e contabili dei percipienti somme e valori, secondo le istruzioni per la compilazione dei modelli 770/99 approvate con il Decreto del Ministero delle Finanze 2 marzo 1999 (G.U. n. 53 del 5 marzo 1999 – supplemento ordinario n. 46), concernente l'approvazione del modello 770/99.

Il contenuto e le caratteristiche tecniche dei dati delle comunicazioni sono riportate nel Decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1999, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione del modello 770/99 (G.U. n. 98 del 28 aprile 1999 – supplemento ordinario n. 84).

Devono inoltre essere osservate le ulteriori prescrizioni di seguito esposte.

Contenuto della fornitura

Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico "tipo-record" che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa.
I record previsti per la fornitura delle dichiarazioni modello 770/99 sono:

- record di tipo "A": è il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell'invio telematico (fornitore);
- record di tipo "B": è il record contenente i dati anagrafici del contribuente e gli altri dati del modello base;
- record di tipo "F": è il record contenente i dati relativi ai percipienti redditi di lavoro dipendente e assimilati erogati dal sostituto d'imposta e i dati relativi all'assistenza fiscale prestata nel 1998;
- record di tipo "G": è il record contenente i dati relativi ai percipienti redditi diversi dal lavoro dipendente e assimilati erogati dal sostituto d'imposta;
- record di tipo "H": è il record contenente i dati riassuntivi e i dati relativi alle ritenute e ai versamenti nonché altre informazioni relative al sostituto d'imposta;
- record di tipo "Z": è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa.

Di seguito vengono riportate solo le modificazioni al contenuto informativo dei record inseriti nella fornitura.

Quadro SA

Il campo 9 lettera d) "Qualifica" assume, oltre ai valori già previsti nel citato Decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1999, gli ulteriori valori:

- T1 – indennità a parlamentare o giudice costituzionale;
- T2 – assegno vitalizio diretto o di reversibilità a parlamentare o a giudice costituzionale;
- T3 – indennità o assegno vitalizio cessato dal mandato in corso d'anno;

ALLEGATO *C*

Contenuto e caratteristiche tecniche dei dati degli elenchi dei percipienti relativi all'anno 1999 da trasmettere all'Amministrazione finanziaria in via telematica

Premessa

Le comunicazioni, relative agli elenchi

dei percipienti da trasmettere all'Amministrazione finanziaria in via telematica, riportano i dati anagrafici dell'amministrazione, nonché i dati anagrafici e contabili dei percipienti somme e valori, secondo le istruzioni per la compilazione dei modelli 770/2000 approvate con il Decreto del Ministero delle Finanze 20 dicembre 1999 (G.U. n. 305 del 30 dicembre 1999 – supplemento ordinario n. 231), concernente l'approvazione del modello 770/2000.

Il contenuto e le caratteristiche tecniche dei dati delle comunicazioni sono riportate nel Decreto del Ministero delle Finanze 10 marzo 2000, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione del modello 770/2000 (G.U. n. 65 del 18 marzo 2000 – supplemento ordinario n. 46).

Devono inoltre essere osservate le ulteriori prescrizioni di seguito esposte.

Contenuto della fornitura

Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico "tipo-record" che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa.

I record previsti per la fornitura delle dichiarazioni modello 770/2000 sono:

- record di tipo "A": è il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell'invio telematico (fornitore);
- record di tipo "B": è il record contenente i dati relativi al frontespizio;
- record di tipo "E": è il record contenente i dati relativi ai quadri del mod. 770/2000;
- record di tipo "Z": è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa.

Di seguito vengono riportate solo le modificazioni al contenuto informativo dei record inseriti nella fornitura.

Quadro SA

Il campo 12 "Qualifica" assume, oltre ai valori già previsti nel citato Decreto del Ministero delle Finanze 10 marzo 2000, gli ulteriori valori:

- T1 – indennità a parlamentare o giudice costituzionale;
- T2 – assegno vitalizio diretto o di reversibilità a parlamentare o a giudice costituzionale;
- T3 – indennità o assegno vitalizio cessato dal mandato in corso d'anno;

ALLEGATO *D*

AL CENTRO OPERATIVO
DI PESCARA
Via Rio Sparto, 21 - 65100 Pescara

BOLLA DI CONSEGNA DELLE BUSTE CONTENENTI IL MOD. 730-1
DEI SOGGETTI ASSISTITI DALL'AMMINISTRAZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

PERIODO D'IMPOSTA ☐ **2001**

AMMINISTRAZIONE MITTENTE

CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE

CODICE ATTIVITÀ

COMUNE

PROV.

INDIRIZZO

C.A.P.

NOTIZIE RELATIVE ALLE BUSTE MOD. 730-1

NUMERO PACCHI DI BUSTE

NUMERO DI BUSTE

DATA ____________ FIRMA ____________

PER RICEVUTA

AL CENTRO OPERATIVO
DI PESCARA
Via Rio Sparto, 21 - 65100 Pescara

DATA ____________ TIMBRO ☐ FIRMA ____________

02A12354

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 2 ottobre 2002.

Rettifica dell'allegato *A* (già *B*) al decreto 28 novembre 2001, n. 33312, relativo ai beni immobili di proprietà dell'INAIL.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 33312 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 28 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 268 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, con il quale è stata dichiarata la proprietà alla data del 22 novembre 2001, in capo all'INAIL dei beni immobili compresi negli allegati al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenchi trasmessi con nota del 27 novembre 2001;

Visto il comunicato di rettifica dell'Agenzia del demanio relativo al decreto 28 novembre 2001, recante «Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 2002;

Visto il decreto n. 6176 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 21 febbraio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 6 marzo 2002 con il quale sono state apportate integrazioni e rettifiche all'allegato *A* (già *B*) del decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 11855 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 15 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 9 maggio 2002 con il quale sono state apportate integrazioni e rettifiche all'allegato *A* (già *B*) del decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 21686 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 20 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 4 luglio 2002 con il quale sono state apportate integrazioni e rettifiche all'allegato *A* (già *B*) del decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Vista la nota datata 23 settembre 2002 con la quale l'INAIL ha segnalato la necessità di apportare rettifiche ed integrazioni all'allegato *A* (già *B*) del suddetto decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 33312 del 28 novembre 2001;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla integrazione e rettifica dell'allegato *A* (già *B*) facente parte integrante del decreto n. 33312 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 28 novembre 2001;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* (già *B*) al decreto n. 33312 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 28 novembre 2001, è rettificato come segue:

le unità immobiliari site in Roma - lido di Ostia - piazzale Stazione n. 2/9 - via dei Remi n. 4/18 - partita catastale n. 62368, di cui alle pagine 111 e 112 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 268 sono identificate dal foglio 1099 anziché dal foglio 99.

Art. 2.

L'allegato *A* (già *B*) al decreto n. 33312 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 28 novembre 2001 è integrato come segue:

Roma - via Lago di Lesina n. 20 - partita catastale n. 62368 - foglio n. 570 - mappale n. 148 - subalterni 3 e 15;

Roma - via della Pisana n. 370 - partita catastale n. 475523 - foglio n. 420 - mappale n. 531 - subalterno 42;

Roma - via Caio Lelio n. 5/15/37 - piazza Valerio n. 4 - partita catastale n. 62368 - foglio n. 956 - mappale n. 257 - subalterno 78.

Art. 3.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2002

Il direttore: SPITZ

02A12289

DECRETO 2 ottobre 2002.

Rettifica dell'allegato *A* del decreto 27 novembre 2001, n. 33234, relativo ai beni immobili di proprietà dell'IPOST.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 33234 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 27 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266 con il quale è stata dichiarata la proprietà alla data del 22 novembre 2001, in capo all'Istituto postelegrafonici dei beni immobili compresi nell'allegato al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenco trasmesso con nota n. 1118/I.R. del 22 novembre 2001 per il tramite dell'osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali;

Visto il decreto n. 34120 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001 pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33234 del 27 novembre 2001;

Visto il decreto n. 21894 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 20 giugno 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 5 luglio 2002 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33234 del 27 novembre 2001;

Vista la nota n. 18041 del 23 agosto 2002 con la quale l'IPOST ha segnalato ulteriori rettifiche da apportare all'allegato *A* del suddetto decreto n. 33234 del 27 novembre 2001;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 33234 del 27 novembre 2001;

Ritenuto pertanto di dover procedere ad ulteriore rettifica dell'allegato *A* facente parte integrante del decreto n. 33234 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 27 novembre 2001;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* al decreto n. 33234 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 27 novembre 2001, è modificato come segue:

le seguenti unità immobiliari sono così rettificate:

l'unità immobiliare sita in Milano - via Millelire n. 6, int. 3 A - partita n. 116986 - foglio n. 376 - particella 14 di cui alla pagina 55 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266 è identificata dal subalterno 8 anziché 5;

l'unità immobiliare sita in Milano - via Millelire n. 6, int. 6 A - partita n. 116986 - foglio n. 376 - particella 14 di cui alla pagina 55 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266 è identificata dal subalterno 11 anziché 8;

l'unità immobiliare sita in Milano - via Millelire n. 6, int. 9 A - Partita n. 116986 - foglio n. 376 - particella 14 di cui alla pagina 55 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266 è identificata dal subalterno 14 anziché 11;

l'unità immobiliare sita in Milano - via Millelire n. 6, int.10 A - partita n. 116986 - foglio n. 376 - particella 14 di cui alla pagina 55 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266 è identificata dal subalterno 15 anziché 12;

l'unità immobiliare sita in Milano - via Millelire n. 6, int. 11 A - partita n. 116986 - foglio n. 376 - particella 14 di cui alla pagina 55 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266 è identificata dal subalterno 16 anziché 13;

l'unità immobiliare sita in Milano - via Millelire n. 6, int. 14 A - partita n. 116986 - foglio n. 376 - particella 14 di cui alla pagina 55 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266 è identificata dal subalterno 19 anziché 16;

l'unità immobiliare sita in Milano - via Millelire n. 6, int. 15 A – partita n. 116986 - foglio n. 376 - particella 14 di cui alla pagina 55 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266 è identificata dal subalterno 20 anziché 17;

l'unità immobiliare sita in Milano - via Millelire n. 6, int. 16 A - partita n. 116986 - foglio n. 376 - particella 14 di cui alla pagina 55 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266 è identificata dal subalterno 21 anziché 18;

l'unità immobiliare sita in Milano - via Millelire n. 6, int. 17 A - partita n. 116986 - foglio n. 376 - particella 14 di cui alla pagina 55 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266 è identificata dal subalterno 22 anziché 19;

l'unità immobiliare sita in Milano - via Millelire n. 6, int. 18 A - partita n. 116986 - foglio n. 376 - parti-

cella 14 di cui alla pagina 55 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266 è identificata dal subalterno 521 anziché 20;

l'unità immobiliare sita in Milano - via Millelire n. 6, int. 21 A - partita n. 116986 - foglio n. 376 - particella 14 di cui alla pagina 55 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266 è identificata dal subalterno 26 anziché 23;

l'unità immobiliare sita in Milano - via Millelire n. 6, int. 22 A - partita n. 116986 - foglio n. 376 - particella 14 di cui alla pagina 55 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266 è identificata dal subalterno 27 anziché 24;

l'unità immobiliare sita in Milano - via Millelire n. 6, int. 25 B - partita n. 116986 - foglio n. 376 - particella 14 di cui alla pagina 55 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266 è identificata dal subalterno 505 anziché 27;

l'unità immobiliare sita in Milano - via Millelire n. 6, int. 34 B - partita n. 116986 - foglio n. 376 - particella 14 di cui alla pagina 55 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266 è identificata dal subalterno 503 anziché 36.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2002

Il direttore: SPITZ

02A12290

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 28 marzo 2002.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e Agrofuturo S.c. a r.l. (Deliberazione n. 30/2002).

IL COMITATO INTERMINISTRIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo, e in particolare l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e in particolare l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 30 luglio 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG (2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87, 3, a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG (2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della «programmazione negoziata»;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui alla citata legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 concernente le sopra indicate modalità e procedure nel «settore industria» nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera del 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lett. *b)* della delibera n. 127 dell'11 novembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 21 dicembre 2000, n. 138 (*Gazzetta Ufficiale* n. 30/2001), concernente il riparto delle risorse per le aree depresse 2001-2003, che al punto 3.1 destina 309.874 migliaia di euro al finanziamento di contratti di programma;

Vista la nota n. 900120 del 15 marzo 2002, con la quale il Ministero delle attività produttive ha sottoposto a questo Comitato la proposta di stipula del contratto di programma con il relativo piano progettuale presentato dalla Agrofuturo S.c. a r.l., consorzio di piccole e medie imprese, per la riqualificazione e il riassetto complessivo della filiera agroindustriale nell'agro Nocerino-Sarnese (distretto Nocera-Gragnano), area ricompresa nell'obiettivo 1, nel periodo 2001-2003;

Vista la deliberazione n. 1479 del 30 marzo 2001, con la quale la regione Campania ha espresso il proprio parere favorevole in merito all'insediamento delle iniziative inserite nel contratto di programma proposto, in quanto rientrante nelle finalità inserite nell'accordo di programma quadro «Poli e filiere produttive», allegato all'intesa istituzionale di programma sottoscritta tra il Governo e la regione Campania in data 16 febbraio 2000, e coerenti con il POR Campania, deliberandone il cofinanziamento a carico della regione, nei limiti dei massimali di intensità degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria;

Tenuto conto che, con verbale in data 25 ottobre 2001, sono state definite le modalità di trasferimento delle attività in materia di programmazione negoziata dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero delle attività produttive;

Considerato che il contratto di programma proposto da Agrofuturo intende porsi come strumento essenziale di riqualificazione della filiera agro industriale nella sua interezza, determinando positive ricadute sull'occupazione e sul reddito dell'area interessata;

Ritenuto di limitare l'agevolazione per le imprese Delta Inox S.r.l. e Tecnolat S.r.l. alla quota del massimale richiesto dalle stesse con riferimento ad analoga richiesta a valere sulla citata legge n. 488/1992, così come proposto dal Ministero delle attività produttive;

Udita la proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a stipulare, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con la Agrofuturo S.c. a r.l., il contratto di programma per la realizzazione di un articolato piano di investimenti nel settore agroalimentare da realizzarsi, a cura delle imprese di cui all'allegata tabella 1, nell'agro Nocerino-Sarnese, area compresa nell'obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87, 3, *a)* del Trattato C.E. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1) Gli investimenti ammessi, pari a 118.425.640 euro, si riferiscono a trentasette iniziative così come specificato nell'allegata tabella 1 che fa parte integrante della presente deliberazione.

1.2) Le agevolazioni finanziarie per gli investimenti industriali, in conformità a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea citata in premessa, sono calcolate nella misura massima del 35% E.S.N. oltre al 15% espresso in E.S.L. per le P.M.I., ad eccezione delle iniziative proposte dalla società Delta Inox S.r.l., per la quale l'agevolazione è calcolata nella misura del 55% della misura massima consentita, e dell'investimento proposto dalla società Tecnolat S.r.l., per la quale l'agevolazione concessa è pari al 52% della misura massima applicabile.

1.3) L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie è determinato complessivamente in 75.752.640 euro. L'onere massimo a carico dello Stato è determinato in 37.876.320 euro. La restante somma di 37.876.320 euro sarà a carico della regione Campania. Il finanziamento sarà erogato in tre quote a decorrere dal 2001 e sarà pari a 35.615.143 euro per ciascuno dei primi due anni e a 4.522.354 euro per il 2003.

1.4) Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.3).

1.5) Gli investimenti industriali previsti dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2003.

1.6) Le iniziative dovranno realizzare una nuova occupazione diretta, a regime, non inferiore a quattrocentonovantaquattro addetti.

1.7) Il Ministero delle attività produttive curerà, ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1, è approvato il finanziamento di 37.876.320 euro a valere sulle risorse di cui alla citata delibera n. 138/2000.

3. Prima dell'emissione del decreto di concessione delle agevolazioni il Ministero delle attività produttive dovrà aver completato la verifica della coerenza degli investimenti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli inseriti nel contratto di programma con il POR Campania, in particolare laddove non consente l'aumento di capacità produttiva nei settori interessati a livello regionale. Dovrà altresì aver compiutamente valutato la redditività economico finanziaria delle imprese, il rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali e l'esistenza di normali sbocchi di mercato per i prodotti interessati, così come previsto nella citata nota SG (2000) D/105754 della Commissione europea concernente la proroga del regime di aiuto relativo alla legge n. 488/1992.

Roma, 28 marzo 2002

Il Presidente delegato: TREMONTI

Registrata alla Corte dei conti il 9 ottobre 2002
Ufficio di controllo atti sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 163

CONTRATTO DI PROGRAMMA AGROFUTURO S.C.A R.L.

AGROFUTURO Tabella n. 1

	IMPRESA	INVESTIMENTI migliaia di euro	% SULL'AGEVOLAZIONE MASSIMA CONCEDIBILE (35% ESN+15%ESL)	ONERE FINANZA PUBBLICA migliaia di euro	CCUPAZIONE
1	ACM PACKING SAS	2.161,370	100	1.386,990	10
2	AGROMECCANICA DI PETROSINO ANDREA SAS	648,670	100	441,460	8
3	ALFANO F.LLI SRL	1.007,610	100	650,530	3
4	ALFONSO SELLITTO SPA	2.348,850	100	1.543,150	8
5	AT & G CONSULENTI ASSOCIATI SRL	523,690	100	323,880	3
6	CARMINE TAGLIAMONTE & C. SRL	959,580	100	650,300	4
7	CID CENTRO ITALIANO DISTRIBUZIONE S.R.L.	762,290	100	481,990	10
8	CONDITALIA SRL	1.764,730	100	1.127,670	1
9	DAVIA SRL	3.224,760	100	2.139,860	19
10	DEFIAP SRL.	1.490,490	100	937,200	13
11	DELTA INOX SRL	684,820	55	239,710	5
12	DI MAURO OFFICINE GRAFICHE SPA	14.752,590	100	9.732,310	40
13	ECOLAB SERVICE SAS	1.453,310	100	918,160	5
14	FEGER DI GERARDO FERRAIOLI SPA	4.728,160	100	3.090,340	22
15	FLEX SUD SRL	3.360,070	100	2.132,850	8
16	FRATELLI ACCONCIA SRL	976,100	100	607,730	5
17	G T R CARNI S.R.L.	2.348,330	100	1.507,300	9
18	GALILEO SRL	1.068,550	100	657,720	4
19	GESA SRL	1.244,660	100	765,690	6
20	GIUSTIZIA E LIBERTÀ S.C.A R.L.	1.279,260	100	826,350	5
21	I SAPORI DEL SOLE SRL	13.551,830	100	8.902,660	62
22	IDRIA SRL	2.439,230	100	1.628,740	2
23	JUMBO ENGINEERING SRL	2.959,300	100	1.895,910	7
24	LA TECNOMECCANICA SNC	1.055,120	100	677,020	4
25	LODATO GENNARO & C. SPA	9.480,600	100	6.037,930	36
26	MEDEA SPA.	6.975,270	100	4.611,660	9
27	NEW SERVICE SRL	1.025,170	100	637,420	8
28	PAGERO S.R.L.	4.623,840	100	2.903,920	47
29	ROCA S.R.L.	789,150	100	497,680	7
30	SALUMI SORRENTINO S.R.L.	5.119,120	100	3.229,180	18
31	SALVATI MARIO & C. SPA	1.787,460	100	1.120,570	8
32	SAN GIORGIO S.R.L.	6.073,530	100	3.834,750	50
33	SINTESI SRL	1.127,940	100	700,850	8
34	TEA SRL	5.883,990	100	3.828,200	10
35	TECNOCAP SRL.	4.880,520	100	3.090,130	12
36	TECNOLAT SRL	1.262,740	52	415,990	8
37	VINCENZO E ANTONIO PANCRAZIO SPA	2.602,940	100	1.578,840	10
	TOTALE	**118.425,640**		**75.752,640**	**494**

02A12408

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 15 ottobre 2002.

Disciplinare per l'acquisto da parte dell'AGEA dei prodotti ricavati dalla distillazione di vini da tavola di produzione nazionale.

Art. 1.

I distillatori, riconosciuti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2046/89 e del decreto ministeriale 26 ottobre 1989, modificato dal decreto ministeriale del 26 luglio 1990, ed i produttori che hanno proceduto alla distillazione nei propri impianti o negli impianti di un distillatore riconosciuto ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, del predetto regolamento, che intendano consegnare all'AGEA i prodotti ottenuti dalla distillazione preventiva dei vini da tavola di produzione nazionale di cui all'art. 38 del regolamento (CEE) n. 822/87 per la campagna 1999/2000 devono presentare offerta di vendita secondo le modalità ed alle condizioni stabilite dal presente disciplinare.

Lo stoccaggio del prodotto potrà avvenire solo nei depositi dei depositari che risultano iscritti all'albo assuntori.

Art. 2.

L'offerta di vendita deve pervenire all'AGEA entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente disciplinare nella *Gazzetta Ufficiale* italiana corredata dai seguenti documenti in duplice copia, di cui una in originale o in copia autenticata:

a) certificato di iscrizione al registro delle imprese, di data non anteriore di oltre sei mesi a quella dell'offerta, indicante, tra l'altro, le complete generalità e la qualifica del legale rappresentante della ditta offerente;

b) dichiarazioni del competente UTF attestante che la partita di prodotto offerta in vendita proviene dalla distillazione di cui all'art. 1 e che è stata prodotta nella campagna 1999/2000, ovvero entro il 31 agosto 2000, e trovasi tuttora giacente nei magazzini di deposito.

Art. 3.

Possono essere ceduti all'AGEA solo i seguenti prodotti ricavati dalla distillazione «preventiva» di cui all'art. 1:

a) alcole etilico neutro con titolo alcolometrico non inferiore a 96% vol. rispondente alle caratteristiche qualitative stabilite dall'allegato 1 del regolamento CEE n. 2046/89 del 19 giugno 1989;

b) alcole grezzo avente titolo alcolometrico non inferiore a 92% vol.;

c) acquavite di vino avente le caratteristiche qualitative previste dal regolamento CEE n. 1576/89 del 29 maggio 1989.

L'acquisto dell'acquavite è subordinato alla condizione che il prodotto venga ceduto all'AGEA in recipienti di quercia o rovere, non verniciati e senza rivestimento né interno né esterno.

Gli scarti di lavorazione (teste e code) dei prodotti di cui alle lettere *a)* e *c)* non possono essere ceduti all'AGEA.

Art. 4.

Il prezzo di acquisto, per ettanidro, dovuto dall'AGEA al venditore è di euro 94,51 per tutti i prodotti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 3. Tale prezzo si applica a merce nuda franco magazzino AGEA.

Art. 5.

Dopo aver verificato la regolarità dell'offerta e della relativa documentazione, l'AGEA provvede alla comunicazione di accettazione della quantità di prodotto offerto in vendita, mediante lettera raccomandata inviata anche all'UTF ed al depositario, tenuto conto della riduzione percentuale applicabile in caso di superamento della quantità massima acquistabile di ettanidri 120.000.

La riduzione come sopra determinata può essere applicata, su richiesta del distillatore, indifferentemente sul quantitativo di alcool e/o acquavite offerto in vendita.

Art. 6.

Il passaggio in proprietà del prodotto, decorre, a tutti gli effetti giuridici ed economici, dalla data di effettiva consegna del prodotto al magazzino indicato dall'AGEA, fermo restando la conformità dell'alcool, ai requisiti della vigente normativa.

Il deposito può avvenire nei magazzini proposti dal venditore ed accettati dall'AGEA, oppure nei magazzini indicati dall'AGEA a proprio insindacabile giudizio. In ogni caso le spese di trasporto al deposito indicato dall'AGEA sono a carico dell'offerente.

Il servizio per il deposito, la conservazione e cessione delle partite di prodotto acquistate resta affidato ai depositari alle condizioni previste dal contratto di assuntoria vigente stipulato con l'AGEA.

Pertanto anche il depositario indicato dall'AGEA dovrà provvedere a presentare, per tale partita di prodotto, il verbale UTF di presa in carico nonché la fidejussione prevista dal contratto di assuntoria.

Art. 7.

L'AGEA dispone il pagamento del prezzo di acquisto dovuto al venditore dietro presentazione:

1) della fattura emessa dal venditore dopo il ricevimento della lettera di cui al precedente art. 5;

2) di tutta la documentazione prevista dal contratto di assuntoria vigente, compresa la garanzia fidejussoria a carico del depositario presso il quale è stoccato il prodotto venduto all'AGEA.

Roma, 15 ottobre 2002

Il direttore dell'area coordinamento: NANNI

02A12355

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto dirigenziale del 7 ottobre 2002:

Maddalena Ferdinando, notaio residente nel comune di Verona, è trasferito nel comune di Gaeta, distretto notarile di Latina, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Vezzi Tomaso, notaio residente nel comune di Novi di Modena, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Modena, con l'anzidetta condizione;

Carbone Roberto, notaio residente nel comune di Montecatini Terme, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Chiari Roberto, notaio residente nel comune di Castellammare di Stabia, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Cocorullo Enrico, notaio residente nel comune di Merano, distretto notarile di Bolzano, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Tripoli Valerio, notaio residente nel comune di Piana degli Albanesi, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Bagheria, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Caimmi Giorgio, notaio riammesso all'esercizio della professione ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 45, è assegnato nel comune di San Secondo Parmense, distretto notarile di Parma, con l'anzidetta condizione;

Fanfani Marco, notaio residente nel comune di Sansepolcro, distretto notarile di Arezzo, è trasferito nel comune di Città di Castello, distretto notarile di Perugia, con l'anzidetta condizione;

Schettino Luigi, notaio residente nel comune di Perugia, è trasferito nel comune di Passignano sul Trasimeno, distretto notarile di Perugia, con l'anzidetta condizione;

Simoncini Francesco, notaio residente nel comune di Pordenone, è trasferito nel comune di Sacile, distretto notarile di Pordenone, con l'anzidetta condizione;

Monticelli Cuggiò Ernesto, notaio residente nel comune di Napoli, è trasferito nel comune di Ravenna, con l'anzidetta condizione;

Monticelli Cuggiò Maria Rosaria, notaio residente nel comune di Bagnacavallo, distretto notarile di Ravenna, è trasferito nel comune di Ravenna, con l'anzidetta condizione;

Campanella Stefano, notaio residente nel comune di Montesano sulla Marcellana, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Eboli, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

D'Amaro Tommaso, notaio residente nel comune di Angri, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Scafati, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

De Sio Vincenzo Maria, notaio residente nel comune di San - Benedetto del Tronto, distretto notarile di Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di Capua, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, con l'anzidetta condizione;

Ceccherini Beatrice, notaio residente nel comune di Grosseto, è trasferito nel comune di Montepulciano, distretto notarile di Siena, con l'anzidetta condizione;

Genua Nicola, notaio residente nel comune di Fontanellato, distretto notarile di Parma, è trasferito nel comune di Mosciano Sant'Angelo, distretto notarile di Teramo, con l'anzidetta condizione;

Sbraccia Innocenza, notaio residente nel comune di Roseto degli Abruzzi, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Teramo, con l'anzidetta condizione;

Muraro Giovanni, notaio residente nel comune di Breganze, distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Chiampo, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

02A12298

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 18 ottobre 2002

Dollaro USA	0,9735
Yen giapponese	121,83
Corona danese	7,4298
Lira Sterlina	0,62830
Corona svedese	9,0960
Franco svizzero	1,4682
Corona islandese	86,59
Corona norvegese	7,4015
Lev bulgaro	1,9465
Lira cipriota	0,57234
Corona ceca	30,583
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,91
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,5939
Lira maltese	0,4124
Zloty polacco	4,0620
Leu romeno	32415
Tallero sloveno	228,8200
Corona slovacca	41,790
Lira turca	1612000
Dollaro australiano	1,7665
Dollaro canadese	1,5304
Dollaro di Hong Kong	7,5924
Dollaro neozelandese	2,0218
Dollaro di Singapore	1,7426
Won sudcoreano	1206,17
Rand sudafricano	10,0489

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

Cambi del giorno 21 ottobre 2002

Dollaro USA	0,9748
Yen giapponese	121,53
Corona danese	7,4291
Lira Sterlina	0,63000
Corona svedese	9,0678
Franco svizzero	1,4693
Corona islandese	86,98
Corona norvegese	7,3980
Lev bulgaro	1,9465
Lira cipriota	0,57228
Corona ceca	30,550
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	242,48
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,5942
Lira maltese	0,4127
Zloty polacco	4,0417
Leu romeno	32422
Tallero sloveno	228,9050
Corona slovacca	41,525
Lira turca	1625000
Dollaro australiano	1,7616
Dollaro canadese	1,5300
Dollaro di Hong Kong	7,6024
Dollaro neozelandese	2,0198
Dollaro di Singapore	1,7359
Won sudcoreano	1203,88
Rand sudafricano	10,0136

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A12466-02A12467

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bayovac IBR-Marker Vivum»

Provvedimento n. 136 del 3 settembre 2002

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica: BAYOVAC IBR-MARKER VIVUM nelle confezioni:

10 dosi e 20 ml di diluente - A.I.C. n. 100401013;

50 dosi e 100 ml di diluente - A.I.C. n. 100401025.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale in Milano - viale Certosa n. 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Procedura mutuo riconoscimento n. DE/V/0022/001/W003.

Oggetto del provvedimento: richiesta autorizzazione immissione in commercio nuova confezione.

Si autorizza per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto l'immissione in commercio della seguente confezione: 5 flaconi da 2 dosi e 5 flaconi di diluente da 4 ml - A.I.C. n. 100401037.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12293

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bovipast RSP»

Provvedimento n. 134 del 3 settembre 2002

Specialità medicinale per uso veterinario: BOVIPAST RSP.

Confezioni: 1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103003012.

Titolare A.I.C.: Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/137/01/V09.

Oggetto del provvedimento: estensione periodo di validità.

Si autorizza, per la specialità medicinale indicata in oggetto, l'estensione del periodo di validità da 18 mesi a 28 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12292

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Equest»

Provvedimento n. 135 del 3 settembre 2002

Specialità medicinale per uso veterinario: EQUEST gel orale.

Confezioni:

tubo siringa da 11,5 g - A.I.C. n. 102720012;

10 tubi siringa da 11,5 g - A.I.C. n. 102720024.

Richiesta estensione periodo di validità a 24 mesi.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) via Nettunense, 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/020/02/V04/00.

Oggetto del provvedimento: estensione periodo di validità.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'estensione del periodo di validità: in confezione integra 24 mesi, dopo la prima apertura 6 mesi.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12291

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cobactan L»

Provvedimento n. 137 del 10 settembre 2002

Specialità medicinale per uso veterinario: COBACTAN L.

Confezioni:

3 siringhe e 3 salviette detergenti - A.I.C. n. 102623016;

15 siringhe e 15 salviette detergenti - A.I.C. n. 102623028;

20 siringhe e 20 salviette detergenti - A.I.C. n. 102623030;

24 siringhe e 24 salviette detergenti - A.I.C. n. 102623042.

Titolare A.I.C.: Intervet Italia S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Riconoscimento n. UK/V/0122/001/V008.

Oggetto del provvedimento: modifica delle dimensioni del lotto di prodotto finito.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica delle dimensioni del lotto di prodotto finito (lotto standard di produzione incrementato da 579-631 kg a 579-2200 kg).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 138 del 10 settembre 2002

Specialità medicinale per uso veterinario: COBACTAN L.

Confezioni:

3 siringhe e 3 salviette detergenti - A.I.C. n. 102623016;

15 siringhe e 15 salviette detergenti - A.I.C. n. 102623028;

20 siringhe e 20 salviette detergenti - A.I.C. n. 102623030;

24 siringhe e 24 salviette detergenti - A.I.C. n. 102623042.

Titolare A.I.C.: Intervet Italia S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Riconoscimento n. UK/V/0122/001/V007.

Oggetto del provvedimento: aggiunta sito per la produzione del prodotto finito.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'aggiunta del seguente nuovo sito produttivo del prodotto finito (produzione e confezionamento): WDT - Wirtschaftsgenossenschaft deutscher Tierärzte eG - Siemenstrasse 14. 30827 Garbsen - Germania.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12294-02A12295

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Duphaciclina 300 LA».

Provvedimento n. 139 del 10 settembre 2002

Specialità medicinale per uso veterinario: DUPHACICLINA 300 LA soluzione iniettabile.

Confezioni:

flacone 100 ml - A.I.C. n. 100326014;

flacone 250 ml - A.I.C. n. 100326026.

Estensione d'uso alla specie ovina.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale e fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense, 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Oggetto del provvedimento: estensione d'uso alla specie ovina e relativi tempi di sospensione.

Si autorizza, per il prodotto in oggetto, l'estensione d'uso alla specie ovina con i seguenti tempi di sospensione: carni 28 giorni, latte 8 giorni, sia per la dose standard che per la dose elevata.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12296

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Synulox»

Provvedimento n. 141 del 16 settembre 2002

Specialità medicinale per uso veterinario SYNULOX Palatable Tablets antibiotico per cani e gatti nelle confezioni: 1 blister da 10 cpr da 50 mg; 10 blister da 10 cpr da 50 mg; 1 blister da 10 cpr da 250 mg; 10 blister da 10 cpr da 250 mg; 1 blister da 10 cpr da 500 mg; 10 blister da 10 cpr da 500 mg.

A.I.C. n. 100021.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale in Latina - s.s. 156 km 50 - codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto: richiesta modifica periodo validità.

È autorizzata per il medicinale per uso veterinario in questione l'estensione di validità da 18 mesi a 24 mesi.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12297

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto decreto G n. 316 del 4 luglio 2002 del Ministero della salute, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Aciclovir"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 177 del 30 luglio 2002).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 90, seconda colonna, al sesto capoverso, dove è scritto: «prezzo: "A-Nota *34*"...», leggasi: «prezzo: "A-Nota *84*"...».

02A12356

Comunicato relativo al decreto 24 settembre 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, recante: «Disposizioni di aggiornamento, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 14 gennaio 1997, n. 211, dei requisiti di professionalità dei componenti degli organi collegiali e di responsabili del fondo pensione.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 242 del 15 ottobre 2002).

All'art. 1, comma 1, del decreto citato in epigrafe, al decimo e undicesimo rigo, vanno espunte le seguenti parole che sono state ripetute due volte: «... direttivo o di partecipazione ad organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere ...».

02A12410

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651248/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035